

BOZZE DI STAMPA

29 luglio 2016

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti
per gli enti territoriali e il territorio (2495)**

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO,
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame, recante la «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio», contiene disposizioni che investono numerosi ambiti di competenza e, pertanto, si connota per il suo contenuto disorganico e disomogeneo e come tale, privo dei presupposti di necessità ed urgenza richiesti ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione più volte richiamati nelle sentenze della Corte Costituzionale;

basti qui ricordare, *ex multis*, la sentenza n. 171 del 2007 nella quale la Corte stabilisce la illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 80 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 2004, per mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza, e la sentenza n. 128 del 2008, attraverso la quale puntualizza l'«evidente mancanza» dei presupposti fattuali e la disomogeneità del decreto-legge. Inoltre l'illegittimità costituzionale del procedimento Legislativo non viene sanata dalla legge di conversione che secondo la richiamata giurisprudenza è a sua volta incostituzionale per un vizio del procedimento;

all'uopo si ricorda, ancora, la sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012, laddove la Suprema Corte ritiene illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo dell'omogeneità, in ogni modo, numerose altre sentenze della Corte Costituzionale (171 del

2007 e 128 del 2008) collegano «il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'articolo 77, secondo comma della Costituzione ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. La urgente necessità del provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie, complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare (sent. 22/2012);

quindi, per la giurisprudenza costituzionale occorre che il corpo di un decreto-legge sia oggettivamente o teleologicamente unitario, cioè un «insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo» (sent. 22/2012)¹ ma è sufficiente scorrere le rubriche del decreto in esame per rendersi conto che in questo provvedimento non siano state rispettate le indicazioni della Suprema Corte;

invero, l'eterogeneità del decreto-legge all'esame si palesa a partire già dal titolo che non è in alcun modo esaustivo né chiarificatore rispetto all'eterogeneità di temi che il decreto in realtà abbraccia, non rappresentando una serie di disposizioni presenti nel testo del decreto-legge; sarebbe stato preferibile suddividere le nonne del decreto all'esame in più decreti-legge, in relazione al settore interessato dagli interventi di rilancio del Paese e dal differente grado di necessità e urgenza degli stessi. Il provvedimento, infatti, riguarda materie molto diverse tra loro: si spazia dai risarcimenti per le calamità naturali alle sanzioni economiche per province e città metropolitane che non hanno rispettato il patto di bilancio, dalle discariche abusive allo Statuto della regione Sicilia; dagli interventi per gli enti locali in crisi finanziaria al personale insegnante ed educativo; da disposizioni *ad hoc* per la Regione valle d'Aosta a misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali; da norme in materia di agricoltura a norme in materia sanitaria e ambientale;

il vincolo della omogeneità, come afferma esplicitamente la Corte stessa, è implicitamente contenuto nell'articolo 77 della Costituzione ed esplicitamente previsto dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, in forza della quale, in quanto di diretta attuazione costituzionale del predetto articolo 77, i decreti-legge devono contenere norme di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo;

le numerose sentenze della Corte Costituzionale di censura sul ripetuto utilizzo della decretazione d'urgenza da parte del Governo, inoltre, hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale; infatti, il reiterato ricorso alla decretazione d'urgenza da parte del Governo produce uno svuotamento e una mortificazione del ruolo del Parlamento in contrasto ai dettami dell'articolo 70 della costituzione che affida alle due Camere l'esercizio della funzione legislativa;

è chiaro, infatti, che l'utilizzo della normativa d'urgenza trova una giustificazione soltanto politica: il Governo, infatti, utilizza il ricorso allo

strumento del decreto legge solo perché un disegno di legge avrebbe tempi per l'approvazione definitiva troppo lunghi;

è altrettanto palese quindi che il Governo operi nella piena consapevolezza di travalicare i limiti costituzionali solo ed esclusivamente perché incapace di trovare una maggioranza parlamentare coesa;

il ricorso alla decretazione d'urgenza si configura ormai da anni come una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato Costituzionale vigente, che ha spostato di fatto in capo al Governo ogni potere regolatorio ed imposto una compressione dei poteri legislativi delle Camere;

in particolare, il Governo in carica ha fatto uso larghissimo della decretazione d'urgenza, con una media, come ha specificato lo stesso Ministro per le riforme costituzionali, di 2,23 decreti al mese che, benché inferiore rispetto alla media di 2,55 del governo Letta e 2,66 del governo Monti, resta comunque alta, tanto da richiamare l'attenzione del Presidente della Camera che, già nell'ottobre 2014, ammoniva il Presidente del Consiglio dichiarando come l'uso eccessivo dei decreti legge rischiasse di alterare il fisiologico funzionamento della Camera dei deputati;

tale strumento, infatti, è spesso utilizzato in assenza di una valida motivazione d'urgenza, e il suo abuso appare ancora più inappropriato tenuto conto del fatto che in questa legislatura i disegni di legge dell'esecutivo godono di una posizione di favore rispetto a quelle di iniziativa parlamentare, sia in termini di numero (soltanto l'1 % di quest'ultime arriva all'approvazione contro il 29% di quelle governative), che in termini di tempo (è necessario più di un anno per le prime, mentre per proposte governative si arriva al licenziamento anche prima dei due mesi dall'inizio dell'iter);

il Governo continua però ad utilizzare lo strumento della normativa d'urgenza in modo improprio, perseverando nello svuotare il Parlamento delle proprie prerogative: anche in questo caso, le argomentazioni illustrate dal Governo non possono in alcun modo giustificare dal punto di vista costituzionale il presente provvedimento, composto da disposizioni palesemente prive dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione;

tutto ciò premesso, restando forti le riserve di carattere incostituzionale del disegno di legge n. 2495, che si connota per un impianto normativo tipico dei cosiddetti «decreti-omnibus», a rischio oltre che di palesi profili di incostituzionalità anche della necessità di essere successivamente integrato e completato con norme di diversa portata, data la vastità ed eterogeneità delle materie trattate;

delibera,

ai sensi dell'articolo 93 del regolamento del Senato, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2495.

QP2

BERNINI, MALAN, D'ALÌ, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, GALIMBERTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2495, recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premesso che:

il provvedimento all'esame dell'Assemblea è l'ennesimo decreto-legge in materia di Enti Territoriali dell'attuale compagine Governativa. La sua peculiarità continua ad essere quella di non possedere i necessari presupposti costituzionali di straordinaria necessità e urgenza, sanciti dall'articolo 77, secondo comma della Costituzione e ribadito esplicitamente dall'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

la mancanza dei requisiti di necessità e urgenza del decreto-legge è ravvisabile, anche, dal fatto che numerose volte – nel corso dell'attuale legislatura – il Governo abbia emanato provvedimenti urgenti volti a sanare la condizione drammatica a cui ha sottoposto gli Enti Territoriali dopo i continui tagli ai trasferimenti di risorse economiche operati con le ultime manovre finanziarie e con interventi penalizzanti della finanza propria dei livelli di governo del territorio, senza trovare, nel tempo, una soluzione duratura e continuativa;

l'emanazione di questo ulteriore decreto-legge, per risolvere le anose problematiche legate agli Enti Territoriali che si susseguono da più di un quinquennio – ovvero da quando il connubio tra patto di stabilità interno e pareggio di bilancio è diventato invalicabile e ha di fatto strozzato l'autonomia di questi ultimi – evidenzia palesemente la pretestuosità del Governo nell'adottare con facilità provvedimenti senza mai giungere ad una risoluzione definitiva;

inoltre, il decreto-legge introduce disposizioni tra loro disomogenee ed eterogenee, al cui interno si rilevano persino evidenti difformità, che pongono in modo manifesto l'assenza di opportuni coordinamenti delle norme, che compromettono di conseguenza i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività della decretazione d'urgenza. Vengono in questo modo violate le sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e n. 220 del 2013, in cui viene affermato che i decreti-legge debbono essere omogenei per essere, intrinsecamente, necessari ed urgenti;

il provvedimento, altresì, presenta un contenuto ampio ed articolato che costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione. In taluni casi, le disposizioni del decreto intervengono su discipline che risultano già stratificate nel corso del tempo, e si rivelano ancora una volta eterogenee e prive delle caratteristiche cui il decreto-legge in quanto tale dovrebbe ispirarsi, anche in considerazione dei richiami del Presidente Emerito della Repubblica – Sen. Giorgio Napolitano – e del Presidente in carica, Sergio Mattarella;

tali illogicità, che sono da considerarsi un palese abuso di uno strumento legislativo particolare quale è la decretazione d'urgenza, si ravvisano già nel titolo del provvedimento, che, privo di qualsiasi riferimento puntuale alle materie contenute, oltretutto alla materia inerente gli enti territoriali e il territorio, non permette di comprendere il suo specifico ambito di intervento: un'incomprensione che non diminuisce analizzando nel dettaglio le disposizioni contenute nel provvedimento;

difatti, analoghi rilievi possono essere formulati per quanto riguarda le singole norme, che si caratterizzano, nella maggior parte, per la mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza. Sono state, accostate, infatti, in maniera arbitraria disposizioni che incidono su una pluralità di situazioni, quali il Fondo di solidarietà comunale; l'accoglienza per i minori stranieri non accompagnati; il Comune de L'Aquila, attraverso contributi finanziari; la disciplina del dissesto delle amministrazioni provinciali; il Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti; gli indennizzi ai familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno e del disastro ferroviario di Andria-Corato del luglio 2016; il rimborso dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 per il pagamento di tributi, i contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria; la rideterminazione delle sanzioni economiche per le Città metropolitane, le Province e i Comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno nell'anno 2015; gli adempimenti di carattere finanziario per le Regioni, le Province autonome e le Città metropolitane; l'attuazione dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni dell'11 febbraio 2016; la Regione Siciliana; la Valle d'Aosta; l'autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario; gli interventi per gli enti locali in crisi finanziaria; in materia di personale, gli Enti sottoposti al Patto di stabilità interno; il personale insegnante ed educativo; il servizio riscossione degli enti locali ed Equitalia; l'Agenzia italiana del farmaco; la semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica; le disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome di talidomelide; le discariche abusive; le misure di sostegno a favore dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari; il patrimonio e le attività culturali e turistiche;

inoltre, il perpetuarsi di deroghe alle procedure ordinarie di predisposizione di provvedimenti normativi, che hanno assunto nel corso della XVII legislatura la forma di decretazione d'urgenza, attraverso la persistente e ripetuta composizione di decreti «omnibus», oltre a rappresentare un'alterazione degli equilibri istituzionali riconducibili al rapporto tra Governo e Parlamento, determinano una evidente lesione delle prerogative parlamentari nell'esercizio della funzione legislativa, che si accompagna spesso all'eccessivo – e ormai metodico – ricorso all'apposizione della questione di fiducia;

dunque, si può affermare che vi sia un impiego inadeguato della decretazione d'urgenza, identificabile, altresì, nel fatto che i provvedimenti emanati dall'Esecutivo usufruiscono di una posizione di favore rispetto a quelli di iniziativa parlamentare, sia in termini di numero – solo l'11 % di quest'ultimi giunge all'approvazione definitiva da entrambi

i rami del Parlamento contro il 29% di quelle governative, sia in termini di durata – oltre 1 anno per quelle parlamentari – mentre anche meno di due mesi per quelle del Governo;

addentrandoci nello specifico del provvedimento, va preliminarmente sottolineato come, le norme contenute negli articoli 2, 3, 3-*bis*, 4, 5, 5-*bis*, 6, 11, 21, 21-*ter*, 22 non forniscono sufficienti garanzie in merito ai profili di quantificazione e non assicurano, dunque, la concreta disponibilità delle somme impegnate per quanto riguarda gli equilibri di finanza pubblica, in un evidente contrasto con il terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione che recita: «Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte»;

l'articolo 3, riguardante il Contributo straordinario in favore del Comune de L'aquila, prevede una nuova destinazione di spesa e non è chiaro se quest'ultima comprometta o meno la realizzazione delle finalità cui le risorse utilizzate erano originariamente destinate. Non è altresì confermato se gli effetti di cassa derivanti dalla nuova destinazione delle risorse siano compatibili con quelli originariamente previsti in relazione alle medesime somme;

gli articoli 3-*bis* e 6, riguardanti rispettivamente le disposizioni per i comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 e la restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del medesimo evento per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, non garantiscono la disponibilità delle somme ivi previste nell'ambito della contabilità speciale, valutato il complesso degli impegni e delle attività programmate a valere sulle medesime risorse;

agli articoli 10, 11, 12 si può evincere la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Regioni attraverso il metodo pattizio. Si introduce, così, un meccanismo di intesa in base al quale le Regioni sono obbligate a contrattare accordi finanziari con lo Stato, ponendo quest'ultimo in una posizione di vantaggio, grazie ad una evidente maggiore forza contrattuale;

a tal proposito giova ricordare la sentenza n. 95 del 2013 della Corte costituzionale che considera in diritto: indubbiamente l'inerzia statale troppo a lungo ha fatto permanere uno stato di incertezza che determina conseguenze negative sulle finanze regionali, alle quali occorre tempestivamente porre rimedio, trasferendo, senza ulteriore indugio, le risorse determinate a norma dello statuto»;

in particolare, l'articolo II reca un accordo fra il Governo e la Regione Siciliana. La Corte costituzionale, con sentenza 155 del 12 maggio 2015, ha evidenziato quanto sia peculiare lo statuto siciliano. Esso è l'unico, tra quelli delle regioni a statuto speciale, che non prevede una procedura particolare di modificazione dei rapporti tra lo Stato e la Regione. Quindi, se ne deduce che per la Regione siciliana sulle materie oggetto del decreto (articolo 14 dello Statuto), la legge statale non possa essere sufficiente a modificare lo statuto nella parte economico-finanziaria che riguarda gli enti locali, trattandosi di una disciplina di esclusiva pertinenza della Assemblea legislativa siciliana;

l'accordo contenuto nel testo del decreto-legge, al contrario, è stato stipulato dallo Stato con il Presidente della Regione siciliana, senza l'ap-

provazione della Assemblea legislativa della Regione a statuto speciale: basandosi, quindi, su un patto costituzionalmente illecito, rende illegittima anche la norma al nostro esame;

gli articolo 13 e 13-*bis*, contenenti rispettivamente proroga termini legislativi e dilazione di pagamento, non possono trovare spazio all'interno di un decreto-legge che non preveda, anzitutto in modo esplicito, nel proprio titolo il riferimento a proroghe di termini. A tali propositi, come si evince dalla sentenza n. 22 del 16 febbraio 2012 della Consulta, succitata fattispecie è costituzionalmente illegittima in quanto, nel caso dell'articolo 13, si tratta di proroga termini di una normativa già «a regime», del tutto slegata da contingenze particolari o dalle condizioni di necessità e urgenza;

diversi articoli aggiunti (articoli 1-*bis*, 1-*ter*, 2-*bis*, articolo 3, comma 1-*bis*, articoli 3-*bis*, 5-*bis*, 7-*bis*, 9-*bis*, 9-*ter*, 10-*bis*, 13-*bis*, 15-*bis*, articolo 16, commi 1-*bis* – 1-*quinqies*) introdotti durante l'esame presso la Camera dei deputati sono stati approvati seppur sprovvisti della Relazione Tecnica, contravvenendo all'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, che prevede che gli emendamenti che comportino conseguenze finanziarie debbano essere corredati di una relazione tecnica predisposta a cura delle amministrazioni ministeriali competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ed inoltre il comma 8, dell'articolo 17 della Legge di contabilità stabilisce che la R T annessa ad un provvedimento legislativo ed il relativo prospetto riepilogativo debbano essere sempre aggiornati nel passaggio del provvedimento medesimo da un ramo all'altro del Parlamento. Questo pone il Governo in una posizione di vantaggio nel processo di quantificazione degli oneri di cui non rende consapevole il Senato,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2495.

QP3

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, composto originariamente da venticinque articoli dopo il passaggio alla Camera è diventato di quarantuno articoli complessivi, contiene disposizioni che investono numerosi ambiti di competenza e si caratterizza conseguentemente per un contenuto disorganico ed eterogeneo al quale mancano i presupposti di necessità e urgenza così come previsti dall'articolo 77 della Costituzione e richiamati dalle sentenze della Corte costituzionale come, in particolare, la sentenza n. 22 del 2012 laddove la Suprema Corte ritiene illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità;

tale vincolo, come afferma esplicitamente la Corte stessa, è implicitamente contenuto nell'articolo 77 della Costituzione ed esplicitamente previsto dall'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400 di diretta attuazione costituzionale del citato articolo 77 della nostra Carta e, in forza di tale disposizione, infatti, i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo;

il decreto-legge in esame, invece, accomuna in modo oltremodo caotico e disorganico una serie di disposizioni destinate a incidere in modo rilevante su molteplici materie che vanno dalla complessa disciplina degli enti territoriali alle calamità naturali, dalla continuità e la qualità del personale insegnante ed educativo nelle scuole dell'infanzia e degli asili nido alla spesa sanitaria, all'accoglienza per minori stranieri non accompagnati, alla funzionalità e potenziamento del corpo dei Vigili del fuoco, all'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, dall'efficientamento dell'azione dell'Agenzia Italiana del farmaco all'ambiente e semplificazione delle procedure per le apparecchiature a risonanza magnetica, infine, dall'agricoltura e al patrimonio e le attività culturali;

il decreto-legge in esame presenta, altresì, all'articolo 13, disposizioni di proroga di termini di carattere tributario contenuti nel decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 che, con tutta evidenza, alla stessa stregua delle norme di interpretazione autentica non dovrebbero essere fatte confluire all'interno di un decreto-legge che non rechi espressamente nel titolo il riferimento a proroghe di termini legislativi;

si tratta, dunque e con tutta evidenza, di un coacervo di norme che dimostrano non solo un uso improprio e arbitrario dello strumento della decretazione d'urgenza, ma anche la prova provata, ad avviso dei presentatori, dell'incapacità assoluta da parte dell'attuale Esecutivo di dirigere in modo efficace ed efficiente la macchina amministrativa dello Stato, assicurando il buon andamento della pubblica amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 97 della Carta Costituzionale e conseguentemente di rispondere in modo puntuale e tempestivo alle istanze manifestate dal Paese;

il ricorso sistematico a un decreto-legge quale è appunto quello in parola che riguarda una serie eterogenea di interventi che dovrebbero essere adottati in molti casi già da tempo come quelli relativi alla eliminazione della sanzione economica per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per il 2015 (articolo 7) o quelle finalizzate a garantire la continuità e in qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido (articolo 17), conferma infatti già di per sé l'assoluta incapacità dirigitica di questo Governo che all'articolo 22 del provvedimento si cura addirittura di provvedere finalmente alla dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2001/2007 disposizioni per gli interventi dei Commissari straordinari ai sensi della direttiva 9/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane;

il decreto-legge in esame è, inoltre, caratterizzato dall'impianto normativo tipico dei decreti *omnibus* e, «devastando» il principio dell'omogeneità di materia, presenta gravi profili di incompatibilità costituzionale che lo rendono – quantomeno sotto il profilo tecnico – un vero e proprio «mostro» giuridico, suscettibile peraltro, così come appare impostato, di essere successivamente integrato con norme di diversa portata e natura tali da trasformarlo in una vera e propria mano a finanziaria che in questo preciso momento storico potrebbe assumere, ad avviso dei presentato anche carattere pre-elettorale;

lo strumento della decretazione d'urgenza, come più volte ribadito dai senatori di Sinistra Italiana SEL dovrebbe essere per sua natura eccezionale, temporaneo e, soprattutto, circostanziato, ma la situazione per cui l'attuale Esecutivo se ne avvale regolarmente conferma per l'ennesima volta una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato Costituzionale vigente, un *vulnus* all'articolo 70 della Carta Costituzionale, che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere e, soprattutto, uno svuotamento e una mortificazione del ruolo del Parlamento,

delibera, ai sensi dell'articolo n. 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 2495.

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1

GALIMBERTI

Sopprimere il comma 1.

1.2

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «massimo di 80 milioni di euro» con le seguenti: «massimo di 100 milioni di euro».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Ai maggiori oneri provenienti dall'attuazione del comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178 della legge n. 190 del 2015, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

1.3

GALIMBERTI

Al comma 1, sostituire le parole: «massimo di 80» con le seguenti: «di 100».

1.4

GALIMBERTI

Al comma 1, sostituire le parole: «massimo di 80» con le seguenti: «di 90».

1.5

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 380-ter, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, alla lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

"2-bis) del residuo fiscale, al fine di premiare i Comuni che presentano un valore di residuo fiscale più alto;"».

1.6

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, dopo le parole: «correttivo statistico» aggiungere le seguenti parole: «che tenga conto anche del residuo fiscale più alto;"».

1.7

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, dopo le parole: «correttivo statistico» aggiungere le seguenti: «, che tenga conto anche dei fabbisogni e dei costi standard;"».

1.8

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di premiare i Comuni che presentano un residuo fiscale più alto;"».

1.0.1

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi sulle entrate comunali)

1. Al comma 9-*quinquies* dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento all'anno 2015, è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 65 milioni di euro da ripartirsi secondo i criteri già adottati per il 2014 ai sensi del presente comma, tenendo altresì conto del gettito derivante dalle disposizioni di cui al periodo precedente, rilevato per lo stesso 2015. Entro il termine del 10 settembre 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, determina con decreto di natura non regolamentare il riparto delle somme di cui al periodo precedente"».

Art. 1-bis.

1-bis.0.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

(Semplificazioni comunicazioni contabili)

1. Entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, è emanato un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa intesa in Conferenza Stato-Città Autonomie locali, con il quale verranno individuati ulteriori strumenti di semplificazione con riferimento alle scritture contabili e alle comunicazioni contabili richieste ai comuni rispetto a quelli già determinati in virtù dell'articolo 12-*bis*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012».

Art. 1-ter.

1-ter.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

1-ter.2

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «è disposta dal Prefetto» con le seguenti: «può essere disposta dal Prefetto, solo successivamente all'esito positivo della consultazione referendaria dei cittadini dei comuni interessati a cui abbia partecipato la maggioranza dei residenti aventi diritto al voto.».

1-ter.3

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «una capienza massima di 50 posti» con le seguenti: «una capienza massima di 5 posti complessivi».

1-ter.4

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo le parole: «non può essere disposta» aggiungere le seguenti: «nei comuni, nei quali a seguito di consultazione popolare della cittadinanza non si è raggiunto il parere favorevole della maggioranza dei residenti aventi diritto al voto.».

1-ter.5

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «di età inferiore agli anni quattordici» con le seguenti: «di età inferiore agli anni diciassette, nonché nei confronti di coloro che pur avendo un'età superiore agli anni diciassette ad anni 18 non abbiano presentato richiesta di protezione internazionale e non siano in possesso di idonea documentazione medica attestante l'assenza di patologie infettive in corso e l'accertamento della minore età».

1-ter.6

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo le parole: «nelle strutture di cui ai commi 2 e 3» aggiungere le seguenti. «e comunque non oltre 15 giorni».

1-ter.7

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo le parole: «a cura del gestore del centro» aggiungere le seguenti: «e della Prefettura, nonché del compimento della maggiore età, del trasferimento del minore nelle strutture di cui ai commi 2 e 3 o dell'allontanamento dalle stesse strutture.».

ORDINI DEL GIORNO

G1-ter.200

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premesso che:

preso atto che il provvedimento all'articolo 1-ter introduce di fatto il potere per i Prefetti di disporre l'attivazione di strutture di accoglienza-temporanee esclusivamente per i minori non accompagnati di età inferiore ai 14 anni, in pratica, secondo gli ultimi dati disponibili dal Ministero dell'interno, ben il 92,4 per cento dei minori non accompagnati giunti nel nostro paese;

rilevato che i minori stranieri non accompagnati al 15 luglio 2016 hanno raggiunto il numero di 11.520 e le principali nazionalità registrate sono quelle egiziana per il 21,5 per cento e gambiana per il 12, 1 per cento;

rilevato altresì che l'attuale sistema di accoglienza, così come ridefinito dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 ed in particolare quello dell'accoglienza in teoria temporanea, è ormai al collasso e fuori controllo, tanto che essendo le strutture destinate all'accoglienza ormai da tempo sature, gli stessi sindaci hanno chiesto ai rispettivi Prefetti di bloccare gli arrivi di ulteriori immigrati da ospitare nei loro comuni per ragioni attinenti anche alla sicurezza e alla pacifica convivenza,

impegna il Governo:

ad attivare strutture ricettive temporanee, esclusivamente dedicate ai minori accompagnati solo successivamente all'esito positivo della consultazione referendaria dei cittadini dei comuni interessati a cui abbia partecipato la maggioranza dei residenti aventi diritto al voto.

G1-ter.201

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premesso che:

preso atto che il provvedimento all'articolo 1-ter introduce di fatto il potere per i Prefetti di disporre l'attivazione di strutture di accoglienza

temporanee esclusivamente per i minori non accompagnati di età inferiore ai 14 anni, in pratica, secondo gli ultimi dati disponibili dal Ministero dell'interno, ben il 92,4 per cento dei minori non accompagnati giunti nel nostro paese;

rilevato che i minori stranieri non accompagnati al 15 luglio 2016 hanno raggiunto il numero di 11.520 e le principali nazionalità registrate sono quelle egiziana per il 21,5 per cento e gambiana per il 12,1 per cento;

rilevato altresì che l'attuale sistema di accoglienza, così come ridefinito dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 ed in particolare quello dell'accoglienza in teoria temporanea, è ormai al collasso e fuori controllo, tanto che, essendo le strutture destinate all'accoglienza ormai da tempo sature, gli stessi sindaci hanno chiesto ai rispettivi Prefetti di bloccare gli arrivi di ulteriori immigrati da ospitare nei loro comuni per ragioni attinenti anche alla sicurezza e, alla pacifica convivenza,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad escludere dall'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee i minori di età inferiore agli anni diciassette, nonché coloro che pur avendo un'età superiore agli anni diciassette ad inferiore agli anni 18, non abbiano presentato richiesta di protezione internazionale e non siano in possesso di idonea documentazione medica attestante l'assenza di patologie infettive in corso e l'accertamento della minore età.

G1-ter.202

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premessò che:

preso atto che il provvedimento all'articolo 1-ter introduce di fatto il potere per i Prefetti di disporre l'attivazione di strutture di accoglienza temporanee esclusivamente per i minori non accompagnati di età inferiore ai 14 anni, in pratica, secondo gli ultimi dati disponibili dal Ministero dell'interno, ben il 92,4 per cento dei minori non accompagnati giunti nel nostro paese;

rilevato che i minori stranieri non accompagnati al 15 luglio 2016 hanno raggiunto il numero di 11.520 e le principali nazionalità registrate sono quelle egiziana per il 21,5 per cento e gambiana per il 12,1 per cento;

rilevato altresì che l'attuale sistema di accoglienza, così come ridefinito dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 ed in particolare quello dell'accoglienza in teoria temporanea, è ormai al collasso e fuori

controllo, tanto che, essendo le strutture destinate all'accoglienza ormai da tempo saturate, gli stessi sindaci hanno chiesto ai rispettivi Prefetti di bloccare gli arrivi di ulteriori immigrati da ospitare nei loro comuni per ragioni attinenti anche alla sicurezza e alla pacifica convivenza,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a disporre l'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee solo se con capienza non oltre i 5 posti e non oltre il termine di quindici giorni e comunque non oltre il compimento del diciottesimo anno di età del minore.

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al capoverso 436-bis, sostituire le lettere da a) a d) con le seguenti:*

«a) per l'anno 2017, in misura pari al 20 per cento dell'importo della riduzione non applicata;

b) per l'anno 2018, in misura pari al 35 per cento dell'importo della riduzione non applicata;

c) per l'anno 2019, in misura pari al 50 per cento dell'importo della riduzione non applicata;

d) per l'anno 2020, in misura pari al 75 per cento dell'importo della riduzione non applicata;

e) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata»;

2) *sostituire il capoverso 436-ter con il seguente:*

«Per l'anno 2017 continua ad applicarsi la riduzione di cui al comma 435 che per gli anni 2015 e 2016 è stata applicata nella misura del 50 per cento nei confronti dei comuni di cui al comma 436, lettera c), fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al suddetto comma 435, nell'anno 2018 la riduzione si applica a carico degli stessi comuni in misura pari al 60 per cento, per l'anno 2019 in misura pari al 70 per cento, per l'anno 2020 in misura pari all'80 per cento e a decorrere dall'anno 2021 in misura pari al 100 per cento.»

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Ai maggiori oneri provenienti dall'attuazione del precede si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178 della legge n.190/2015, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, il Mini-

stro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

2.2

GALIMBERTI

Al comma 1, capoverso «436-bis», lettera a), sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

2.3

GALIMBERTI

Al comma 1, capoverso «436-bis», lettera b), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

2.4

GALIMBERTI

Al comma 1, capoverso «436-bis», lettera c), sostituire le parole: «75 per cento» con le seguenti: «45 per cento».

2.5

GALIMBERTI

Al comma 1, capoverso «436-bis», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), sostituire le parole: «100 per cento» con le seguenti: «60 per cento»;

b) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«e) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari all'80% dell'importo della riduzione applicata».

2.6

GALIMBERTI

Al comma 1, capoverso «436-bis», lettera d), sostituire le parole: «100 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

2.7

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per l'anno 2016 è attribuito ai comuni un contributo complessivo di 100 milioni di euro ripartito tenendo conto della verifica del gettito per l'anno 2015 derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro il 30 settembre 2016, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, la quota di tale contributo di spettanza di ciascun comune – tenendo conto della verifica del gettito per l'anno 2015 derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.34. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59».

2.0.1

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2.1.

(Disposizioni in materia di rinegoziazione dei mutui degli enti locali)

1. Le disposizioni di cui al comma 430 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si intendono estese anche ai comuni e sono prorogate al 31 dicembre 2016. Le rinegoziazioni sono finalizzate alla riduzione dei tassi di interesse applicati sulla base delle condizioni di mercato vigenti, senza il prolungamento della scadenza naturale del mutuo, se non richiesto espressamente dall'ente richiedente.

2. Gli eventuali oneri derivati dall'applicazione del comma 1 sono a carico delle risorse stanziare per le finalità di cui all'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nei limiti di 50 milioni».

2.0.2

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CASTALDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2.1.

(Disposizioni in materia di rinegoziazione ed estinzione dei mutui degli enti locali)

1. Al fine di ridurre l'indebitamento degli enti locali e liberare risorse da destinare allo svolgimento delle funzioni dei medesimi mediante lo strumento della rinegoziazione dei mutui e l'estinzione anticipata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a definire, d'intesa con l'ANCI, la Cassa depositi e prestiti e la Conferenza Stato-città e autonomie locali modalità e i criteri generali di rinegoziazione ed estinzione anticipata dei mutui in essere contratti dagli enti locali e territoriali da effettuare entro il 31 dicembre 2016. L'intesa è finalizzata a perseguire i seguenti obiettivi:

a) riapertura della rinegoziazione dei mutui non rinegoziati per tutti gli enti locali, ivi inclusi quelli contratti con la Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali e quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

b) riduzione dei tassi di interesse applicati sulla base delle condizioni di mercato vigenti, senza prolungamento della scadenza naturale del mutuo, se non richiesto espressamente dall'ente richiedente;

c) oneri della rinegoziazione a carico del bilancio dello Stato;

d) estinzione anticipata dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti con applicazione, ai fini della penale di recesso, del tasso di interesse pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella dell'ammortamento del debito da estinguere, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma dell'estinzione;

e) estinzione anticipata dei mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze senza applicazione di alcuna penale di recesso.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni previste dall'intesa di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse a disposizione della società SGA, acquisita dal Ministero dell'economia e finanze ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 30 giugno 2016, n. 119, nei limiti di 250 milioni di euro».

2.0.3

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Disciplina delle Elezioni Provinciali per l'anno 2016)

All'articolo 1, comma 79, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) limitatamente per l'anno 2016, nel mese di ottobre per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2016."».

2.0.4

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Regolazione di contributi arretrati ai comuni sedi di uffici giudiziari)

1. Ai comuni sedi di Uffici giudiziari è attribuito un contributo nel complessivo importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2025 a titolo di concorso dello Stato alle spese di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392 sostenute dai medesimi comuni fino al 31 agosto 2015. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 settembre 2016, sono stabilite le modalità per il riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo conto delle spese sostenute dai comuni interessati e dei contributi erogati dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 392 del 1941.

2. Entro il 31 ottobre 2016 il Ministero della giustizia eroga ai comuni l'importo di 200 milioni di euro tratto dalle disponibilità del ministero stesso, sulla base dei criteri di cui al provvedimento indicato al comma 1.

3. Gli enti che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di ristoro ai sensi dei precedenti commi, incassano la quota in conto residuo. L'eventuale maggior residuo attivo viene rideterminato solo alla corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata».

Conseguentemente all'articolo 19, comma 1:

- prima delle parole: «4 e 12» è inserita la parola: «1,»;
- alla lettera a), l'importo ivi indicato è aumentato di 30 milioni di euro;
- alla lettera b) l'importo ivi indicato è aumentato di 30 milioni di euro per ciascun esercizio.

Alla rubrica dell'articolo 19 le parole: «Fondo contenziosi e Valle d'Aosta» sono abolite.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede, a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio

2016, n. 59. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2-bis.

2-bis.0.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.

(Rateizzazione enti locali per recupero somme

1. All'articolo 1, comma 128 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, terzo periodo la parola: "massimo" è soppressa e alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: "Il periodo di rateizzazione è esteso a dieci anni nel caso in cui, al 1° gennaio 2016, l'importo delle somme residue a debito di cui al terzo periodo superi il due per cento delle entrate correnti di ciascun ente interessato, così come risultanti dal certificato consuntivo relativo all'anno 2014."».

2-bis.0.2

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.

(Interventi sulle entrate comunali)

1. Alla fine del comma 9-*quinquies* dell'articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto il seguente periodo: "Con riferimento all'anno 2015, è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 65 milioni di euro da ripartirsi secondo i criteri già adottati per il 2014 ai sensi del presente comma, tenendo altresì conto del gettito derivante dalle disposizioni di cui al periodo precedente, rilevato per lo stesso 2015. Entro il termine del 10 settembre 2016, il Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, determina con decreto di natura non regolamentare il riparto delle somme di cui al periodo precedente".

2. All'articolo 1, comma 20 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è abolito.

3. All'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è infine aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2017, i comuni possono affidare, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti".

4. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è così sostituito:

"«Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

e) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicata all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

f) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni».

2-bis.0.3

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.

(Ristrutturazione del debito dei Comuni)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei prestiti obbligazionari emessi dai Comuni aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera a), contratti dai Comuni.

2. Per il riacquisto da parte dei Comuni dei titoli obbligazionari da essi emessi ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera A), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero a valere sulle relative disponibilità, fino ad un importo complessivo di 100 milioni di euro è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali derivanti ai comuni dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso degli esercizi 2013 e 2014, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2015 presentino le seguenti caratteristiche: 1) vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari comunali in circolazione pari o superiore a 10 milioni di euro.

6. I Comuni possono chiedere la ristrutturazione del debito di cui al comma 1, trasmettendo entro il 20 settembre 2016 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro Direzione II, con certificazione congiunta del Sindaco e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4.

7. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera A) avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli comuni.

8. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni comune si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 20 ottobre 2016, si provvede alla individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a riacquistare i buoni ordinari comunali emessi dai comuni individuati come idonei a norma del comma 4 attraverso l'emissione di un mutuo da rimborsare in venti/trenta rate annuali di importo costante, il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze; come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito

11. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 aprì complessivamente a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59».

2-bis.0.4

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.

(Disposizioni in materia di entrate comunali)

1. Al comma 9-*quinquies* dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento all'anno 2015, è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 65 milioni di euro da ripartirsi secondo i criteri già adottati per il 2014 ai sensi del presente comma, tenendo altresì conto del gettito derivante dalle disposizioni di cui al periodo precedente, rilevato per lo stesso 2015. Entro il termine del 10 settembre 2016, il Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, determina con decreto di natura non regolamentare il riparto delle somme di cui al periodo precedente"».

2-bis.0.5

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.

(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di iscrizione nel catasto delle piattaforme petrolifere installate nel mare territoriale e di assoggettamento delle stesse alle imposte locali sugli immobili)

1. Al comma 21 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: "21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo, delle costruzioni e delle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionanti allo specifico processo produttivo. Tale ultima esclusione non opera in riferimento alle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale".

2. Alla lettera a), dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza" sono aggiunte le seguenti: "nonché le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale".

3. Ai fini del presente articolo le piattaforme petrolifere, come inventariate dall'istituto Cartografico della Marina, sono classificate nella categoria catastale D/7. In mancanza di definizione della rendita catastale, la base imponibile delle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale, classificate nella categoria D/7 è costituita dal valore di bilancio, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, articolo 6, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359».

2-bis.0.6

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.

(Disposizioni in materia di entrate comunali)

1. Al comma 9-*quinqies* dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento all'anno 2015, è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 65 milioni di euro da ripartirsi secondo i criteri già adottati per il 2014 ai sensi del presente comma, tenendo altresì conto del gettito derivante dalle disposizioni ai cui al periodo precedente, rilevato per lo stesso 2015. Entro il termine del 10 settembre 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, determina con decreto di natura non regolamentare il riparto delle somme di cui al periodo precedente"».

2-bis.0.200

COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

*(Norme relative alla disciplina del dissesto
delle amministrazioni comunali)*

Dopo il comma 9-*bis* dell'articolo 243-*bis* del Testo Unico Enti Locali (TUEL) sono aggiunti i seguenti:

"9-*ter*. Gli enti che hanno dichiarato il dissesto e che non hanno approvato l'ipotesi bilancio stabilmente riequilibrato, approvano, in deroga alle disposizioni vigenti, la delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, sulla base dei preconsuntivi riferiti agli esercizi oggetto dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

9-*quater*. Gli Enti dissestati sono obbligati a scrivere nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, la quota di disavanzo, come determinato nella delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in quote costanti ed in applicazione del decreto del 5 aprile 2015 per la durata di anni 30.

9-*quinquies*. Il disavanzo come iscritto dovrà essere coperto con entrate proprie. L'ente ha la possibilità in deroga alla normativa vigente di utilizzare entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, proventi che dovranno essere accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011"».

Art. 3.

3.1

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2016 è assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate complessivamente di 16 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tale contributo è necessario per assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario del bilancio del Comune dell'Aquila, nonché per assicurare la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani».

3.2

GALIMBERTI

Al comma 1, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «25 milioni».

3.3

GALIMBERTI

Al comma 1, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «20 milioni».

3.4

BLUNDO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) esigenze connesse alla gestione del patrimonio artistico e architettonico e alla sua valorizzazione culturale».

3.5

BLUNDO

Al comma 1-bis, lettera a), alinea, dopo il terzo periodo; aggiungere il seguente: «La demolizione dei fabbricati condominiali danneggiati dal sisma, ai fini della ricostruzione, non determina l'estinzione del condominio anche nei casi in cui il progetto di ricostruzione preveda la modifica dell'edificio condominiale o delle singole unità immobiliari. Alla chiusura dei lavori di ricostruzione l'amministratore condominiale provvede a consegnare a ciascun condominio l'unità immobiliare dell'edificio ricostruito di cui è proprietario esclusivo, corrispondente a quella dell'edificio demolito di cui godeva prima del sisma. La demolizione del fabbricato condominiale non ne comporta la cancellazione dal catasto urbano e sia le parti comuni che le unità immobiliari esclusive dell'edificio ricostruito conservano i dati catastali che li identificavano prima del sisma con l'unico obbligo per il condominio di procedere agli aggiornamenti della documentazione catastale conseguenti alle modifiche apportate con i lavori di ricostruzione».

3.6

BLUNDO

Sostituire il comma 1-ter con i seguenti:

«1-ter. All'articolo 67-*quater*, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Decorso inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida, mediante procedimento di appalto pubblico, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri".

1-ter. 1. All'articolo 11-*bis* della legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione pri-

vata, emessi dal direttore dei lavori, successivi al primo SAL, vengono effettuati, dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, solo al fronte di copia del bonifico bancario vidimato dall'istituto di credito con cui si attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture dei fornitori e dei subappaltatori relative ai lavori effettuati nel precedente SAL, ed anche l'ultimo SAL";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di inadempienza da parte delle imprese appaltatrici nel pagamento dei fornitori e dei subappaltatori, il presidente del consorzio, l'Amministratore del condominio, o il proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, dovranno procedere al pagamento diretto dei fornitori e dei subappaltatori per importo ad ognuno di essi dovuti"».

3.7

BLUNDO

Al comma 1-ter, alinea, sostituire la parole: «il comune» con le seguenti: «il Sindaco o persona da lui delegata,».

3.8

BLUNDO

Al comma 1-ter, sostituire le parole: «con i procedimenti in essere per la ricostruzione privata,» con le seguenti: «mediante gare ad evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente dettata dal codice degli appalti,».

3.9

BLUNDO

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «L'istruttoria delle pratiche presso gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) deve essere espletata entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Decorso il predetto termine, ai medesimi fini è consentito il ricorso, con appositi contratti, a professionisti esterni qualificati».

3.10

BLUNDO

Al comma 2-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché, provvedono a segnalare eventuali irregolarità registrate nello stato di avanzamento dei lavori, ovvero le difficoltà registrate nell'esecuzione degli stessi».

3.11

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 2-bis, aggiungere, il seguente:

«2-ter. Sino al 31 dicembre 2017, per i comuni ricadenti nel cratere sismico è concessa una deroga alla costituzione della Centrale Unica di Committenza tra più comuni di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

3.12

ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 2-bis, aggiungere, il seguente:

«2-ter. Su richiesta del subappaltatore, è fatto obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori per tutti i lavori di ricostruzione connessi al sisma del 6 aprile 2009, con le modalità previste per il pagamento dei stati avanzamento lavori (S.A.L.) ovvero attraverso l'inserimento all'interno dei singoli stati di avanzamento le fatture dei subappaltatori corrispondenti ai lavori effettuati fino alla concorrenza del pagamento previsto nel contratto di subappalto. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore (DURC) e alla vidimazione delle fatture dal direttore dei lavori alla stregua della procedura prevista per il pagamento delle fatture degli appaltatori».

ORDINE DEL GIORNO

G3.200

Giovanni MAURO, Mario FERRARA

Il Senato,

premesso che:

le problematiche relative al controllo del rischio sismico, soprattutto nei territori che negli anni sono stati maggiormente interessati al fenomeno, sono avvertite come sempre più di elevato interesse e impongono più efficaci strategie anche di lungo respiro;

ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, in relazione alla inderogabilità degli interventi programmati nel settore della prevenzione, del monitoraggio e dei modelli applicati riconducibili al rischio sismico sui territori più vulnerabili appare necessario rinvenire congrue risorse finanziarie per portare a buon fine detti interventi;

impegna il Governo:

a reperire risorse pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 provvedendo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del Programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2016-2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

EMENDAMENTI

Art. 3-bis.

3-bis.1

GAETTI

Al comma 2, sostituire le parole: «e Reggio Emilia», con le seguenti: «, Reggio Emilia e Mantova».

3-bis.2

Giovanni MAURO, Mario FERRARA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In relazione alla inderogabilità degli interventi programmati nel settore della prevenzione, del monitoraggio e dei modelli applicati riconducibili al rischio sismico sui territori più vulnerabili, al fine di assicurare la massima funzionalità, così come determinato all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le disponibilità di cui alla predetta legge sono integralmente ripristinate ed integrate per l'importo totale di 1,5 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018.

All'onere derivante per la relativa copertura pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del Programma "fondi di riserva e speciali" della Missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per gli anni 2016-2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del lavoro e delle politiche sociali».

3-bis.0.1

STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere, il seguente:

«Art. 3-ter.

(Disposizioni in favore dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira colpiti dal tornado dell'8 luglio 2015)

1. Con riferimento alla Dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2015, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, in favore della Regione Veneto, per far fronte ai danni al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, causati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira, in provincia di Venezia, come emergono dalla ricognizione effettuata da parte del Commissario delegato, in attuazione della lettera *d*) del comma 2., dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

3-bis.0.2

BONFRISCO

Dopo l'articolo, aggiungere, il seguente:

«Art. 3-ter.

(Disposizioni concernenti le imprese danneggiate dagli eventi calamitosi dell'8 luglio 2015)

1. Per la determinazione del valore della produzione relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive del 2016, sono interamente ammesse in deduzione le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione sostenute dalle imprese per il ripristino di beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi l'8 luglio 2015, indipendentemente che tali spese risultino nel bilancio imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 300 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.».

Art. 4.

4.1

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «relative a calamità o cedimenti» sono soppresse;

b) al secondo periodo, le parole: «conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali» sono soppresse;

c) al terzo periodo, le parole: «Le calamità naturali, o i cedimenti strutturali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli eventi oggetto delle sentenze».

Conseguentemente dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1.1. Gli oneri finanziari derivanti da sentenze esecutive di risarcimento o da accordi transattivi ad esse collegate, nonché quelli derivanti dall'esercizio dell'azione di rivalsa di cui all'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che rimangono effettivamente a carico degli enti locali per importi superiori al 10 per cento della spesa corrente sostenuta, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, possono essere finanziati attraverso l'assunzione di appositi mutui rimborsabili nel limite massimo di trenta anni. L'importo dei mutui di cui al periodo precedente non rileva ai fini del raggiungimento dei limiti di indebitamento previsti dalle leggi vigenti».

Conseguentemente la rubrica dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente: «Articolo 4. Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive».

4.3

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro dell'interno presenta al Parlamento apposita relazione sull'utilizzo e la ripartizione delle risorse di cui al comma 2».

ORDINI DEL GIORNO

G4.200

CONTE, DALLA TOR

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2495 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113; recante misure finanziarie urgenti per gli enti-territoriali e il territorio»,

premesso che:

l'articolo 4 prevede la creazione di un Fondo dotato di 20 milioni per ciascuno degli anni 2016-2019 destinato alla copertura dei contenziosi giudiziari che vedono i comuni soccombenti e quindi obbligati ad un risarcimento;

tale fondo è destinato a comuni che si trovino a dover sostenere spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali verificatisi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge o ad accordi transattivi ad esse collegate, il cui onere risarcitorio sia superiore alla metà del proprio bilancio di parte corrente come risultante dai rendiconti dell'ultimo triennio;

l'intervento è destinato ad evitare il dissesto finanziario di comuni che si trovano a dover sostenere spese per condanne relative a eventi calamitosi verificati si talvolta diversi anni prima;

impegna il Governo:

in considerazione dell'ampia platea di enti locali interessati dalla norma in questione, a valutare l'opportunità di ampliare la dotazione del Fondo attraverso un apposito stanziamento nella prossima legge di stabilità.

G4.201

CONTE, DALLA TOR

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2495 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premessi che:

l'articolo 4 prevede la creazione di un Fondo dotato di 20 milioni per ciascuno degli anni 2016-2019 destinato alla copertura dei contenziosi giudiziari che vedono i comuni soccombenti e quindi obbligati ad un risarcimento;

tale fondo è destinato a comuni che si trovino a dover sostenere spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali verificatisi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge o ad accordi transattivi ad esse collegate; il cui onere risarcitorio sia superiore alla metà del proprio bilancio di parte corrente come risultante dai rendiconti dell'ultimo triennio;

l'intervento è destinato ad evitare il dissesto finanziario di comuni che si trovano a dover sostenere spese per condanne relative a eventi calamitosi verificati si talvolta diversi anni prima;

a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 24 ottobre 2007, n. 348, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per violazione dell'articolo 111 della Costituzione, con la conseguenza dell'illegittimità costituzionale anche dell'articolo 37, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico delle espropriazioni per pubblica utilità), con la conseguenza, non senza notevoli e pesanti implicazioni in ordine alla quantificazione del quantum risarcitorio, che le indennità espropriative, anche per eventuali procedimenti in itinere, debbano essere commisurate al valore venale del bene al momento della sua acquisizione, con ciò determinando un inevitabile aumento dei costi previsti;

l'articolo 1 comma 2 lettera *d*) del decreto legge 19 giugno 2015, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ha tenuto conto di queste situazioni, delle quali le amministrazioni locali non possono essere considerate responsabili, prevedendo l'attribuzione di spazi finanziari, necessari per realizzare la copertura di suddetti oneri di esproprio,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere le previsioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge in esame anche alle soccombente relative a procedure di esproprio sia per gli espropri relativi ai soli piani per gli insediamenti produttivi sia per gli altri tipi di esproprio, ed ampliare, sempre in favore dei comuni soccombenti in materia di esproprio le possibilità offerte dall'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che prevede l'attribuzione di spazi finanziari, necessari per realizzare la copertura dei suddetti oneri di esproprio, prevedendo che tali spazi siano «residuali» rispetto alle altre finalità ed introducendo un regime di compensazione qualora una finalità abbia ancora disponibili i propri spazi e un'altra li abbia invece esauriti.

G4.202

BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Il Senato,

in sede di esame della Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio,

premesso che:

l'8 luglio 2015 alcuni territori del Veneto sono stati investiti da gravi eventi atmosferici per i quali è stata dichiarata lo stato di calamità naturale;

molte imprese hanno subito danni rilevanti a seguito di tali eventi compromettendo la produzione e le prospettive economiche delle stesse imprese;

considerato che:

le stesse imprese rivestono un ruolo essenziale per il tessuto economico e sociale di quei territori;

i danni subiti comprometterebbero l'attività di tali aziende e di conseguenza le capacità di reddito di molte famiglie;

impegna il Governo:

ad adottare immediate misure al fine di ammettere in deduzione dalla determinazione del valore della produzione relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive del 2016, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione sostenute dalle imprese per il ripristino di beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi l'8 luglio 2015, indipendentemente che tali spese risultino nel bilancio imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

EMENDAMENTI

Art. 5.

5.1

GALIMBERTI

Al comma 1, capoverso «459», sostituire le parole: «la somma spettante, nel limite di euro 100.000 per ciascuna delle vittime» con le seguenti: «una somma non inferiore a euro 200.000 per ciascuna delle vittime e in favore di coloro che hanno riportato lesioni gravi e gravissime».

5.2

DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), nuovo comma «462», sostituire le parole: «acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440» con le seguenti: «acquisito il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché il parere dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611».

Art. 5-bis.

5-bis.1

GALIMBERTI

Al comma 3, sopprimere le parole: «, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità».

5-bis.2

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità».

5-bis.3

CIOFFI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e tenuto conto dello stato di effettiva necessità».

5-bis.0.1

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

(Disposizione urgente a favore dei comuni della regione Sardegna colpiti dagli incendi del luglio 2016)

1. Al fine del superamento dell'emergenza incendi che ha colpito la Sardegna nel mese di luglio 2016, le spese relative agli interventi realizzati dai comuni nelle aree interessate dal fuoco sono escluse dal calcolo del saldo di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a 4 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59».

Art. 6.

6.1

GALIMBERTI

Al comma 1 sostituire le parole: «31 ottobre» con le seguenti: «31 dicembre».

6.2

GALIMBERTI

Al comma 1 sostituire le parole: «31 ottobre» con le seguenti: «30 novembre».

6.3

GALIMBERTI

Al comma 1 sostituire le parole: «30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2017 e fino al 31 dicembre 2020».

6.4

GALIMBERTI

Al comma 1 sostituire le parole: «30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020» con le seguenti: «30 giugno 2018 e fino al 30 giugno 2021».

6.5

ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La restituzione del debito per i finanziamenti contratti ai sensi delle disposizioni normative di cui al primo periodo è posta a carico dello Stato per le quote capitale e interessi, secondo i piani di ammortamento definiti nei contratti

di finanziamento, da corrispondere ai soggetti finanziatori secondo le scadenze previste nel presente comma».

Conseguentemente,

al comma 3, sopprimere il secondo periodo;

al comma 4, dopo le parole: «Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1» inserire le seguenti: «, per la parte relativa alla quota interessi,»

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4.1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, per la parte relativa alla quota capitale, valutati complessivamente in 100 milioni di euro per l'anno 2016, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

6.6

GALIMBERTI

Al comma 4-bis sostituire le parole: «nel comune di Offlaga, in provincia di Brescia» con le seguenti: «in tutti i territori colpiti dal sisma».

ORDINE DEL GIORNO

G6.200

ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sedi di esame del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio,

premessi che:

l'articolo 6 prevede il differimento del rimborso dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria;

nell'ambito delle prime misure adottate per far fronte all'emergenza terremoto si è provveduto a sospendere il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

successivamente sono stati disposti finanziamenti agevolati in favore delle imprese e lavoratori autonomi per il pagamento di tali tributi, contributi previdenziali e premi, prevedendo la stipula di mutui con gli istituti di credito definendo apposite convenzioni tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana;

la restituzione delle rate dei mutui è stata più volte prorogata comprendo la parte interessi con risorse statali;

la proroga prevista dall'articolo 6 prevede il pagamento della rata in scadenza il 30 giugno 2016 al 31 ottobre 2016 e i pagamenti delle successive rate al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020;

il terremoto del 20 e 29 maggio 2012, di magnitudo 5,9, è stato devastante soprattutto per l'estensione del territorio colpito – che ha interessato la regione Emilia Romagna, per le province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, la regione Lombardia, per la provincia di Mantova, la regione Veneto, per e la provincia di Rovigo – nonché per la durata della sequenza sismica e del ripetersi delle scosse che hanno tenuto in allarme gli abitanti della zona e le attività produttive per molti mesi;

le aziende hanno avuto problemi enormi per risollevarsi, anche perché il periodo della ricostruzione è coinciso con uno dei periodi di crisi economica più gravi della nostra storia, pertanto la restituzione delle somme dovute, anche se rateizzate, rischia di compromettere la ripresa economica dell'area danneggiata,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel prossimo provvedimento utile, di prevedere disposizioni volte a porre a carico dello Stato anche la parte capitale dei finanziamenti contratti con gli istituti di credito da parte dei soggetti danneggiati dal terremoto del maggio 2012, per il pagamento dei tributi contribuiti e premi assicurativi differiti.

EMENDAMENTI

6.0.1

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. Per l'anno 2016, per fare fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici del giorno 5 settembre 2015 alle imprese agricole che svolgono la propria attività nei territori delle province di Modena e Ferrara, anche in considerazione del fatto che nei suddetti territori è in vigore lo stato di emergenza a seguito dei terremoti del maggio 2012, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro. Le suddette imprese possono accedere ai benefici secondo i criteri e le modalità stabiliti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.2

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. Le imprese agricole che svolgono la propria attività nei territori delle province di Modena e Ferrara, colpite dall'eccezionale evento atmosferico del giorno 5 settembre 2015, anche in considerazione del fatto che nei suddetti territori è in vigore lo stato di emergenza a seguito dei terremoti del maggio 2012, possono accedere ai benefici previsti dal comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 2014, n. 93.

Art. 6-bis.

6-bis.1

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE STOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Gli incarichi di medico del Servizio Sanitario, conferiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dal Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile — ai sensi dell'articolo 34, decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, sono trasformati in incarichi ad esaurimento. Dall'applicazione delle disposizioni di cui presente comma, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6-bis.2

BLUNDO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le motivazioni di cui al comma precedente e al fine di diminuire la carenza di organico esistente è autorizzata, in via eccezionale e in deroga alle normative vigenti, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di ulteriori 500 unità per l'anno 2017, attingendo in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. In caso di incapienza della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titolo ed accertamento dell'idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, si attinge dalla sola graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4° serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. A tale scopo il termine di validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008 è prorogato al 31 dicembre 2007. Al relativo onere, pari ad euro 20.413.340 a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma »Fondi di ri-

serva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

6-bis.3

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per le motivazioni di cui al comma precedente e al fine di diminuire la carenza di organico esistente, è autorizzata, in via eccezionale e in deroga alle normative vigenti, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di ulteriori 500 unità per l'anno 2017, attingendo in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. In caso di incapienza della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell'idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale; n. 72 dell'11 settembre 2007, si attinge dalla sola graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.

A tale scopo il termine di validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008 è prorogato al 31 dicembre 2007. AI relativo onere, pari ad euro 20.413.340 a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

6-bis.4

BLUNDO

Al comma 3, le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni».

Conseguentemente, al comma 4, le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni».

6-bis.5

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Al comma 3, le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni».

Conseguentemente, al comma 4 dell'articolo 6-bis le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni».

ORDINI DEL GIORNO

G6-bis.200

MORONESE

Il Senato,

nell'ambito dell'esame del disegno di legge Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio,

premesso che:

l'articolo 6-*bis* definisce Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

considerato che:

ancora oggi si registrano discriminazioni di trattamento tra vigili del fuoco e le altre forze di polizia sia con riferimento all'inquadramento contrattuale retributivo sia con riferimento al coinvolgimento delle organizzazioni sindacali;

si impegna il Governo:

a) ad assumere apposite iniziative anche di carattere normativo al fine di garantire;

b) al Corpo nazionale dei vigili del fuoco risorse strumentali adeguate alle funzioni svolte;

c) l'equiparazione rispetto agli altri corpi ad ordinamento civile in termini di inquadramento contrattuale, retributivo e pensionistico;

d) pari coinvolgimento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del corpo dei vigili del fuoco, in occasione della predisposizione del documento di programmazione economica finanziaria.

G6-bis.201

BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio,

premessi che:

alla luce degli ultimi eventi che hanno sconvolto la comunità europea in seguito ai ripetuti attacchi terroristici che minano la sicurezza dei cittadini;

è possibile procedere all'assunzione di nuovo personale per i corpi di polizia per rafforzare il livello della sicurezza pubblica;

impegna il Governo:

ad adottare adeguate misure finalizzate all'assunzione e al reclutamento nel periodo 2017-2020 di complessive 32000 unità di personale da impiegare nei ruoli della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri.

EMENDAMENTI

6-bis.0.1

BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Potenziamento del comparto sicurezza)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica è autorizzata, per ciascuno degli anni del periodo 2017-2020, l'assunzione, nei rispettivi ruoli iniziali, di 4.000 unità nella Polizia di Stato e 4.000 unità nell'Arma dei Carabinieri attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori di precedenti concorsi. Per gli eventuali posti residui, 1^a Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri sono autorizzate, rispettivamente, a bandire concorsi ai sensi dell'articolo 2199, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 66 del 2010.

2. Con provvedimenti dei Ministeri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del comma 1.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 250 milioni per l'anno 2017, 500 milioni per l'anno 2018, 750 milioni per l'anno 2019 e 1.000 milioni a decorrere dal 2020. A decorrere dal 1° gennaio 2017 i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato *C-bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, sono ridotti in misura tale da conseguire maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro per l'anno 2017, a 500 milioni di euro per l'anno 2018, a 750 milioni per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione

del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati».

6-bis.0.2

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-ter.

*(Rinegoziazione mutui accordati dalla Cassa
depositi e prestiti agli enti territoriali)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui accordati agli enti territoriali in data antecedente il 31 dicembre 2015.

2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse applicato ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.

3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario».

6-bis.0.3

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Misure urgenti per la funzionalità della Polizia Locale)

1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa ed operativa della Polizia Locale operante sul territorio italiano, garantire adeguati *standard* operativi e livelli di efficienza ed efficacia rispondenti alle rinnovate esigenze di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, anche a seguito del-

l'allarme terrorismo, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riforma della legge 7 marzo 1986, n. 65, e al nuovo inquadramento della polizia locale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) inquadramento come Forza di polizia ad ordinamento civile e conseguente inserimento nel comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;

b) superamento dei limiti spazio temporali della qualifica di polizia giudiziaria;

c) rientro nella disciplina pubblicistica del contratto di lavoro;

d) equiparazione dei profili previdenziali ed assistenziali a quelli previsti per le Forze di polizia dello Stato;

e) armonizzazione dei compiti, delle funzioni, delle qualifiche e delle strutture della polizia locale con quelli delle Forze di polizia ad ordinamento civile che rispecchi le nuove esigenze funzionali e strumentali, con particolare riferimento ai patti per la sicurezza;

f) riordino della dirigenza interna della polizia locale in base alla normativa in vigore per le Forze di polizia ad ordinamento civile e conseguente inapplicabilità delle disposizioni relative all'assunzione di dirigenti provenienti da altre amministrazioni a tempo determinato, ovvero a contratto.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli organi centrali della Polizia locale e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale".

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 1 milione di euro l'anno a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016,

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

6-bis.0.4

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Misure urgenti per la funzionalità della Polizia Locale)

1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa ed operativa della Polizia Locale operante sul territorio italiano, garantire adeguati *standard* operativi e livelli di efficienza ed efficacia rispondenti alle rinnovate esigenze di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, anche a seguito dell'allarme terrorismo, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riforma della legge 7 marzo 1986, n. 65, e al nuovo inquadramento della polizia locale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) inquadramento come Forza di polizia ad ordinamento civile e conseguente inserimento nel comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
- b) superamento dei limiti spazio temporali della qualifica di polizia giudiziaria;
- c) rientro nella disciplina pubblicistica del contratto di lavoro;
- d) equiparazione dei profili previdenziali ed assistenziali a quelli previsti per le Forze di polizia dello Stato;
- e) armonizzazione dei compiti, delle funzioni, delle qualifiche e delle strutture della polizia locale con quelli delle Forze di polizia ad ordinamento civile che rispecchi le nuove esigenze funzionali e strumentali, con particolare riferimento ai patti per la sicurezza;
- f) riordino della dirigenza interna della polizia locale in base alla normativa in vigore per le Forze di polizia ad ordinamento civile e conseguente inapplicabilità delle disposizioni relative all'assunzione di dirigenti provenienti da altre amministrazioni a tempo determinato, ovvero a contratto.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli organi centrali della Polizia locale e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive mo-

dificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale"«.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 1 milione di euro l'anno a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6-bis.0.5

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Misure urgenti per la funzionalità della Polizia Locale)

1. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro l'anno a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 7.

7.1

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Eliminazione sanzioni per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015».

7.2

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

All'articolo 7, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a –statuto ordinario e delle Regioni-Sicilia e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«Eliminazione sanzioni per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015».

7.3

D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE

All comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* «La sanzione di cui al comma 26, lettera a)» *sono sostituite dalle seguenti:* «Le sanzioni di cui al comma 26, lettere da a) a d)» *e la parola:* «trova» *è sostituita da:* «trovano»;

b) *sono aggiunti, in fine, i seguente commi:*

«1-*bis*. In deroga all'articolo 40, comma 3-*quinqües*, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, il mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2015 non esclude la possibilità, per le città metropolitane, di erogare nel 2016 le risorse aggiunti ve destinate alla contrattazione integrativa, già previste nel bilancio di previsione 2015, nonché di prevederle per il 2016, nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni.

1-*ter*. Il comma 4 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato».

Conseguentemente, nella rubrica sostituire le parole: «sanzione economica» con la seguente: «sanzione».

7.4

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «La sanzione di cui al comma 26, lettera a) con le seguenti: "Le sanzioni di cui al comma 26 lettere da a) a d)" e la parola: "trova" con la seguente: "trovano"»;

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. In deroga all'articolo 40, comma 3-*quinqües*, del decreto legislativo 10 marzo 2001, n. 165, il mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2015 non esclude la possibilità, per le città metropolitane, di erogare nel 2016 le risorse aggiuntive destinare alla contrattazione integrativa, già previste nel bilancio di previsione 2015, nonché di prevederle per il 2016, nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni.

1-*ter*. Il comma 4 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato».

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: «sanzione economica» con la seguente: «sanzioni».

7.5

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, sostituire le parole: «La sanzione di cui al comma 26, lettera a) con le seguenti: "Le sanzioni di cui al comma 26 lettere da a) a d)" e la parola: "trova" con la seguente: "trovano"».

Conseguentemente, aggiungere, infine, i seguenti commi:

«1-bis. In deroga all'articolo 40, comma 3-*quies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2015 non esclude la possibilità, per le città metropolitane, di erogare nel 2016 le risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa, già previste nel bilancio di previsione 2015, nonché di prevederle per il 2016, nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di-personale dalle vigenti disposizioni.

1-ter. Il comma 4 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato».

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: «sanzione economica» *con la seguente:* «sanzioni».

7.6

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «La sanzione di cui al comma 26, lettera a)» *con le seguenti:* «Le sanzioni di cui al comma 26».

7.7

D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «la sanzione» *con le seguenti:* «le sanzioni».

b) *dopo le parole:* «lettera a)», *aggiungere le seguenti:* «b) e d)».

7.8

URAS, DE PETERIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: "Per gli anni 2014 e 2015," sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2014 e 2015 e 2016"».

7.9

GALIMBERTI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

7.10

GALIMBERTI

Al comma 2, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

7.11

D'ANNA, MILO

Al comma 3, dopo le parole: «edilizia scolastica sostenute nell'anno 2015», aggiungere le seguenti: «e alle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da fondi comunitari compresi nella programmazione 2007-2013».

7.12

D'ANNA, MILO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 31, comma 26 della legge 12 novembre 2011 n. 183, è soppressa la lettera d)».

7.13

MALAN

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 31 comma 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183:

a) alla lettera a), dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: "Per l'anno 2015, tale sanzione si applica nella misura del 20 per cento della differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque non può risultare superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate dall'ente locale inadempiente, come risultanti dall'ultimo rendiconto disponibile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai casi di mancato rispetto dell'obiettivo programmatico riferiti ad esercizi finanziari anteriori al 2015 ed emersi successivamente, per i quali l'applicazione della sanzione non sia ancora avvenuta o sia avvenuta in data successiva al 31 ottobre 2015";

b) alla lettera c) è aggiunto il seguente periodo: "Con riferimento all'anno 2015 o agli esercizi di cui al terzo periodo della lettera a) non si applica la sanzione di cui alla presente lettera.". Alla lettera d) è aggiunto il seguente periodo "Con riferimento all'anno 2015 o agli esercizi di cui al terzo periodo della lettera a) non si applica la sanzione di cui alla presente lettera".

c) Dopo la lettera e) aggiungere il seguente periodo: "Tali sanzioni non si applicano agli enti locali, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei casi in cui lo sfioramento sia stato determinato:

a) dalla mancata riscossione di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di altre amministrazioni pubbliche;

b) dalle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da fondi comunitari compresi nella programmazione 2007-2013;

c) dalle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da mutui concessi dalla Banca europea degli investimenti (BEI);

d) dalle quote dei pagamenti per interventi di edilizia scolastica sostenute nel corso del 2015 rilevanti ai fini del conseguimento del saldo finanziario;

e) dalla mancata indicazione tra le voci rilevanti ai fini del rispetto dell'obiettivo, delle entrate da dismissioni societarie in applicazione della lettera d) del comma 609 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014;

f) da imputazione di spese dovute a trattenute per alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2014 intervenute nel 2015, nonché al recupero delle anticipazioni di gettito TASI 2014 di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 9 maggio 2014, n. 88;

g) a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali".

5-ter. Per l'anno 2016, in deroga a quanto disposto dall'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il pagamento delle risorse finanziarie dovute dal Ministero dell'interno agli enti locali, a qualsiasi titolo maturate alla data del 31 luglio 2016, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale, è effettuato entro il 15 agosto 2016.

5-quater. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, dopo il comma *1-ter* è aggiunto il seguente:

"*1-quater.* Qualora tra le parti in causa vi sia un ente territoriale, di cui all'articolo 114, comma 2, della Costituzione, questo è esentato dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali».

7.14

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* Per il 2016, alle province, alle città metropolitane e alle regioni che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 sono corrisposti premi attraverso l'aumento del Fondo di solidarietà comunale, ripartito secondo i criteri previsti dal comma *380-ter*, lettera *b*), dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, tenuto anche conto del residuo fiscale positivo, al fine di premiare i Comuni che presentano un residuo fiscale positivo.

7-ter. Ai maggiori oneri provenienti dall'attuazione del precedente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178 della legge n.190/2015, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

7.15

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* Per il 2016, alle province, alle città metropolitane e alle regioni che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 sono corrisposti premi, tenuto conto dei costi e dei fabbisogni *standard*, attraverso l'aumento del Fondo di solidarietà comunale, ripartito secondo i criteri previsti dal comma *380-ter*, lettera *b*), dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

7-ter. Ai maggiori oneri provenienti dall'attuazione del precedente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178 della legge n. 190/2015, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

7.16

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Per il 2016, alle province, alle città metropolitane e alle regioni che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 sono corrisposti premi, in considerazione dei costi e dei fabbisogni *standard*, attraverso l'aumento del Fondo di solidarietà comunale, ripartito secondo i criteri previsti dal comma 380-ter, lettera b), dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, tenuto anche conto del residuo fiscale positivo, al fine di premiare i Comuni che presentano un residuo fiscale positivo.

7-ter. Ai maggiori oneri provenienti dall'attuazione del precedente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178 della legge n.190/2015, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

7.17

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai comuni capo luogo, non rientranti nelle aree metropolitane, sottoposti a scioglimento ai sensi degli articoli 52, comma 2 e 141, comma 1, lettera b) nn. 3 e 4, nonché lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015, nel limite del 10 per cento degli obiettivi».

7.18

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 40, comma 3-*quiquies*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le parole: "e del patto di stabilità" sono soppresse».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Eliminazione sanzioni per le città metropoli e le province che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015».

7.19

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Alle Province delle Regioni a statuto ordinario non si applicano altresì le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Eliminazione sanzioni per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015».

ORDINI DEL GIORNO

G7.200

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante la «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premessi che:

l'articolo 7 del provvedimento stabilisce una completa rideterminazione delle sanzioni per le città metropolitane, le province e i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015;

il nuovo articolo ora prevede l'attenuazione delle sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015, escludendo in particolare l'applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo;

prevede poi l'esclusione, a decorrere dal 2016, della possibilità di sanzionare province e regioni a statuto ordinario non rispettosi del patto di stabilità fino al 2015;

prevede altresì una serie di esclusioni, per i comuni, dall'applicazione delle sanzioni, quali la sanzione riguardante le risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo, la cui riduzione deve essere pari al 30 per cento della differenza tra il saldo obiettivo del 2015 e il saldo conseguito nello stesso anno;

sono stati infine esclusi dalle sanzioni anche i comuni che hanno sfiorato il patto, ma che risultano estinti in seguito a fusioni e la possibilità, per le province e le città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità 2015, di erogare, nel 2016, le risorse aggiuntive, già previste nel bilancio di previsione 2015, destinate alla contrattazione integrativa, seppur nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni;

l'unica disciplina ragionevole riguardante l'esclusione dalle sanzioni sembra essere quella che prevede l'eliminazione del divieto di assunzioni per i comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015, ma che hanno trasmesso in ritardo la certificazione attestante il rispetto del patto, purché l'abbiano fatto entro il 30 aprile 2016;

a fronte di un così ampio spettro di esclusione dalle sanzioni non corrisponde, però, alcun regime premiale per i comuni virtuosi che, operando una razionale ed oculata gestione delle proprie risorse, hanno invece rispettato i patti di stabilità contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dalla normativa interna e dall'appartenenza dell'Italia alla zona euro,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di intraprendere iniziative legislative al fine di predisporre una disciplina premiale per le province, le città metropolitane e le regioni che hanno invece rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 o i patti relativi agli anni precedenti, anche attraverso l'aumento del Fondo di solidarietà comunale, ripartito secondo i criteri previsti dal comma 380-ter, lettera b), dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, tenuto anche conto del residuo fiscale previsto al fine di premiare altresì i comuni che presentano un residuo fiscale positivo.

G7.201

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante la «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento stabilisce una completa rideterminazione delle sanzioni per le città metropolitane, le province e i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015;

il nuovo articolo ora prevede l'attenuazione delle sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015, escludendo in particolare l'applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo;

prevede poi l'esclusione, a decorrere dal 2016, della possibilità di sanzionare province e regioni a statuto ordinario non rispettosi del patto di stabilità fino ai 2015;

prevede altre sì una serie di esclusioni, per i comuni, dall'applicazione delle sanzioni, quali la sanzione riguardante le risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo, la cui riduzione deve essere pari al 30 per cento della differenza tra il saldo obiettivo del 2015 e il saldo conseguito nello stesso anno;

sono stati infine esclusi dalle sanzioni anche i comuni che hanno sfiorato il patto, ma che risultano estinti in seguito a fusioni e la possibilità,

per le province e le città metropolitane che non hanno rispettato patto di stabilità 2015, di erogare, nel 2016, le risorse aggiuntive, già previste nel bilancio di previsione 2015, destinate alla contrattazione integrativa, seppur nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni;

l'unica disciplina ragionevole riguardante l'esclusione dalle sanzioni sembra essere quella che prevede l'eliminazione del divieto di assunzioni per i comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015, ma che hanno trasmesso in ritardo la certificazione attestante il rispetto del patto, purché l'abbiano fatto entro il 30 aprile 2016;

contestualmente l'articolo 1, recante norme in tema di Fondo di solidarietà comunale interviene sulle modalità di ripartizione della quota parte del Fondo che viene accantonata e redistribuita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni *standard*;

l'aggiustamento statistico si è reso necessario al fine di mitigare gli effetti della distribuzione tra i comuni della quota del 30 per cento del Fondo con il meccanismo della perequazione, in favore dei comuni che in sede di prima assegnazione hanno registrato un differenziale negativo tra la dotazione standard del Fondo di solidarietà comunale e la dotazione storica del Fondo in percentuale delle risorse complessive di riferimento inferiore o uguale al 2 per cento;

secondo quanto definito nella Nota metodologica del Ministero dell'economia, facente parte integrante dell'Accordo del 24 marzo 2016 in sede di Conferenza Stato Città e autonomie locali, la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà dei comuni delle regioni a statuto ordinario è ripartita per una quota pari al 70 per cento (circa 1,9 mld) secondo il criterio di compensazione delle risorse storiche e per una quota pari al 30 per cento (563,3 milioni) secondo il criterio basato sulle risorse *standard*; a cui si aggiunge il rimborso relativo alle agevolazioni/esenzioni IMU e TASI disposte dalla legge di stabilità (3,5 mld);

dunque, da un lato, a fronte di un così ampio spettro di esclusione dalle sanzioni non corrisponde, però, alcun regime premiale per i comuni virtuosi che, operando una razionale ed oculata gestione delle proprie risorse, hanno invece rispettato i patti di stabilità contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dalla normativa interna e dall'appartenenza dell'Italia alla zona euro;

dall'altro, il criterio basato su risorse *standard* rimane sempre comunque minoritario,

considerato che:

al fine di addivenire alla migliore gestione finanziaria possibile, il superamento del patto di stabilità andrebbe accompagnato ad una serie di altri provvedimenti in merito ad una più razionale riduzione e ad un mirato contenimento della spesa pubblica generale, recuperando gli sprechi per indirizzare casi le risorse reperite in investimenti utili al bene dell'intera collettività;

la pubblica amministrazione è il fronte sul quale va combattuta la principale battaglia per l'efficienza e il risparmio: il tasso di spreco medio è nell'ordine del 20-25 per cento, il che significa che, se si adottassero pratiche incisive, si potrebbero risparmiare almeno 100 miliardi l'anno;

gli sprechi della pubblica amministrazione non possono e non devono essere attribuiti soltanto ed esclusivamente alle situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche nelle situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa. Parliamo, ovviamente di situazioni nelle quali la spesa, sebbene utilizzata dagli attori per finalità pubbliche, non è impiegata nel modo migliore, più produttivo e più efficace, a causa di un approccio non rigoroso, sul piano del metodo, alla progettazione delle politiche e dei servizi pubblici,

considerato inoltre che:

la riforma del federalismo fiscale segna una svolta senza precedenti nel nostro sistema previsto nella legge 42 del 2009 di attuazione della delega costituzionale sul federalismo dell'articolo 119 della Costituzione, ma mai attuato Stato. Una riforma che contiene un rinnovato *corpus* volto a definire un sistema di finanza multilivello che declina in modo nuovo ed originale i rapporti tra Stato, Autonomie ed Unione europea, al fine di assicurare un coordinamento unitario e coerente non solo della finanza pubblica, ma delle stesse politiche pubbliche che si dipanano oggi tra i diversi livelli di governo;

per poter tagliare la spesa in maniera selettiva occorre rispettare un principio basilare che è quello dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e dell'applicazione consequenziale dei costi *standard*;

i tagli non devono essere previsti sui bilanci consuntivi ma su quelli preventivi, cosa che ad oggi non viene fatta. Il passaggio dalla spesa storica al costo *standard* orienterà la politica delle amministrazioni verso una nuova logica meritocratica che eviti le note inefficienze del passato;

è necessario attivare il circuito della responsabilità, favorendo la trasparenza delle decisioni di spesa e la loro imputabilità attraverso il pieno compimento del passaggio dalla spesa storica (che finanzia servizi e sprechi) al costo/fabbisogno *standard* (che finanzia i servizi) al fine di garantire un elevatissimo grado di solidarietà e di gestione responsabile del pubblico denaro,

considerato infine che:

neanche la riforma costituzionale che il Governo ha portato avanti assicura una effettiva e certa applicazione di questi indicatori, perché il coordinato disposto dei nuovi articoli 70 e 117, con il conferimento alla potestà legislativa esclusiva statale della materia del coordinamento della finanza pubblica, senza procedimento legislativo bicamerale, se sommato all'impatto che la legge costituzionale n. 1 del 2012 e che la legge rinforzata n. 243 del 2012 hanno avuto sull'impianto dell'autonomia finanziaria locale, vedrà ridursi, ancor più, la possibilità di manovra delle istanze territoriali in nome del rispetto, prima, del patto di bilancio e del raggiungi-

mento; oggi, del pareggio di bilancio, segnando un'ulteriore battuta d'arresto del federalismo fiscale,

impegna il Governo:

ad implementare, attraverso la previsione di provvedimenti *ad hoc* o anche attraverso i prossimi provvedimenti utili, la riforma del federalismo fiscale al fine di completare l'attuazione dell'articolo 119 che prevede non soltanto l'equilibrio dei bilanci degli enti locali e territoriali, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, ma anche l'autonomia di entrata e di spesa di cui non è mai stata completata l'attuazione, come specificato in premessa, e al fine di tenere sempre in dovuto conto, nella predisposizione delle normative che riguardano il tema della fiscalità territoriale, delle disposizioni della legge 42 del 2009.

G7.202

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante la «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premessi che:

l'articolo 7 del provvedimento stabilisce una completa rideterminazione delle sanzioni per le città metropolitane, le province e i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015;

il nuovo articolo ora prevede l'attenuazione delle sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015, escludendo in particolare l'applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo;

prevede poi l'esclusione, a decorrere dal 2016, della possibilità di sanzionare province e regioni a statuto ordinario non rispettosi del patto di stabilità fino al 2015;

prevede altresì una serie di esclusioni, per i comuni, dall'applicazione delle sanzioni, quali la sanzione riguardante le risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo, la cui riduzione deve essere pari al 30 per cento della differenza tra il saldo obiettivo del 2015 e il saldo conseguito nello stesso anno;

sono stati infine esclusi dalle sanzioni anche i comuni che hanno sfiorato il patto, ma che risultano estinti in seguito a fusioni e la possibilità, per le province e le città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità 2015, di erogare, nel 2016, le risorse aggiuntive, già previste nel

bilancio di previsione 2015, destinate alla contrattazione integrativa, seppur nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni;

l'unica disciplina ragionevole riguardante l'esclusione dalle sanzioni sembra essere quella che prevede l'eliminazione del divieto di assunzioni per i comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015, ma che hanno trasmesso in ritardo la certificazione attestante il rispetto del patto, purché l'abbiano fatto entro il 30 aprile 2016;

contestualmente l'articolo 1, recante norma in tema di Fondo di solidarietà comunale interviene sulle modalità di ripartizione della quota parte del Fondo che viene accantonata e redistribuita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni *standard*;

l'aggiustamento statistico si è reso necessario al fine di mitigare gli effetti della distribuzione tra i comuni della quota del 30 per cento del Fondo con il meccanismo della perequazione, in favore dei comuni che in sede di prima assegnazione hanno registrato un differenziale negativo tra la dotazione *standard* del Fondo di solidarietà comunale e la dotazione storica del Fondo in percentuale delle risorse complessive di riferimento inferiore o uguale al 2 per cento;

secondo quanto definito nella Nota metodologica del Ministero dell'economia, facente parte integrante dell'Accordo del 24 marzo 2016 in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà dei comuni delle regioni a statuto ordinario è ripartita per una quota pari al 70 per cento (circa 1,9 mld) secondo il criterio di compensazione delle risorse storiche e per una quota pari al 30 per cento (563,3 milioni) secondo il criterio basato sulle risorse *standard*, a cui si aggiunge il rimborso relativo alle agevolazioni/esenzioni IMU e TASI disposte dalla legge di stabilità (3,5 mld);

dunque, da un lato, a fronte di un così ampio spettro di esclusione dalle sanzioni non corrisponde, però, alcun regime premiale per i comuni virtuosi che, operando una razionale ed oculata gestione delle proprie risorse, hanno invece rispettato i patti di stabilità contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dalla normativa interna e dall'appartenenza dell'Italia alla zona euro;

dall'altro, il criterio basato su risorse *standard* rimane sempre comunque minoritario;

nel provvedimento, infine, è stato modificato l'articolo 8 al fine di ripartire tra le province e le città Metropolitane delle regioni a statuto ordinario l'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2016, rispetto al taglio operato nel 2015 che rimane in vigore;

il taglio incrementale per il 2016 è quantificato in complessivi 900 milioni di euro rispetto al 2015 e ripartito nella misura di cui 650 milioni a carico degli enti di area vasta e delle province montane e 250 milioni, a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria;

è stata inoltre inserita una modifica proposta dal Governo riguardante: la riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire nel 2016 e del relativo versamento; l'ammontare del contributo a favore di ciascuna provincia e città metropolitana per il 2016 e l'ammontare della quota del 66 per cento del fondo di 60 milioni di euro previsto in stabilità 2016 a favore di ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario;

in tema di riduzione della spesa, risparmio e gestione oculata delle risorse pubbliche, il settore in cui è maggiormente possibile ottenere questi risultati, che si aggiungono alla necessità di gestire in maniera adeguata e razionale i soldi che i cittadini versano nelle casse dello Stato sotto forma di tributi e che una buona responsabilità politica impone di governare nel miglior modo possibile, è proprio l'ambito della pubblica amministrazione in cui gli sprechi non possono e non devono essere attribuiti soltanto ed esclusivamente alle situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche nelle situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa;

in questa direzione, la riforma del federalismo ha voluto inserire, nel nostro ordinamento, un sistema di finanza multilivello che assicurasse un coordinamento unitario e coerente fra le stesse politiche pubbliche che si sviluppano a diversi livelli di governo;

per poter tagliare la spesa in maniera selettiva occorrerebbe rispettare un principio basilare che è quello dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e dell'applicazione consequenziale dei costi *standard*;

i tagli non devono essere previsti sui bilanci consuntivi ma su quelli preventivi, cosa che ad oggi non viene fatta: si rende necessario, al contrario, attivare il circuito della responsabilità, favorendo la trasparenza delle decisioni di spesa e la loro imputabilità attraverso il pieno compimento del passaggio dalla spesa storica (che finanzia servizi e sprechi) al costo/fabbisogno *standard* (che finanzia i servizi) al fine di garantire un elevatissimo grado di solidarietà e di gestione responsabile del pubblico denaro,

impegna il Governo:

ad implementare, nei prossimi provvedimenti utili, l'utilizzo e l'applicazione sistemica dei fabbisogni *standard* e dei relativi costi *standard* a tutte le pubbliche amministrazioni affinché questo criterio sia sempre preponderante rispetto a quello della spesa storica e, progressivamente, possa divenire il criterio esclusivo.

G7.203

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante la «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premessi che:

l'articolo 7 del provvedimento stabilisce una completa rideterminazione delle sanzioni per le città metropolitane, le province e i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015;

il nuovo articolo ora prevede l'attenuazione delle sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015, escludendo in particolare l'applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo;

prevede poi l'esclusione, a decorrere dal 2016, della possibilità di sanzionare province e regioni a statuto ordinario non rispettosi del patto di stabilità fino al 2015;

prevede altresì una serie di esclusioni, per i comuni, dall'applicazione delle sanzioni, quali la sanzione riguardante le risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo, la cui riduzione deve essere pari al 30% della differenza tra il saldo obiettivo del 2015 e il saldo conseguito nello stesso anno;

sono stati infine esclusi dalle sanzioni anche i comuni che hanno sfiorato il patto, ma che risultano estinti in seguito a fusioni e la possibilità, per le province e le città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità 2015, di erogare, nel 2016, le risorse aggiuntive, già previste nel bilancio di previsione 2015, destinate alla contrattazione integrativa, seppur nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni;

l'unica disciplina ragionevole riguardante l'esclusione dalle sanzioni sembra essere quella che prevede l'eliminazione del divieto di assunzioni per i comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015, ma che hanno trasmesso in ritardo la certificazione attestante il rispetto del patto, purché l'abbiano fatto entro il 30 aprile 2016;

contestualmente l'articolo 1, recante norma in tema di Fondo di solidarietà comunale interviene sulle modalità di ripartizione della quota parte del Fondo che viene accantonata e redistribuita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni *standard*;

l'aggiustamento statistico si è reso necessario al fine di mitigare gli effetti della distribuzione tra i comuni della quota del 30 per cento del Fondo con il meccanismo della perequazione, in favore dei comuni che

in sede di prima assegnazione hanno registrato un differenziale negativo tra la dotazione *standard* del Fondo di solidarietà comunale e la dotazione storica del Fondo in percentuale delle risorse complessive di riferimento inferiore o uguale al 2%;

secondo quanto definito nella Nota metodologica del Ministero dell'economia, facente parte integrante dell'Accordo del 24 marzo 2016 in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà dei comuni delle regioni a statuto ordinario è ripartita per una quota pari al 70 per cento (circa 1,9 mld) secondo il criterio di compensazione delle risorse storiche e per una quota pari al 30 per cento (563,3 milioni) secondo il criterio basato sulle risorse *standard*, a cui aggiunge il rimborso relativo alle agevolazioni/esenzioni IMU e TASI disposte dalla legge di stabilità (3,5 mld);

dunque, da un lato, a fronte di un così ampio spettro di esclusione dalle sanzioni non corrisponde, però, alcun regime premiale per i comuni virtuosi che, operando una razionale ed oculata gestione delle proprie risorse, hanno invece rispettato i patti di stabilità contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dalla normativa interna e dall'appartenenza dell'Italia alla zona euro;

dall'altro, il criterio basato su risorse *standard* rimane sempre comunque minoritario;

nel provvedimento, infine, è stato modificato l'articolo 8 al fine di ripartire tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario l'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2016, rispetto al taglio operato nel 2015 che rimane in vigore;

il taglio incrementale per il 2016 è quantificato in complessivi 900 milioni di euro rispetto al 2015, e ripartito nella misura di cui 650 milioni a carico degli enti di area vasta e delle province montane e 250 milioni, a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria;

è stata inoltre inserita una modifica proposta dal Governo riguardante: la riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire nel 2016 e del relativo versamento; l'ammontare del contributo a favore di ciascuna provincia e città metropolitana per il 2016 e l'ammontare della quota del 66 per cento del fondo di 60 milioni di euro previsto in stabilità 2016 a favore di ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario;

considerato inoltre che:

in tema di riduzione della spesa, risparmio e gestione oculata delle risorse pubbliche, il settore in cui è maggiormente possibile ottenere questi risultati, che si aggiungono alla necessità di gestire in maniera adeguata e razionale i soldi che i cittadini versano nelle casse dello Stato sotto forma di tributi e che una buona responsabilità politica impone di governare nel miglior modo possibile, è proprio l'ambito della pubblica amministrazione in cui gli sprechi non possono e non devono essere attribuiti soltanto ed esclusivamente alle situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche

nelle situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa;

in questa direzione, la riforma del federalismo ha voluto inserire, nel nostro ordinamento, un sistema di finanza multilivello che assicurasse un coordinamento unitario e coerente fra le stesse politiche pubbliche che si sviluppano a diversi livelli di governo;

per poter tagliare la spesa in maniera selettiva occorrerebbe rispettare un principio basilare che è quello dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e dell'applicazione consequenziale dei costi *standard*;

i tagli non devono essere previsti sui bilanci consuntivi ma su quelli preventivi, cosa che ad oggi non viene fatta: si rende necessario, al contrario, attivare il circuito della responsabilità, favorendo la trasparenza delle decisioni di spesa e la loro imputabilità attraverso il pieno compimento del passaggio dalla spesa storica (che finanzia servizi e sprechi) al costo/fabbisogno *standard* (che finanzia i servizi) ai fine di garantire un elevatissimo grado di solidarietà e di gestione responsabile del pubblico denaro;

considerato infine che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame, che recepisce le proposte normative presentate dalle regioni, e condivise dal Governo, in sede di intesa, sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta dello scorso 11 febbraio, autorizza le sole Regioni che nell'anno 2015 hanno rispettato i tempi di pagamento nelle transazioni commerciali ad avvalersi, per l'anno 2016, delle disposizioni in materia di contabilizzazione degli investimenti finanziati da debito autorizzato e non contratto;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare future iniziative legislative al [me di prevedere una più generale semplificazione del quadro normativo relativo al funzionamento delle pubbliche amministrazioni, soprattutto riguardo ai rapporti con il cittadino affinché quest'ultimo sia sottoposto al minor numero ottemperanze possibili, contestualmente ad un maggiore efficientamento del funzionamento delle stesse, stabilendo forme premiali di diversa natura di incentivazione all'efficienza a quelle amministrazioni in ordine con i pagamenti e che prevedono procedure più snelle nei rapporti con il cittadino.

G7.204

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

sede di esame del disegno di legge recante la «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti-territoriali e il territorio»

premessi che:

l'articolo 7 del provvedimento stabilisce una completa rideterminazione delle sanzioni per le città metropolitane, le province e i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015;

il nuovo articolo ora prevede l'attenuazione delle sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015, escludendo in particolare l'applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo;

prevede poi l'esclusione, a decorrere dal 2016, della possibilità di sanzionare province e regioni a statuto ordinario non rispettosi del patto di stabilità fino al 2015;

prevede altresì una serie di esclusioni, per i comuni, dall'applicazione delle sanzioni, quali la sanzione riguardante le risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo, la cui riduzione deve essere pari al 30% della differenza tra il saldo obiettivo del 2015 e il saldo conseguito nello stesso anno;

sono stati infine esclusi dalle sanzioni anche i comuni che hanno sfiorato il patto ma che risultano estinti in seguito a fusioni e la possibilità, per le province e le città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità 2015, di erogare, nel 2016, le risorse aggiuntive, già previste nel bilancio di previsione 2015, destinate alla contrattazione integrativa, seppur nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni;

l'unica disciplina ragionevole riguardante l'esclusione dalle sanzioni sembra essere quella che prevede l'eliminazione del divieto di assunzioni per i comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015, ma che hanno trasmesso in ritardo la certificazione attestante il rispetto del patto, purché l'abbiano fatto entro il 30 aprile 2016;

con testualmente l'articolo 1, recante norma in tema di Fondo di solidarietà comunale interviene sulle modalità di ripartizione della quota parte del Fondo che viene accantonata e redistribuita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità: fiscali ed i fabbisogni *standard*;

l'aggiustamento statistico si è reso necessario al fine di mitigare gli effetti della distribuzione tra i comuni della quota del 30 per cento del Fondo con il meccanismo della perequazione, in favore dei comuni che in sede di prima assegnazione hanno registrato un differenziale negativo tra la dotazione *standard* del Fondo di solidarietà comunale e la dotazione storica del Fondo in percentuale delle risorse complessive di riferimento inferiore o uguale al 2%;

secondo quanto definito nella Nota metodologica del Ministero dell'economia, facente parte integrante dell'Accordo del 24 marzo 2016 in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà dei comuni delle regioni a statuto ordinario è ripartita per una quota pari al 70 per cento (circa 1,9 mld) secondo

il criterio di compensazione delle risorse storiche e per una quota pari al 30 per cento (563,3 milioni) secondo il criterio basato sulle risorse *standard* a cui si aggiunge il rimborso relativo alle agevolazioni/esenzioni IMU e T ASI disposte dalla legge di stabilità (3,5 mld);

dunque, da un lato, a fronte di un così ampio spettro di esclusione dalle sanzioni non corrisponde, però, alcun regime premiale per i comuni virtuosi che, operando una razionale ed oculata gestione delle proprie risorse, hanno invece rispettato i patti di Stabilità contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dalla normativa interna e dall'appartenenza dell'Italia alla zona euro;

dall'altro, il criterio basato su risorse *standard* rimane sempre comunque minoritario e non è stato dato adeguato rilievo, nella nota metodologica del 2016 sopra citata, al differenziale positivo o negativo del residuo fiscale comunale che, segnando la differenza tra tutte le entrate e le risorse che in quel territorio vengono spese, sono anche un indicatore della virtuosità degli enti locali nel razionalizzare le spese di soldi pubblici;

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, una modifica alla disciplina riguardante la Nota metodologica di cui al comma 380-*ter*, lettera *b*), dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, tenendo soprattutto conto del residuo fiscale positivo, al fine di premiare i comuni che presentano un valore di residuo fiscale più alto, ma che, al contempo, hanno operato una razionale gestione delle risorse pubbliche al fine di mantenere un adeguato livello di servizi.

G7.205

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante la «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»;

premessi che:

l'articolo 7 del provvedimento stabilisce una completa rideterminazione delle sanzioni per le città metropolitane, le province e i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015;

il nuovo articolo ora prevede l'attenuazione delle sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015, escludendo in particolare l'applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse-del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo;

prevede poi l'esclusione, a decorrere dal 2016, della possibilità di sanzionare province e regioni a statuto ordinario non rispettosi del patto stabilità fino al 2015;

prevede altresì una serie di esclusioni, per i comuni, dall'applicazione delle sanzioni, quali la sanzione riguardante le risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo, la cui riduzione deve essere pari al 30% della differenza tra il saldo obiettivo del 2015 e il saldo conseguito nello stesso anno;

sono stati infine esclusi dalle sanzioni anche i comuni che hanno sfiorato il patto, ma che risultano estinti in seguito a fusioni e la possibilità, per le province e le città metropolitane che non hanno rispettato patto di stabilità 2015, di erogare, nel 2016, le risorse aggiuntive, già previste nel bilancio di previsione 2015, destinate alla contrattazione integrativa, seppur nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni;

l'unica disciplina ragionevole riguardante l'esclusione dalle sanzioni sembra essere quella che prevede l'eliminazione del divieto di assunzioni per i comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015, ma che hanno trasmesso in ritardo la certificazione attestante il rispetto del patto, purché l'abbiano fatto entro il 30 aprile 2016;

contestualmente l'articolo 1, recante norma in tema di Fondo di solidarietà comunale interviene sulle modalità di ripartizione della quota parte del Fondo che viene accantonata e redistribuita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni *standard*;

l'aggiustamento statistico si è reso necessario al fine di mitigare gli effetti della distribuzione tra i comuni della quota del 30 per cento del Fondo con il meccanismo della perequazione, in favore dei comuni che in sede di prima assegnazione hanno registrato un differenziale negativo tra la dotazione *standard* del Fondo di solidarietà comunale e la dotazione storica del Fondo in percentuale delle risorse complessive di riferimento inferiore o uguale al 2%;

secondo quanto definito nella Nota metodologica del Ministero dell'economia, facente parte integrante dell'Accordo del 24 marzo 2016 in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà dei comuni delle regioni a statuto ordinario è ripartita per una quota pari al 70 per cento (circa 1,9 mld) secondo il criterio di compensazione delle risorse storiche e per una quota pari al 30 per cento (563,3 milioni) secondo il criterio basato sulle risorse *standard* a cui si aggiunge il rimborso relativo alle agevolazioni/esenzioni- IMU e TASI disposte dalla legge di stabilità (3,5 mld);

dunque, da un lato, a fronte di un così ampio spettro di esclusione dalle sanzioni non corrisponde, però, alcun regime premiale per i comuni virtuosi che, operando una razionale ed oculata gestione delle proprie risorse, hanno invece rispettato i patti di stabilità contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dalla normativa interna e dall'appartenenza dell'Italia alla zona euro;

dall'altro, il criterio basato su risorse *standard* rimane sempre comunque minoritario e non è stato dato adeguato rilievo, nella nota metodologica del 2016 sopra citata, al differenziale positivo o negativo del residuo fiscale comunale che, segnando la differenza tra tutte le entrate e le risorse che in quel territorio vengono spese, sono anche un indicatore della virtuosità degli enti locali nel razionalizzare le spese di soldi pubblici;

in aggiunta, l'articolo 2 prevede un'applicazione graduale, a partire dal 2017, del taglio di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale nei confronti di quei comuni colpiti da eventi sismici che ne sono stati esentati negli anni 2015 e 2016, nonché un progressivo aumento del taglio per quelli che ne hanno avuto finora una applicazione ridotta;

la disciplina riguarda territori martoriati da eventi calamitosi e sismici di importante proporzione, quali i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (Emilia Romagna), i comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (Abruzzo) e i comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 (Lucca e Massa Carrara), ai quali la riduzione del Fondo di solidarietà negli anni 2015-2016 si è applicata nella misura del 50 per cento;

sarebbe certo opportuno, al contrario, continuare a sostenere la ripresa economica e la ricostruzione di questi territori, non soltanto per ragioni di responsabilità politica e dovere etico di uno stato centrale, ma anche per ragioni di crescita economica, essendo questi parte, per diverse ragioni, dei territori produttivi del paese, dal comparto industriale a quello turistico, tenuto conto anche dell'importante patrimonio culturale ed artistico che rappresentano;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di inserire nel prossimo provvedimento la netta rimodulazione della riduzione del contributo del Fondo di solidarietà comunale attribuito a questi territori, operando una più lunga dilazione temporale accompagnata da una meno consistente diminuzione delle risorse, al fine di gradualizzare ancora di più i tagli agli importi del Fondo di solidarietà comunale spettanti ai comuni specificati in premessa, fino al momento del ripristino delle condizioni esistenti precedentemente all'evento calamitoso o tellurico.

EMENDAMENTI

7.0.1

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ristrutturazione del debito delle Province)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi da Province e Città Metropolitane con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 1 miliardo di euro. Per il riacquisto da parte delle Province e le Città metropolitane dei titoli obbligazionari da essi emessi, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 20 ottobre 2016 al Ministero dell'Economia e finanze – Dipartimento del tesoro.

2. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuale di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009».

7.0.2

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni sulle sanzioni per i Comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015)

1. All'articolo 31 comma 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183:

a) alla lettera *a)*, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: "Per l'anno 2015, tale sanzione si applica nella misura del 20 per cento della differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque non può risultare superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate dall'ente locale inadempiente, come risultanti dall'ultimo rendiconto disponibile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai casi di mancato rispetto dell'obiettivo programmatico riferiti ad esercizi finanziari anteriori al 2015 ed emersi successivamente, per i quali l'applicazione della sanzione non sia ancora avvenuta o sia avvenuta in data successiva al 31 ottobre 2015;

b) alla lettera *c)* è aggiunto il seguente periodo: "Con riferimento all'anno 2015 o agli esercizi di cui al terzo periodo della lettera *a)* non si applica la sanzione di cui alla presente lettera". Alla lettera *d)* è aggiunto il seguente periodo: "Con riferimento all'anno 2015 o agli esercizi di cui al terzo periodo della lettera *a)* non si applica la sanzione di cui alla presente lettera. ";

c) dopo la lettera *e)* aggiungere il seguente periodo: "Tali sanzioni non si applicano agli enti locali, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei casi in cui lo sfioramento sia stato determinato:

a) dalla mancata riscossione di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di altre amministrazioni pubbliche;

b) dalle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da fondi comunitari compresi nella programmazione 2007-2013;

c) dalle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da mutui concessi dalla Banca europea degli investimenti (BEI);

d) dalle quote dei pagamenti per interventi di edilizia scolastica sostenute nel corso del 2015 rilevanti ai fini del conseguimento del saldo finanziario;

e) dalla mancata indicazione tra le voci rilevanti ai fini del rispetto dell'obiettivo, delle entrate da dismissioni societarie in applicazione della lettera *d)* del comma 609 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;

f) da imputazione di spese dovute a trattenute per alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2014 intervenute nel 2015, nonché al recupero delle anticipazioni di gettito TASI 2014 di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 9 maggio 2014, n. 88;

g) a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle nonne contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali".

2. Per l'anno 2016, in deroga a quanto disposto dall'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il pagamento delle risorse finanziarie dovute dal Ministero dell'interno agli enti locali, a qualsiasi titolo maturate alla data del 31 luglio 2016, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale, è effettuato entro il 5 agosto 2016.

3. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 1-*ter* viene aggiunto il seguente:

"1-*quater*. Qualora tra le parti in causa vi sia un ente territoriale, di cui all'articolo 114, comma 2, della Costituzione, questo è esentato dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali"».

7.0.3

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni sulle sanzioni per i Comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015)

1. All'articolo 31 comma 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera e) aggiungere il seguente periodo: "Tali sanzioni non si applicano agli enti locali, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei casi in cui lo sfioramento sia stato determinato dalla mancata riscossione di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di altre amministrazioni pubbliche».

ORDINI DEL GIORNO

G7-bis.200

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante la «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»;

premessi che:

nel presente provvedimento l'articolo 7-bis riassegna 48 milioni di euro, dal Fondo per il federalismo amministrativo, alle province delle regioni a statua ordinario per svolgimento delle funzioni fondamentali-prevista dalla legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge Delrio) e assegna alle medesime province, per il 2016, i fondi previsti nella stabilità 2016 per gli accordi ANAS, per destinarli ad attività di manutenzione straordinaria della rete viaria;

nel provvedimento è stato inoltre modificato l'articolo 8 al fine di ripartire tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario l'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2016, rispetto al taglio operato nel 2015 che rimane in vigore;

il taglio incrementale per il 2016 è quantificato in complessivi 900 milioni di euro rispetto al 2015 e ripartito nella misura di cui 650 milioni a carico degli enti di area vasta e delle province montane e 250 milioni, a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria;

è stata infine inserita una modifica proposta dal Governo riguardante la riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire nel 2016 e del relativo versamento; l'ammontare del contributo a favore di ciascuna provincia e città metropolitana per il 2016 e l'ammontare della quota del 66 per cento del fondo di 60 milioni di euro previsto in stabilità 2016 a favore di ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario;

in tema di riduzione della spesa, risparmio e gestione oculata delle risorse pubbliche, il settore in cui è maggiormente possibile ottenere questi risultati, che si aggiungono alla necessità di gestire in maniera adeguata e razionale i soldi che i cittadini versano nelle casse dello Stato sotto forma di tributi e che una buona responsabilità politica impone di governare nel miglior modo possibile, è proprio l'ambito della pubblica amministrazione in cui gli sprechi non possono e non devono essere attribuiti soltanto ed esclusivamente alle situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche

nelle situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa;

considerato inoltre che:

la spesa pubblica del nostro Paese è cresciuta progressivamente negli ultimi anni, fino ad attestarsi al 50,5 per cento del PIL nel 2015, e che il Governo punta a diminuire fino al 46,7 per cento nel 2019, senza però mettere in atto una efficace riforma del sistema tributario e un complessivo intervento razionale di *spending review*: non saranno infatti sufficienti né i decreti attuativi della riforma della Pubblica Amministrazione né quelli della delega fiscale, se non accompagnati da un effettivo ridimensionamento dell'apparato statale centrale e periferico;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare future specifiche iniziative legislative allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno, sopprimendo le Prefetture Uffici territoriali del Governo; prevedendo, contestualmente, l'attribuzione delle funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico ai questori territorialmente competenti.

G7-bis.201

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante la «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»;

premesso che:

nel presente provvedimento l'articolo 7-bis riassegna 48 milioni di euro, dal Fondo per il federalismo amministrativo, alle province delle regioni a statuo ordinario per svolgimento delle funzioni fondamentali prevista dalla legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge Delrio) e assegna alle medesime province, per il 2016, i fondi previsti nella stabilità 2016 per gli accordi ANAS, per destinarli ad attività di manutenzione straordinaria della rete viaria;

nel provvedimento è stato inoltre-modificato l'articolo 8 alfine di ripartire tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuo ordinario l'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2016, rispetto al taglio operato nel 2015 che rimane in vigore;

il taglio incrementale per il 2016 è quantificato in complessivi 900 milioni di euro rispetto al 2015 e ripartito nella misura di cui 650 milioni

a carico degli enti di area vasta e delle province montane e 250 milioni, a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria;

è stata infine inserita una modifica proposta dal Governo riguardante: la riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire nel 2016 e del relativo versamento; l'ammontare del contributo a favore di ciascuna provincia e città metropolitana per il 2016 e l'ammontare della quota del 66 per cento del fondo di 60 milioni di euro previsto in stabilità 2016 a favore di ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario;

in tema di riduzione della spesa, risparmio e gestione oculata delle risorse pubbliche, il settore in cui è maggiormente possibile ottenere questi risultati, che si aggiungono alla necessità di gestire in maniera adeguata e razionale i soldi che i cittadini versano nelle casse dello Stato sotto forma di tributi e che una buona responsabilità politica impone di governare nel miglior modo possibile, è proprio l'ambito della pubblica amministrazione in cui gli sprechi non possono e non devono essere attribuiti soltanto ed esclusivamente alle situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche nelle situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa;

considerato inoltre che:

la spesa pubblica del nostro Paese è cresciuta progressivamente negli ultimi anni, fino ad attestarsi al 50,5 per cento del PIL nel 2015, e che il Governo punta a diminuire fino al 46,7 per cento nel 2019, senza però mettere in atto una efficace riforma del sistema tributario e un complessivo intervento razionale di *spending review*: non saranno infatti sufficienti né i decreti attuativi della riforma della Pubblica Amministrazione né quelli della delega fiscale, se non accompagnati da un effettivo ridimensionamento dell'apparato statale centrale e periferico;

considerato infine che:

questo stesso provvedimento, pur se conversione di un decreto-legge, contiene, all'articolo 9-bis, una puntuale disciplina ordinamentale al Testo unico delle disposizioni concernenti gli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto-2000, n. 267, al fine di una armonizzazione e semplificazione delle regole contabili per i comuni,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare future specifiche iniziative legislative allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, operando una razionalizzazione del ruolo del segretario comunale e provinciale allo scopo di rendere facoltativa, per i Comuni e le Province, la nomina del segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciale, mediante relativa modifica all'articolo 97 del Capo II del Testo unico delle disposizioni concernenti gli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

EMENDAMENTI

Art. 7-bis.

7-bis.0.1

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1. All'articolo 1, comma 420 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono soppresse le parole: «anche nell'ambito di procedure di mobilità» nella lettera c), ed è soppressa la lettera d)».

7-bis.0.2

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1. All'articolo 1, comma 420, lettera e) della legge 23 dicembre 2014; n. 190, le parole: «anche nell'ambito di procedure di mobilità» sono soppresse ed è soppressa la lettera d)».

7-bis.0.3

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1. All'articolo 1, comma 420 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono soppresse le parole: «anche nell'ambito di procedure di mobilità» nella lettera c), ed è soppressa la lettera d)».

7-bis.0.4

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.

(Ristrutturazione del debito delle Province)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi da Province e Città Metropolitane con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 1 miliardo di euro. Per il riacquisto da parte delle Province e le Città metropolitane dei titoli obbligazionari da essi emessi, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 20 ottobre 2016 al Ministero dell'Economia e finanze – Dipartimento del tesoro.

2. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuale di importo costante il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE479/2009».

7-bis.0.5

MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.

(Stanziamiento fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. In deroga alla disciplina di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le province delle regioni a Statuto ordinario possono prevedere, per il solo anno 2016, un abbattimento di almeno il 70 per cento del fondo rischi e contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione del rendiconto 2015».

7-bis.0.6

MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.

(Stanziamiento fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. In deroga alla disciplina di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le province delle regioni a Statuto ordinario possono prevedere per il solo anno 2016, o stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità pari al 36 per cento della media risultante dal prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione».

7-bis.0.7

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.

(Stanziamiento fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. In deroga alla disciplina di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le province delle Regioni a Statuto ordinario

possono prevedere, per il solo anno 2016, un abbattimento di almeno il 70 per cento del fondo rischi e contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione del rendiconto 2015».

7-bis.0.8

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.

(Stanziamiento fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. In deroga alla disciplina di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le province delle Regioni a Statuto ordinario possono prevedere, per il solo anno 2016, o stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità pari al 36 per cento della media risultante dal prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione».

7-bis.0.9

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.

(Fondo rischi e contenzioso)

1. In deroga alla disciplina di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le province delle Regioni a Statuto ordinario possono prevedere, per il solo anno 2016, un abbattimento di almeno il 70 per cento del fondo rischi e contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione del rendiconto 2015».

7-bis.0.10

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.

*(Disciplina delle assunzioni nelle Province
delle Regioni a Statuto-ordinario)*

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi provinciali, nelle more del completamento del processo di riordino previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, la disposizione dell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 si intende riferita anche ai contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posizioni dirigenziali di natura infungibile. Allo stesso fine, la disposizione dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve intendersi applicabile anche alle Province del tutto prive di personale di qualifica dirigenziale o limitatamente alle posizioni dirigenziali infungibili per il funzionamento dell'amministrazione».

7-bis.0.11

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.

*(Disciplina delle assunzioni nelle Province
delle Regioni a Statuto ordinario)*

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi provinciali, nelle more del completamento del processo di riordino previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, la disposizione dell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 7, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 si intende riferita anche ai contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posizioni dirigenziali di natura infungibile. Allo stesso fine, la disposizione dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve intendersi applicabile anche alle Province del tutto prive di personale di qualifica dirigenziale o limitatamente alle posizioni dirigenziali infungibili per il funzionamento dell'amministrazione».

Art. 8.

8.1

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1 Limitatamente all'esercizio finanziario 2016 ed in deroga all'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le province possono approvare il bilancio di previsione con un disavanzo di competenza di parte corrente non superiore all'importo risultante dal versamento previsto per l'anno 2016 dal comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 199. Limitatamente all'entità del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto 2016 risultante dalla riduzione di cui al comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 188 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, le province possono procedere al relativo ripiano in un arco temporale comunque triennale, a prescindere dalla scadenza degli organi».

8.2

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO,
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:

«1-quater.1. Limitatamente all'esercizio finanziario 2016 ed in deroga all'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le province possono approvare il bilancio di previsione con un disavanzo di competenza di parte corrente non superiore all'importo risultante dal versamento previsto per l'anno 2016 dal comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Limitatamente all'entità del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto 2016 risultante dalla riduzione di cui al comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 188 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, le province possono procedere al relativo ripiano in un arco temporale comunque triennale, a prescindere dalla scadenza degli organi».

8.3

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1 All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente periodo:

"La sospensione di cui al primo periodo non si applica alle Province e Città Metropolitane nel caso in cui sia stata verificata l'impossibilità di conseguire l'equilibrio della situazione corrente nel bilancio di previsione 2016"«.

8.4

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1.1. Le Province e le Città metropolitane che hanno rideterminato le dotazioni organiche per l'esercizio delle funzioni fondamentali nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n.190, e a cui si applica l'articolo 1, comma 224, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato per l'anno 2016, per ricoprire posti di posizioni dirigenziali infungibili vacanti a seguito di cessazioni, per le strette necessità connesse alle esigenze di garantire la continuità dei servizi nelle funzioni fondamentali e nel rispetto dei vincoli finanziari».

8.5

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1 Al comma 764 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, secondo periodo, dopo le parole: "Conferenza Stato-città ed autonomie locali" aggiungere, in fine, le seguenti: "tenuto in debito conto, se ricorrenti, delle condizioni di riequilibrio pluriennale finanziario disciplinato dall'articolo 3 del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, nella Legge n. 213 del 2012, approvate dalle relative sezioni regionali" della Corte dei Conti antecedentemente alla data del 31 dicembre 2015».

ORDINI DEL GIONO

G8.200

BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Il Senato,

in relazione all'esame del atto Senato 2495 per la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premesso che:

il Documento unico di programmazione è adottato dalla generalità degli enti locali per la prima volta nel 2015, in quanto introdotto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che ha aggiornato il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

entro il 31 luglio, le Giunte devono presentare ai Consigli il Documento unico di programmazione relativo al triennio 2017-2019;

Il Documento unico di programmazione costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti contabili;

ritenuto che:

anche a seguito delle elezioni per il rinnovo 1363 Consigli Comunali del 5 giugno scorso, per le neo costituite Giunte potrebbe essere difficile riuscire a programmare correttamente il prossimo triennio, specialmente se il quadro normativa è mobile ed in continua evoluzione, rispettando la scadenza del prossimo 31 luglio;

già nel 2015, con il decreto Ministeriale del Ministro dell'interno 3 luglio 2015, il termine per la presentazione del DUP veniva posticipato al 31 ottobre 2015 (GU Serie Generale n.157 del 9-7-2015);

che permangono difficoltà applicative, anche alla luce delle modifiche normative al patto di stabilità interno per gli enti locali e per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio,

impegna il Governo:

a differire il termine per la presentazione del Documento unico di programmazione degli enti locali, relativo almeno ad un triennio decorrente dall'anno 2017, al 31 ottobre 2016.

G8.201

DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, MINEO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2495 «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premessò che:

le Città metropolitane istituite dal 1° gennaio 2015, sebbene dotate di compiti specifici per lo sviluppo economico e competitivo del territorio con obiettivi di promozione strategica integrata per lo sviluppo urbano sostenibile delle aree vaste, risentono di un'incompleta attuazione del percorso di riassetto istituzionale delineato dalla legge n. 56 del 2014;

l'intero comparto delle Città Metropolitane si trova in una situazione di grave squilibrio finanziario, con la quasi totalità delle amministrazioni, compresa la CMRC, che non hanno rispettato il patto di stabilità 2015, per 367 milioni di euro, con un andamento delle entrate tributarie nell'ultimo quinquennio in calo del 22 per cento, quello degli investimenti del 42,4 per cento, la spesa corrente ridotta del 13,5 per cento e quella del personale nel corso del 2016 che si chiuderà con una riduzione del 50 per cento;

lo stesso decreto-legge n. 113 del 2016 «Enti Locali», pur prevedendo una riduzione delle sanzioni operate per gli enti che hanno violato il Patto di stabilità e la revisione del riparto del contributo alla finanza pubblica di province e città metropolitane, non prevede risposte adeguate finalizzate alla stabilità degli enti locali, ed in modo particolare della Città metropolitana di Roma Capitale;

in nuovo Ente stretto tra i tagli delle varie manovre finanziarie ed un processo di riforma previsto dalla legge n. 56 del 2014 non ancora compiuto anche per i ritardi accumulati dalla Regione Lazio nell'approvazione della legge di riordino, vive una situazione finanziaria e strutturale che pone in discussione il mantenimento dei servizi erogati ai cittadini;

impegna il Governo:

ad intraprendere tutte le possibili iniziative per ridurre il prelievo delle risorse economiche da parte dello Stato nei confronti di Province e Città Metropolitane, dal momento che la riduzione delle sanzioni operate per gli enti che hanno violato il Patto di Stabilità e la revisione del riparto del contributo alla finanza pubblica, previste nel decreto n. 113 del 2016 non mette al riparo la Città Metropolitana di Roma Capitale dalla grave situazione di squilibrio finanziario e non garantisce la prosecuzione dei servizi erogati;

a porre in essere tutte le iniziative possibili per evitare il taglio del salario accessorio delle lavoratrici e dei lavoratori della Città metropolitana di Roma Capitale e per favorire lo sblocco del *turn-aver*, ora previsto per il settore educativo e scolastico, in tutti i settori dando risposte anche al precariato esistente.

EMENDAMENTI

8.0.1

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Assegnazione fondi gestione strade)

1. Il comma 656 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è così sostituito:

"6,6. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziata ai sensi della Tabella E allegata alla presente legge, nella misura di 100 milioni di euro, sono assegnate al Ministero dell'Interno per essere attribuite alle città metropolitane, per 40 milioni di euro e alle province per 60 milioni di euro, sulla base dei dati di fabbisogno relativi alla manutenzione delle strade di rispettiva competenza, elaborati dalla SOSE spa e validati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, attraverso un decreto ministeriale di natura non regolamentare del ministero dell'Interno adottato di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze entro il 15 settembre 2016, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Le risorse così attribuite devono essere utilizzate dagli enti locali beneficiari esclusivamente per le funzioni indicate al comma 1 dell'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ferma restando la facoltà di cui al comma 2 della medesima norma n. Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ed effettuare le variazioni sul bilancio dello Stato conseguenti alle disposizioni del presente comma».

8.0.2

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Utilizzo proventi da alienazione per equilibrio
della situazione corrente 2016)*

1. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter. del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56 bis del decreto-legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 228 del 2012, e dell'articolo 1, comma 443, della legge n. 228 del 2012, la totalità delle risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata negli anni 2015 e 2016 dalle province, può essere destinata al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2016».

8.0.3

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Attuazione comma 9 quinquies dell'articolo 7
del decreto-legge n. 78 del 2015)*

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 9-quinquies, del decreto-legge 19 giugno 2015, entro il 30 settembre 2016, il Ministro dell'Economia ed il Ministro degli Affari Regionali, verificano l'effettiva copertura finanziaria delle funzioni non fondamentali trasferite o delegate dalle Regioni alle Province per gli anni 2015 e 2016. Nel caso venga verificata una incompleta copertura di tali funzioni, i trasferimenti alle Regioni a qualsiasi titolo dovuti sono ridotti per il corrispondente importo».

8.0.4

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Utilizzo proventi da alienazione per equilibrio della situazione corrente 2016)

In deroga all'articolo 33, comma 8-ter del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, dalla legge n. 228 del 2012, e dell'articolo 1, comma 443, della legge n. 228 del 2012, la totalità delle risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata negli anni 2015 e 2016 dalle province, può essere destinata al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2016».

8.0.5

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Canoni di locazione per immobili di enti locali)

1. All'articolo 3, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, primo periodo, dopo le parole: "i canoni di locazione" sono inserite le seguenti: "che non siano stipulati con comuni, province e città metropolitane"».

8.0.6

MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Utilizzo proventi da alienazione per equilibrio della situazione corrente 2016)

1. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 228 del 2012, e dell'articolo 1, comma 443, della legge n. 228 del 2012, la totalità delle risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata negli-anni 2015 e 2016 dalle province, può essere destinata al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2016».

8.0.7

MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Attuazione comma 9-quinquies, articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2015)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 9-quinquies, del decreto-legge 19 giugno 2015, entro il 30 settembre 2016, il Ministro dell'Economia ed il Ministro degli Affari Regionali, verificano l'effettiva copertura finanziaria delle funzioni non fondamentali trasferite o delegate dalle Regioni alle Province per gli anni 2015 e 2016. Nel caso venga verificata una incompleta copertura di tali funzioni, i trasferimenti alle Regioni a qualsiasi titolo dovuti sono ridotti per il corrispondente importo».

8.0.8

MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Finanziamento funzioni fondamentali delle Province)

1. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni fondamentali assegnate alle province dalla legge 8 aprile 2014, n. 56, per l'anno 2016 sono assegnati alle province 124 milioni».

Art. 9.

9.1

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Dopo il comma 711 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere il seguente comma:

"711-bis. Limitatamente all'anno 2016, per i Comuni esclusi nel 2015 dai vincoli del Patto di stabilità interno la quota del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, riveniente dal ricorso all'indebitamento è considerata ai fini dell'applicazione del comma 710 del presente articolo"».

9.2

D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2016 le risorse straordinarie previste dai commi 756, 758 e 759 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a fini di copertura degli equilibri di bilancio delle città metropolitane e delle province sono computate ai fini del rispetto del pareggio di bilancio di cui ai commi 710 e seguenti della medesima legge 208 del 2015. Alla lettera b) del comma 756 della citata legge n. 208 del 2015, sono aggiunte le parole: ", anche ai fini del finanziamento delle spese correnti"».

9.3

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1.1 Il termine per l'approvazione dei bilanci da parte delle Province è prorogato al 30 novembre 2016».

9.4

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1 Per l'anno 2016 le risorse straordinarie previste dai commi 756, 758 e 759 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a fini di copertura degli equilibri di bilancio delle città metropolitane e delle province sono-computate ai fini del rispetto del pareggio di bilancio di cui ai commi 710 e seguenti della medesima legge 208 del 2015. Alla lettera b) del comma 756 della citata legge n. 208 del 2015 sono aggiunte le parole: ", anche ai fini del finanziamento delle spese correnti"».

9.5

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sopprimere il comma 1-quinquies.

9.6

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1-quinquies sostituire le parole: «a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con i processi di stabilizzazione in atto» *con le seguenti:* «, fatti salvi i processi di stabilizzazione in atto,».

9.7

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione da parte delle Province è prorogato al 30 novembre 2016».

9.8

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sopprimere il comma 1-sexies.

9.9

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sopprimere il comma 1-septies.

9.10

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sopprimere il comma 1-octies.

9.11

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO,
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-octies. 1. Per l'anno 2016 valgono le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 a tal fine sono considerati gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti dell'anno 2015».

9.12

MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*nonies*. Per l'anno 2016 le risorse straordinarie previste dai commi 756, 758 e 759 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a fini di copertura degli equilibri di –bilancio delle città metropolitane e delle province sono computate ai fini del rispetto del pareggio di bilancio di cui ai commi 710 e seguenti dell'articolo 1, della medesima legge n. 208 del 2015. Alla lettera *b*) del comma 756 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche ai fini del finanziamento delle spese correnti"».

9.13

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*nonies*. Dopo il comma 711 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente comma:

"711-*bis*. Limitatamente all'anno 2016, per i comuni esclusi nel 2015 dai vincoli del Patto di stabilità interno la quota del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, rinveniente dal ricorso all'indebitamento è considerata ai fini dell'applicazione del comma 710 del presente articolo"».

9.0.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Saldo finale di competenza 2016. Premialità, patti di solidarietà e integrazione dei principi contabili sulle spese di investimento)

1. All'articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 713 è aggiunto il seguente comma:

"713-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ogni anno entro il 30 settembre, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti criteri, modalità e finalità di riattribu-

zione al comparto di riferimento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla lettera *a*) del comma 723. Per l'anno 2016, le riattribuzione di cui ai periodo precedente sono finanziate dall'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28,29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Sono esclusi dal beneficio di cui ai periodi precedenti gli enti sottoposti alle sanzioni".

b) dopo il comma 729 aggiungere il seguente comma:

"729-*bis*. Nel 2016 alle regioni a statuto ordinario, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è attribuito un contributo di 150 milioni di euro, in misura pari agli spazi finanziari validi ai fini del saldo di cui al comma 710 assegnato agli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dal comma 728, agli enti locali ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione mediante accordo da sancire, entro il 5 settembre 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti nel rispetto delle finalità di cui al comma 729, eventualmente assegnando le disponibilità residue per il 75 per cento ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane. Il contributo non rileva ai fini del saldo di cui al comma 710 ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari per sostenere le spese in conto capitale effettuate a valere sulla quota del fondo pluriennale vincolato riveniente dal ricorso al debito e in via residuale a valere sull'avanzo di amministrazione. Sono esclusi dal beneficio gli interventi di edilizia scolastica o di bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie, oggetto dei commi 713 e 716. Qualora emergano, sulla base del monitoraggio di cui al comma 719, spazi finanziari concessi ma non utilizzati, l'ente locale è penalizzato nella determinazione del saldo per l'anno in corso, per un importo pari al 50 per cento dell'inutilizzo. Entro il termine perentorio del 30 settembre 2016, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. La regione che autorizza gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo migliora, per pari importo l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza della regione stessa di cui al comma 710. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, per l'anno 2016 si provvede per 150 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015 relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e sue successive modificazioni e per l'importo di 1,65 milioni per l'anno 2016, di 2,45 milioni per l'anno 2017, di 3,03 milioni per l'anno

2018 e per 3,55 milioni per l'anno 2019 mediante riduzione del Fondo-per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

c) dopo il comma 732, aggiungere il seguente comma:

"732-bis. Per l'anno 2016, gli enti locali che hanno acquisito spazi finanziari ai sensi del comma 732 possano rinunciare, anche in misura parziale, agli spazi finanziaria acquisiti, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito *web* <http://pareggiobilancioentiterritoriali:tesoro.it> appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 10 ottobre 2016. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 20 ottobre 2016, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dall'acquisizione e dalla cessione di spazi finanziari di cui ai commi 732 e 732-bis, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo applicando i criteri di cui al comma 732.

d) al comma 716 sono apportate le seguenti modifiche:

– al secondo periodo, le parole: "entro il termine perentorio dello marzo" sono sostituite dalle seguenti "entro il 10 marzo ed il 15 settembre";

– al terzo periodo, il periodo "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016" è sostituito dal seguente "con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile ed il 5 ottobre 2016".

2. Il punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 viene integrato come segue. Dopo il periodo "In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.", aggiungere il seguente: "Limitatamente al 2016, le risorse accertate relative a voci di spesa contenute nei quadri economici riguardanti spese di investimento confluite nel corso del 2015 nel fondo pluriennale vincolato, pur in assenza di aggiudicazione definitiva entro l'esercizio 2016 rimangono iscritte nel fondo pluriennale vincolato, purché la progettazione dell'investimento sia a livello esecutivo",».

Art. 9-bis.

9-bis.1

PUGLIA, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, CASTALDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. I comuni privi dei regolamenti attuativi degli istituti ed organismi di partecipazione popolare di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono approvarli entro e non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «partecipazione popolare, nonché».

9-bis.0.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Modifica del saldo di competenza per i comuni fino a 1.000 abitanti)

Dopo il comma 711 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente comma:

"711-bis. Limitatamente all'anno 2016, per i Comuni esclusi nel 2015 dai vincoli del Patto di stabilità interno la quota del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, riveniente dal ricorso all'indebitamento è considerata ai fini dell'applicazione del comma 710 del presente articolo."».

9-bis.0.2

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti.)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il comma 6 dell'articolo 170 è sostituito con il seguente:

"6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

2. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"».

9-bis.0.3

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Semplificazione per la redazione dei bilanci)

1. Per i comuni fino a 5.000 "abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del testo unico, applicabili a partire dall'esercizio 2016."».

9-bis.0.4

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Esenzione dal controllo di gestione e dalla redazione del conto economico e del conto del patrimonio)

1. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dopo le parole: ", gli enti locali" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,".

2. Gli articoli 229 e 230 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", non si applicano ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti."».

9-bis.0.5

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Norme di semplificazione per i comuni e le loro forme associative)

1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle Autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente.

2. il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia *web*, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al presente comma».

9-bis.0.6

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli."».

9-bis.0.7

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Unioni di Comuni – Uniformazione del regime IVA)

1. All'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "i comuni" sono aggiunte le seguenti. "le unioni di comuni,"».

Art. 9-ter.

9-ter.1

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, CATALFO, CASTALDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 9-ter.

(Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui degli enti locali)

1. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, dopo il comma 429, sono aggiunti i seguenti commi:

"429-bis. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non può in ogni Caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione. 429-ter. Per gli anni dal 2017 al 2019, è attribuita agli enti locali, previa richiesta, una quota fino a 50 milioni di euro annui, finalizzata alla riduzione degli oneri connessi all'estinzione anticipata, anche parziale, di mutui e prestiti obbligazionari. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2016, sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità per l'attribuzione del beneficio. Ove gli importi richiesti siano superiori alle risorse disponibili, le stesse sono attribuite in misura proporzionale."».

Conseguentemente all'articolo 19: al comma 1 alinea, dopo la parola: «4» inserire le seguenti: «9-bis; lettera b) sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «70 milioni; alla rubrica, sopprimere le parole: «Fondo contenziosi e Valle d'Aosta».

9-ter.2

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, CATALFO, CASTALDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 9-ter.

(Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui degli enti locali)

1. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, dopo il comma 429, sono aggiunti i seguenti commi:

"429-bis. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non può in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione.

429-ter. Per gli anni dal 2017 al 2019, è attribuita agli enti locali, previa richiesta, una quota fino a 80 milioni di euro annui, finalizzata alla riduzione degli oneri connessi all'estinzione anticipata, anche parziale, di mutui e prestiti obbligazionari. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2016, sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità per l'attribuzione del beneficio. Ove gli importi richiesti siano superiori alle risorse disponibili, le stesse sono attribuite in misura proporzionale.».

Conseguentemente all'articolo 19: al comma 1 alinea, dopo la parola: «4», inserire le seguenti: «9-bis; lettera b) sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «70 milioni;» alla rubrica, sopprimere le parole: «Fondo contenziosi e Valle d'Aosta».

9-ter.3

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, CATALFO, CASTALDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 9-ter.

(Rimozione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui degli enti locali)

1. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, dopo il comma 429, è aggiunto il seguente comma:

"429-bis. Non è previsto nessun indennizzo in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti".

9-ter.4

GALIMBERTI

Al comma 1 sostituire le parole: «14 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «14 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

9-ter.5

GALIMBERTI

Al comma 1 sostituire le parole: «48 milioni» con le seguenti: «150 milioni».

Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «48 milioni» con le seguenti: «150 milioni».

9-ter.0.1

MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-quater.

(Interventi sul saldo finale di competenza 2016. Premialità, patti di solidarietà e integrazione dei principi contabili sulle spese di investimento)

1. All'articolo 1 della legge 28-dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 713 è aggiunto il seguente:

"713-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ogni anno entro il 30 settembre, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti criteri, modalità e finalità di riattribuzione al comparto di riferimento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla lettera a) del comma 723. Per l'anno 2016, le

riattribuzioni di cui al periodo precedente sono finanziate dall'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Sono esclusi dal beneficio di cui ai periodi precedenti gli enti sottoposti alle sanzioni";

b) dopo il comma 729 è aggiunto il seguente:

"729-bis. Nel 2016 alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è attribuito un contributo di 150 milioni di euro, in misura pari agli spazi finanziari validi ai fini del saldo di cui al comma 710 assegnato agli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dal comma 728, agli enti locali ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione mediante accordo da sancire, entro il 5 settembre 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti nel rispetto delle finalità di cui al comma 729, eventualmente assegnando le disponibilità residue per il 75 per cento ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane. Il contributo non rileva ai fini del saldo di cui al comma 710 ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari per sostenere le spese in conto capitale effettuate a valere sulla quota del fondo pluriennale vincolato rinveniente dal ricorso al debito e in via residuale a valere sull'avanzo di amministrazione. Sono esclusi dal beneficio gli interventi di edilizia scolastica o di bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie, oggetto dei commi 713 e 716. Qualora emergano, sulla base del monitoraggio di cui al comma 719, spazi finanziari concessi ma non utilizzati, l'ente locale è penalizzato nella determinazione del saldo per l'anno in corso, per un importo pari al 50 per cento dell'inutilizzo. Entro il termine perentorio del 30 settembre 2016, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. La regione che autorizza gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo migliora, per pari importo, l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza della regione stessa di cui al comma 710. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, per l'anno 2016 si provvede per 150 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015 relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013; n. 64 e sue successive modificazioni e per l'importo di 1,65 milioni per l'anno 2016, di 2,45 milioni per l'anno 2017, di 3,03 milioni per l'anno 2018 e per 3,55 milioni per l'anno 2019 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica

economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;"

c) dopo il comma 732 è aggiunto il seguente:

"732-bis. Per l'anno 2016, gli enti locali che hanno acquisito spazi finanziari ai sensi del comma 732 possono rinunciare, anche in misura parziale, agli spazi finanziari acquisiti, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web <http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it> appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 10 ottobre 2016. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 20 ottobre 2016, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dall'acquisizione e dalla cessione di spazi finanziari di cui ai commi 732 e 732-bis, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo applicando i criteri di cui al comma 732;

d) al comma 716 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al secondo periodo, le parole: "entro il termine perentorio del 1° marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 1° marzo ed il 15 settembre";

2) al terzo periodo, il periodo "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016" è sostituito dal seguente: "con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile ed il 5 ottobre 2016";

e) il punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 viene integrato come segue. Dopo il periodo "In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo", aggiungere il seguente: "Limitatamente al 2016, le risorse accertate relative a voci di spesa contenute nei quadri economici riguardanti spese di investimento confluite nel corso del 2015 nel fondo pluriennale vincolato, pur in assenza di aggiudicazione definitiva entro l'esercizio 2016 rimangono iscritte nel fondo pluriennale vincolato, purché la progettazione dell'investimento sia a livello esecutivo"».

9-ter.0.2

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-quater.

(Interventi sul saldo finale di competenza 2016. Premialità, patti di solidarietà e integrazione dei principi contabili sulle spese di investimento)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 713 è aggiunto il seguente:

"713-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ogni anno entro il 30 settembre, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti criteri, modalità e finalità di riattribuzione al comparto di riferimento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla lettera *a)* del comma 723. Per l'anno 2016, le riattribuzioni di cui al periodo precedente sono finanziate dall'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Sono esclusi dal beneficio di cui ai periodi precedenti gli enti sottoposti alle sanzioni".

1) dopo il comma 729 è aggiunto il seguente:

"729-*bis*. Nel 2016 alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è attribuito un contributo di 150 milioni di euro, in misura pari agli spazi finanziari validi ai fini del saldo di cui al comma 710 assegnato agli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dal comma 728, agli enti locali ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione mediante accordo da sancire, entro il 5 settembre 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti nel rispetto delle finalità di cui al comma 729, eventualmente assegnando le disponibilità residue per il 75 per cento ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane. Il contributo non rileva ai fini del saldo di cui al comma 710 ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari per sostenere le spese in conto capitale effettuate a valere sulla quota del fondo pluriennale vincolato riveniente dal ricorso al debito e in via residuale a valere sull'avanzo di amministrazione. Sono esclusi dal beneficio gli interventi di edilizia scolastica o di bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie, oggetto dei commi 713 e 716. Qualora emergano, sulla base del monitoraggio di cui al comma 719, spazi

finanziari concessi ma non utilizzati, l'ente locale è penalizzato nella determinazione del saldo per l'anno in corso, per un importo pari al 50 per cento dell'inutilizzo. Entro il termine perentorio del 30 settembre 2016, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. La regione che autorizza gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo migliora, per pari importo, l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza della regione stessa di cui al comma 710. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, per l'anno 2016 si provvede per 150 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015 relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e sue successive modificazioni e per l'importo di 1,65 milioni per l'anno 2016, di 2,45 milioni per l'anno 2017, di 3,03 milioni per l'anno 2018 e per 3,55 milioni per l'anno 2019 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

2) dopo il comma 732 è aggiunto il seguente:

"732-bis. Per l'anno 2016, gli enti locali che hanno acquisito spazi finanziari ai sensi del comma 732 possono rinunciare, anche in misura parziale, agli spazi finanziari acquisiti, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web <http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it>» appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 10 ottobre 2016. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 20 ottobre 2016, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dall'acquisizione e dalla cessione di spazi finanziari di cui ai commi 732 e 732-bis, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo applicando i criteri di cui al comma 732".

d) al comma 716 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al secondo periodo, le parole: "entro il termine perentorio del 1° marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 1° marzo ed il 15 settembre";

2) al terzo periodo, il periodo: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016" è sostituito dal seguente "con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile ed il 5 ottobre 2016".

e) Il punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 viene integrato come segue. Dopo il periodo: "In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione

vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.", aggiungere il seguente: "Limitatamente al 2016, le risorse accertate relative a voci di spesa contenute nei quadri economici riguardanti spese di investimento confluite nel corso del 2015 nel fondo pluriennale vincolato, pur in assenza di aggiudicazione definitiva entro l'esercizio 2016 rimangono iscritte nel fondo pluriennale vincolato, purché la progettazione dell'investimento sia a livello esecutivo"».

9-ter.0.3

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-quater.

(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali)

1. L'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, è sostituito dal seguente:

"1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera *a*), contratti dalle regioni e dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e i mutui gestiti dalla Cassa depositi e prestiti Spa per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24-novembre 2003, n. 326.

2. Per il riacquisto da parte delle regioni e degli enti locali dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera *b*), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo Ministero a valere sulle relative disponibilità, fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni ed agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014 e successivi, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.

4. Le operazioni di cui al comma 1 e 2 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2015, presentino le seguenti caratteristiche:

a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;

b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui –di cui al precedente comma 1 già ristrutturati in forza della presente legge.

7. Gli enti locali e le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 15 settembre 2016 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione 11, con certificazione congiunta del presidente o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5 [lettera *a*]).

8. Le operazioni di riacquisto dei titoli-obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera *b*), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre 2016, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammessa alla ristrutturazione.

11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.

13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla con testuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sotto stante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

15. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro – Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122.

16. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009"».

9-ter.0.4

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.9-quater.

(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali)

1. L'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, è sostituito dal seguente:

"1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera *a*), contratti dalle regioni e dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Per il riacquisto da parte delle regioni e degli enti locali dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera *b*), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero a valere sulle relative disponibilità, fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni ed agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014 e successivi, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.

4. Le operazioni di cui al comma 1 e 2 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2015, presentino le seguenti caratteristiche:

a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;

b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013, nonché i mutui di cui al precedente comma 1 già ristrutturati in forza della presente legge.

7. Gli enti locali e le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 15 settembre 2016 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5 [lettera *a*]).

8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera *b*), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti su titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre 2016, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma n. 11.

13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale re-

siduo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

15. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione n. II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122.

16. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009"».

9-ter.0.5

MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-quater.

(Armonizzazione contabile, adeguamenti normativi ed esclusioni dal saldo)

1. L'ente locale è autorizzato ad accertare il contributo a rendicontazione, di cui al principio contabile della competenza finanziaria potenziata, punto 3.6, in relazione all'esigibilità della spesa dell'ente beneficiario a prescindere dalla contabilizzazione dell'ente erogante. Nel case in cui il contributo a rendicontazione sia state erogato senza tener conto del cronoprogramma di spesa dell'ente beneficiarie, la somma incassata concorre a determinare il fondo pluriennale vincolato da parte dell'ente locale anche se l'obbligazione non è giuridicamente assunta entro il termine di cui al vigente principio.

2. Al decreto legislative 18 agosto 2000, n. 267, sane apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 151, comma 1, le parole: "entra il 31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre";

b) all'articolo 170, al comma 1, le parole: "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unica di programmazione per le conseguenti deliberazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione seconda le modalità previste dal regolamento di contabilità";

c) all'articolo 174, comma 1:

i) le parole: "ed alla relazione dell'organo di revisione" sono eliminate;

ii) dopo le parole: "entra il 15 novembre di ogni anno" sono aggiunte le seguenti: "seconda quanto stabilito dal regolamento di contabilità";

d) all'articolo 175, comma 5-*quater*, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, aggiungere la lettera f):

"1) in case di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate seconda l'andamento della correlata spesa e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla Giunta";

e) all'articolo 175, comma 8, come modificate dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, le parole: "entra il 31 luglio di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre di ciascun anno";

1) all'articolo 193, comma 2, le parole: "entro il 31 luglio di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre di ciascun anno";

g) all'articolo 227:

i) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "il rendiconto della gestione è adattata dalla giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione, e deliberata dall'organo consiliare entro il 31 maggio".;

ii) è aggiunta, in fine, il seguente periodo: "il conto economico e la state patrimoniale possono essere deliberati successivamente, e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo dall'organo esecutivo".

3. All'articolo 1, comma 552 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "per gli anni 2015, 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018";

b) alla lettera *a)*, le parole: "del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016" sono sostituite dalle seguenti: "del 50 per cento per il 2015 e per il 2016 e del 50 per cento per il 2017";

c) alla lettera *b)*, le parole: "al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017" sono sostituite dalle parole: "al 25 per cento per gli anni 2015 e 2016, al 50 per cento per l'anno 2017 e al 75 per cento per il 2018".

4. Ai fini del pareggio di bilancio di competenza degli enti locali, di cui ai commi 709 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non sono considerati:

a) gli oneri sostenuti, anche a fronte di accantonamenti operati in esercizi precedenti, per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani nonché per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione "*post mortem*");

b) da imputazione di spese dovute a trattenute per alimentazione del Fondo di solidarietà comunale intervenute nel 2016, ma relative ad anni precedenti, nonché al recupero delle anticipazioni di gettito TASI 2014 di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 9 maggio 2014, n. 88, intervenute nel 2016;

c) gli impegni di spesa assunti per far fronte ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria.

5. All'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-*bis*, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

"*e)* variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento flessibile, effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto";

b) al comma 5-*bis*, dopo la lettera *e)*, aggiungere la seguente:

"*f)* variazioni compensative tra macro aggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione";

c) al comma 5-*quater*, sostituire la lettera *b)* con la seguente:

"*b)* le variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento flessibile, escluse quelle previste dal comma 5-*bis*, lettera *e)*. Tali variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla Giunta;"».

9-ter.0.6

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-quater.

(Armonizzazione contabile per i comuni con meno di 5.000 abitanti)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il comma 6 dell'articolo 170 è sostituito con il seguente: "6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

2. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"».

9-ter.0.7

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-quater.

*(Armonizzazione contabile. Semplificazione
per i comuni con meno di 5.000 abitanti)*

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il comma 6 dell'articolo 170 è sostituito con il seguente:

"6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

2. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"».

9-ter.0.8

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-quater.

(Differimento del pagamento rate mutui per i Comuni fino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio)

1. Per il triennio 2016-18, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza comprensiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 12 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regalanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2016 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».

Conseguentemente all'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1 dopo la parola: «4» è aggiunta la seguente: «, 9-bis»; alla lettera a), sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «95 milioni»;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) quanto a 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo II del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59».

Alla rubrica dell'articolo 19, le parole: «Fondo contenziosi e Valle d'Aosta», sono soppresse.

9-ter.0.9

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-quater.

(Differimento del pagamento rate mutui per i Comuni fino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio)

1. Per il triennio 2016-18, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza comprensiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 12 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2016 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 19, comma 1:*

dopo la parola: «4» è inserita la seguente: «, 9-bis»;

alla lettera a), l'importo ivi indicato è aumentato di 5 milioni di euro;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«c) quanto a 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo II del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59».

b) *alla rubrica dell'articolo 19 le parole: «Fondo contenziosi e Valle d'Aosta» sono abolite;*

c) *ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede, a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,*

n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti all'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.

9-ter.0.10

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-quater.

(Differimento del pagamento rate mutui per i comuni fino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio)

1. Per il triennio 2016-15, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza comprensiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 12 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2016 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».

Conseguentemente, all'articolo, comma 1, dopo la parola: «4» è inserita la parola: «, 9-bis»;

alla lettera a), l'importo ivi indicato è aumentato di 5 milioni di euro;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«c) quanto a 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo II del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: «Fondo contenziosi e Valle d'Aosta».

9-ter.0.11

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-quater.

(Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui degli enti locali)

1. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, dopo il comma 429, sono aggiunti i seguenti commi:

"429-bis. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegozzazione sulla base delle norme vigenti, non può in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione; 429-ter. Per gli anni 2016 e 2017, è attribuita agli enti locali, previa richiesta, una quota fino a 50 milioni di euro annui, finalizzata alla riduzione degli oneri connessi all'estinzione anticipata, anche parziale, di mutui e prestiti obbligazionari. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2016, sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità per l'attribuzione del beneficio. Ove gli importi richiesti siano superiori alle risorse disponibili, le stesse sono attribuite in misura proporzionale"».

Conseguentemente, all'articolo, comma 1, dopo la parola: «4» è inserita la parola: «, 9-bis»;

alla lettera a), l'importo ivi indicato è aumentato di 50 milioni di euro;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«c) quanto a 50 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59».

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: «Fondo contenziosi e Valle d'Aosta sono».

9-ter.0.12

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-quater.

*(Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata
dei mutui degli enti locali)*

1. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, dopo il comma 429, sono aggiunti i seguenti commi:

"429-bis. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non può in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione.

429-ter. Per gli anni 2016 e 2017, è attribuita agli enti locali, previa richiesta, una quota fino a 50 milioni di euro annui, finalizzata alla riduzione degli oneri connessi all'estinzione anticipata, anche parziale, di mutui e prestiti obbligazionari. Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2016, sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità per l'attribuzione del beneficio. Ove gli importi richiesti siano superiori alle risorse disponibili, le stesse sono attribuite in misura proporzionale».

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1:

- dopo la parola: «4» è aggiunta la seguente: «, 9-bis»;
- alla lettera a), sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «120 milioni»;
- dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) quanto a 50 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo II del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59".

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «Fondo contenziosi e Valle d'Aosta», sono soppresse.

9-ter.0.13

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-quater.

(Abolizione comunicazioni superflue)

1. Al fine di eliminare adempimenti contabili superflui a carico degli enti locali, non si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze 26 aprile 1994;

b) l'articolo 3, del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000, commi 2 e 3».

9-ter.0.14

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-quater.

(Esenzione dal controllo di gestione e dalla redazione del conto economico e del conto del patrimonio)

1. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dopo le parole: ", gli enti locali" inserire le seguenti parole: ", ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,".

2. Gli articoli 229 e 230 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", non si applicano ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti"».

9-ter.0.15

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-quater.

(Esenzione dal controllo di gestione e dalla redazione del conto economico e del conto del patrimonio)

1. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dopo le parole: "gli enti locali" inserire le seguenti parole: "ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,".

2. Gli articoli 229 e 230 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", non si applicano ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti"».

9-ter.0.16

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-quater.

(Semplificazione per la redazione dei bilanci)

1. Per i comma fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, applicabili a-partire dall'esercizio 2016».

9-ter.0.17

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-quater.

(Semplificazione per la redazione dei bilanci)

1. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del testo unico, applicabili a partire dall'esercizio 2016».

9-ter.0.18

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-quater.

(Semplificazioni comunicazioni contabili)

1. Entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, è emanato un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa intesa in Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, con il quale verranno individuati ulteriori strumenti di semplificazione con riferimento alle scritture contabili e alle comunicazioni contabili richieste ai comuni rispetto a quelli già determinati in virtù dell'articolo 12-bis, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012».

9-ter.0.19

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-quater.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 5 comma 5
del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78)*

1. L'articolo 5, comma 5 del decreto legge 31 maggio 2010 come convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, si interpreta nel senso che, fatte salve le nonne vigenti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, sono esclusi dalla portata applicativa della norma tutti quegli incarichi eventualmente conferiti all'amministratore nell'ambito della sua attività libero professionale da enti diversi da quello di appartenenza».

Art. 10.

10.1

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, CASTALDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

"e-bis) l'applicazione, anche in via sperimentale, di un'offerta di servizio agevolata o gratuita che si rivolga alle fasce più deboli e agli studenti di ogni ordine e grado;

e-ter) l'applicazione di un'offerta di servizio agevolato o gratuita in specifiche fasce orarie o periodi affinché ad un più alto ricorso al servizio di trasporto pubblico corrisponda anche una riduzione del congestionamento del traffico e dell'impatto ambientali e della mobilità;

e-quater) l'incremento della adozione di sistemi di informazione all'utenza, del ricorso a sistemi di bigliettazione integrata, nonché la progressiva applicazione di sistemi di mobilità multi e intermodali"».

10.2

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, CASTALDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) l'incremento della adozione di sistemi di informazione all'utenza, del ricorso a sistemi di bigliettazione integrata, nonché la progressiva applicazione di sistemi di mobilità multi e intermodali"».

10.3

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, CASTALDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) l'applicazione, anche in via sperimentale, di un'offerta di servizio agevolata o gratuita che si rivolga alle fasce più deboli e agli studenti di ogni ordine e grado"».

10.4

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CASTALDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando che tale incremento non possa registrarsi esclusivamente a fronte dell'aumento delle tariffe applicate per il godimento del servizio di trasporto pubblico locale».

10.5

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CASTALDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"*e-bis*). l'adeguamento degli *standard* di sicurezza delle reti ferroviarie-locali e regionali a quelli applicati per la rete nazionale"».

10.6

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, CASTALDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 16-*bis*, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

"*e-bis*) l'applicazione di un'offerta di servizio agevolata o gratuita in specifiche fasce orarie o periodi affinché ad un più alto ricorso al servizio di trasporto pubblico corrisponda anche una riduzione del congestionamento del traffico e dell'impatto ambientale della mobilità;"».

10.7

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 2, capoverso «710-bis», sostituire il terzo periodo con il seguente: «L'ammontare delle risorse è attribuito alle regioni, che abbiano registrato tempi di pagamento ai fornitori con valori inferiori rispetto ai tempi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e ripartito d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».

10.8

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 5, capoverso nuovo comma 9-bis sopprimere le parole: «pubblici».

10.9

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«7-bis. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli Organismi Pagatori regionali costituiti in attuazione dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) e aiuti nazionali (statali e regionali) correlati, applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili» in accordo e nei tempi previsti per l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-AGEA"».

10.10

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 142 del regio decreto 635/1940, modificato dal D.P.R. 311/2001, articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, la lettera e) è soppressa;*

b) *al comma 5, sono sopresse le seguenti parole: «e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito, se ritenuto necessario, dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato».*

10.11

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. È prorogata al 1° gennaio 2017, per gli enti territoriali, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 9; comma 1, lettera l), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156».

10.12

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *alla rubrica è aggiunto il seguente periodo:* «e dell'intesa del 21 aprile 2016»;

b) *è aggiunto il seguente comma:* «All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 al comma 528, le parole "piano di rientro" sono sostituite con "piano di efficientamento e di riqualificazione"; al comma 529 le parole: "i piani di rientro" al primo e secondo periodo sono sostituite con "i piani di efficientamento e di riqualificazione"; al comma 530 le parole: "dai piani di rientro" sono sostituite con: "dai piani di efficientamento e di riqualificazione"; le parole: "piani di rientro degli enti" sono sostituite con: "piani di efficientamento e di riqualificazione degli enti"; le parole "piani di rientro degli enti" sono sostituite con "piani di efficientamento e di riqualificazione degli enti"; al comma 531 laddove ricorrono le parole "piani di rientro" sono sostituite con "piani di efficientamento e di riqualificazione"; al comma 533 primo periodo le parole "dai piani di rientro" sono sostituite con "dai piani di efficientamento e di riqualificazione" al terzo e quarto periodo le parole "nel piano di rientro" sono sostituite con "nei piani di efficientamento e di riqualificazione"; al comma 534 le parole "piano di rientro" sono sostituite con "piano di efficientamento e di riqualificazione"; al comma 536 primo periodo le parole "piano di rientro" sono sostituite con "piano di efficientamento e di riqualificazione"».

10.0.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 118/2011)

Alla fine del comma 5 dell'articolo 51 del decreto legislativo 118/2011 e smi è aggiunto il seguente periodo: "Le variazioni compensative amministrative previste dal comma 2, lettera b) possono essere effettuate anche tra le dotazioni di competenza e di cassa delle missioni e dei programmi appartenenti a diversi titoli"».

10.0.2

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo n. 118/2011)

Alla fine del comma 5 dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118/2011 è aggiunto il seguente periodo: "Le variazioni compensative amministrative previste dal comma 2 possono essere effettuate anche tra le dotazioni delle missioni e dei programmi appartenenti a diversi titoli"».

Art. 10-bis.

10-bis.0.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter

(Misure per la razionalizzazione della spesa e la salvaguardia attività piattaforme elettroniche e-procurement)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. CONSIP Spa, i soggetti aggregatori e le centrali di committenza che già dispongono di un sistema telematico per lo svolgimento di procedure di approvvigionamento di beni, servizi e lavori di dimostrata affidabilità, sicurezza informatica nonché dimensionato almeno su base regionale per volume di attività, adeguano tale strumento telematico alle disposizioni del presente codice entro 6 mesi dall'entrata in vigore dello stesso ai fini del conseguimento dell'incremento all'utilizzo delle procedure telematiche di cui al comma precedente e per le finalità di cui agli articoli 40 e 58 del presente codice.

1-ter. Nelle more dell'adeguamento tecnico – informatico di cui al precedente comma, CONSIP Spa, i soggetti aggregatori e le centrali di committenza possono utilizzare il sistema telematico per lo svolgimento delle procedure di approvvigionamento – anche non interamente gestite da sistemi telematici secondo le funzionalità già attive e conformi al co-

dice dell'amministrazione digitale decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e alla disciplina previgente sugli acquisti di beni, servizi e lavori purché rispettose dei principi del presente codice, dell'articolo 52 «Regole applicabili alle comunicazioni» e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, di parità di accesso agli operatori e della concorrenza"».

Art. 11.

11.1

CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sopprimere l'articolo.

11.2

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Sopprimere l'articolo.

11.3

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sopprimere l'articolo.

11.4

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO,
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

11.5

Giovanni MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – 1. Nelle more della revisione delle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana, da adottarsi previo parere dell'Assemblea regionale siciliana e della determinazione degli importi di cui all'articolo 1, comma 832 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per le finalità sancite dall'articolo 1, comma 685, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene assegnato alla Regione Siciliana, a titolo di acconto sulla compartecipazione spettante alla medesima regione per l'anno 2016, un importo di euro 500 milioni e corrispondente a 5,61 decimi. dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, al netto degli importi attribuiti, per compartecipazioni al predetto gettito, alla regione, in applicazione della legislazione vigente, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, da accreditare sul sottoconto infruttifero della contabilità speciale di tesoreria unica intestata alla regione medesima – gestione ordinaria – e aperta presso la tesoreria statale.

2. Per assicurare la neutralità sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, nel 2016 la regione non può utilizzare le risorse di cui al comma 1, che restano depositate sulla contabilità speciale di cui al medesimo comma 1, se non, in carenza di altra liquidità disponibile, per far fronte ad esigenze indifferibili legate al pagamento delle competenze fisse al personale dipendente e delle rate di ammortamento di mutui che scadono nel medesimo esercizio, con obbligo di reintegro nel medesimo anno, con il gettito riveniente dalle entrate devolute.

3. Ai fini della neutralità sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, la Regione Siciliana garantisce un saldo positivo, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2016 pari ad euro 227.879.000. In caso di inadempienza della Regione Siciliana, anche ai fini del comma 3, si applicano le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015. Alla Regione siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il presente comma».

11.6

BERTOROTTA, SANTANGELO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – (Regione Siciliana). – 1. Nelle more della revisione delle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana. da adottarsi previo parere dell'Assemblea regionale siciliana e della determinazione degli importi di cui all'articolo 1, comma 832 della legge 27 dicembre 2006, n.

296, e per le finalità sancite dall'articolo 1, comma 685, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene assegnata alla Regione Siciliana, a titolo di acconto sulla compartecipazione spettante alla medesima regione per l'anno 2016, un importo di euro 500 milioni e corrispondente a 5,61 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, al netto degli importi attribuiti, per compartecipazioni al predetto gettito, alla regione, in applicazione della legislazione vigente, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, da accreditare sul sottoconto infruttifero della contabilità speciale di tesoreria unica intestata alla regione medesima – gestione ordinaria – e aperta presso la tesoreria statale.

2. Per assicurare la neutralità sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, nel 2016 la regione non può utilizzare le risorse di cui al comma 1, che restano depositate sulla contabilità speciale di cui al medesimo comma 1, se non, in carenza di altra liquidità disponibile, per far fronte ad esigenze indifferibili legate al pagamento delle competenze fisse al personale dipendente e delle rate di ammortamento di mutui che scadono nel medesimo esercizio, con obbligo di reintegro nel medesimo anno, con il gettito riveniente dalle entrate devolute.

3. Ai fini della neutralità sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, la Regione Siciliana garantisce un saldo positivo, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2016 pari ad euro 227.879.000. In caso di inadempienza della Regione Siciliana, anche ai fini del comma 3, si applicano le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015. Alla Regione siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il presente comma.

4. Al fine di garantire l'applicazione del principio di leale collaborazione istituzionale, nonché di omogeneizzare il comparto delle autonomie speciali, spetta alla Corte dei Conti, con proprio parere vincolante, valutare la correttezza delle procedure di determinazione della compartecipazione IRPEF spettante alla Regione Siciliana».

11.7

CATALFO, BERTOROTTA, SANTANGELO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «In attuazione dell'accordo» fino a: «dello statuto della Regione Siciliana».

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: «5,61 decimi», con le seguenti: «10 decimi»;

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1, quantificati in 1,5 miliardi di euro, si provvede con le seguenti modalità:

1) all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69, le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66";

2) all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'86 per cento del loro ammontare";

3) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6; comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'86 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'86 per cento".

1-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre;».

Sopprimere il comma 4.

11.8

CATALFO, BERTOROTTA, SANTANGELO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «In attuazione dell'accordo» fino a: «dello statuto della Regione Siciliana».

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: «5,61 decimi», con le seguenti: «10 decimi»;

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1, quantificati in 1,5 miliardi di euro, si provvede con le seguenti modalità:

1) all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69, le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 6B".

2) all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'86 per cento del loro ammontare".

3) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'86 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'86 per cento".

1-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1-*bis* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015».

11.9

CATALFO, BERTOROTTA, SANTANGELO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «In attuazione dell'accordo» fino a: «dello statuto della Regione Siciliana».

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: «5,61 decimi», con le seguenti: «7,61 decimi»;

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1, quantificati in 1,5 miliardi di euro, si provvede con le seguenti modalità:

1) all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2) all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'86 per cento del loro ammontare".

3) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'86 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'86 per cento",

1-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quelle in corso al 31 dicembre 2015».

11.10

CATALFO, BERTOROTTA, SANTANGELO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «In attuazione dell'accordo» fino a: «dello statuto della Regione Siciliana».

Conseguentemente,

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1, quantificati in 1,5 miliardi di euro, si provvede con le seguenti modalità:

1) all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati:

b) al comma 69, le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2) all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'96 per cento del loro ammontare";

3) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'86 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'86 per cento".

1-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Sopprimere il comma 4.

11.11

CATALFO, BERTOROTTA, SANTANGELO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «In attuazione dell'accordo» fino a: «dello statuto della Regione Siciliana».

11.12

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «In attuazione» fino a: «20 giugno 2016» e dopo le parole: «compartecipazione», inserire le seguenti: «di 10,00 decimi».

11.13

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «In attuazione» fino a: «20 giugno 2016».

11.14

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «dello statuto della Regione Siciliana» aggiungere le seguenti: «da adottarsi comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.15

BERTOROTTA, SANTANGELO

Al comma 1, dopo le parole: «dello statuto della Regione Siciliana» aggiungere le seguenti: «da adottarsi comunque entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

11.16

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «compartecipazione» inserire le seguenti: «di 10,00 decimi».

11.17

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

All'articolo 11, primo periodo, dopo le parole: «medesima regione per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «e a condizione che siano rispettati dalla medesima i coefficienti di virtuosità e gli obiettivi di pareggio di bilancio per l'anno 2015».

11.18

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Sopprimere il comma 2.

11.19

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Sopprimere il comma 3.

11.20

BERTOROTTA, SANTANGELO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Regione Siciliana, a decorrere dall'anno 2016, può utilizzare le risorse provenienti dal gettito tributario regionale per fare fronte a qualunque esigenza indifferibile che dovesse verificarsi in ambito regionale».

11.21

MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Regione siciliana, per l'anno 2016 e tutti gli altri anni a venire, può utilizzare le risorse provenienti dal gettito tributario regionale per fare fronte a qualunque esigenza dovesse verificarsi in favore del popolo siciliano».

11.22

MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La regione può utilizzare le risorse di cui al comma 1, che restano depositate sulla contabilità speciale di cui al medesimo comma 1 per far fronte ad esigenze indifferibili legate al pagamento delle competenze fisse al personale dipendente e delle rate di ammortamento di mutui che scadono nel medesimo esercizio con il gettito riveniente dalle entrate devolute».

11.23

CATALFO, BERTOROTTA, SANTANGELO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo parere vincolante della Corte dei conti».

11.24

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

11.25

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

11.26

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Sopprimere il comma 4.

11.27

MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Al comma 4, sostituire le parole: «euro 227.879.000» con le seguenti: «euro 1.000.000».

Art. 12.

12.0.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Regione Piemonte)

L'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) è così sostituito:

"In considerazione degli effetti positivi sul proprio disavanzo, derivante a.at trasferimento dei debiti di cui al comma 454, nel titolo primo della spesa del bilancio della regione Piemonte è costituito un fondo, allocato su un apposito capitolo di spesa del bilancio gestionale, con una dotazione annua di 151 milioni di euro per l'anno 2015, di 215,3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 218,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e fino all'esercizio 2045 per il concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale"».

Art. 13.

13.0.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Abolizione comunicazioni superflue)

1. Al fine di eliminare adempimenti contabili superflui a carico degli enti locali, non si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 4, comma 2, del Decreto del Ministero delle finanze 26 aprile 1994;

b) l'articolo 3 del Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000, commi 2 e 3».

13.0.2

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Regime IVA delle cessioni da privati in materia urbanistica)

1. Tra le cessioni non rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1 dell'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si intendono comprese le aree, i fabbricati e le opere di urbanizzazione, ovvero le prestazioni di servizi, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione ai convenzioni urbanistiche, ovvero di accordi convenzionali finalizzati alla trasformazione del territorio.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede, a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. Il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 13-bis.

13-bis.1

GALIMBERTI

Al comma 1, sostituire le parole: «72 rate» con le seguenti: «120 rate» ovunque ricorrano.

13-bis.2

GALIMBERTI

Al comma 1 sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le seguenti: «entro 120 giorni».

13-bis.3

GALIMBERTI

Al comma 1, ultimo periodo sostituire le parole: «due rate» con le seguenti: «dodici rate».

13-bis.4

GALIMBERTI

Al comma 1, ultimo periodo sostituire le parole: «due rate» con le seguenti: «sei rate».

13-bis.5

GALIMBERTI

Al comma 3, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le seguenti: «entro centoventi giorni».

13-bis.6

GALIMBERTI

Al comma 4, sostituire le parole: «60.000 euro» con le seguenti: «200.000 euro».

13-bis.7

GALIMBERTI

Al comma 4, sostituire le parole: «60.000 euro» con le seguenti: «100.000 euro».

13-bis.0.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Interventi di modifica delle modalità di gestione delle riduzioni di risorse previste dal dl 66/2014)

1. Al decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n.89, sono apportate le-seguenti modificazioni:

a) al comma 4 dell'articolo 8 le parole: "per l'acquisto di beni e servizi" sono soppresse;

b) l'articolo 14 è soppresso;

c) l'articolo 15 è soppresso;

d) il comma 4 dell'articolo 24 è soppresso».

13-bis.0.2

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Spese per l'acquisto di mobili e arredi)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 141 è abrogato».

Art. 13-ter.

13-ter.1

CIOFFI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, CASTALDI

Al comma 1, sostituire le parole: «1° settembre al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «1° settembre 2016 al 31 dicembre 2018».

Conseguentemente:

– *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «60 milioni euro per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018»;*

– *sostituire le parole: «e per 35 milioni di euro per l'anno 2016» con le seguenti: «per 35 milioni di euro per l'anno 2016 e per 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018»;*

– *sopprimere i commi 5 e 6;*

– *sostituire la rubrica con la seguente: «Soppressione dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco».*

13-ter.2

GALIMBERTI

Al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 2016» con le seguenti: «30 agosto 2017».

13-ter.3

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CASTALDI

Sopprimere i commi 5 e 6.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: «Riduzione» con le seguenti: «Soppressione dell'incremento».

13-ter.04

GALIMBERTI

Sopprimere il comma 5.

13-ter.0.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-quater.

(Patti territoriali)

All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 729 aggiungere il seguente comma:

"729-bis. Nel 2016 alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è attribuito un contributo di 150.000.000 di euro, in misura pari agli spazi finanziari validi ai fini del saldo di cui al comma 710 assegnato agli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dal comma 728, agli enti locali ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione mediante accordo da sancire, entro il 20 settembre 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti nel rispetto delle finalità di cui al comma 729, eventualmente assegnando le disponibilità residue per il 75 per cento ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane. il contributo non rileva ai fini del saldo di cui al comma 710 ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari per sostenere le spese in conto capitale effettuate a valere sulla quota del fondo pluriennale vincolato riveniente dal ricorso al debito e in via residuale quelle relative ai debiti commerciali di parte ca-

pitale maturati alla data del 31/12/2015 nonché quelle di investimento effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione. Sono esclusi dal beneficio gli interventi di edilizia scolastica o di bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie. Qualora emergano, sulla base del monitoraggio di cui al comma 719, spazi finanziari concessi ma non utilizzati, l'ente locale è penalizzato nella determinazione del saldo per l'anno in corso, per un importo pari al 50 per cento dell'inutilizzo. Entro il termine perentorio del 31 ottobre 2016, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. La regione che autorizza gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo migliora, per pari importo, l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza della regione stessa. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, per l'anno 2016 si provvede per 150 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015 relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e sue successive modificazioni e per l'importo di 1,65 milioni per l'anno 2016, di 2,45 milioni per l'anno 2017, di 3,03 milioni per l'anno 2018 e per 3,55 milioni per l'anno 2019 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

b) al termine del comma 730 è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2016 i termini del 15 settembre' e 30 settembre' sono prorogati rispettivamente al 15 ottobre' e al 31 ottobre'";

c) al secondo periodo del comma 731 sostituire le parole: "Agli enti locali" con: "Alle regioni e agli enti locali" e aggiungere il seguente terzo periodo: "Per l'anno 2016 non si applicano i periodi precedenti per gli enti di cui al comma 729 e le regioni possono nei limiti degli spazi finanziari acquisiti ed utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al comma 729, secondo criteri, modalità e tempi di cui al comma 730, peggiorare esse stesse il proprio saldo per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari ceduti anche in un'unica annualità"».

13-ter.0.2

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-quater.

(Accesso banche dati automobilistiche)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, dopo le parole: "amministrazioni centrali e periferiche dello Stato" sono inserite le parole: ", e gli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale"».

13-ter.0.3

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-quater.

(Semplificazione dell'impiego dei proventi da sanzioni al Codice della strada)

1. Al comma 4 dell'articolo 208, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", lettere *a)* e *b)*, le parole: "in misura non inferiore a un quarto della quota," sono abolite.

2. I commi *12-bis*, *12-ter* e *12-quater* dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", sono abrogati».

13-ter.0.4

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-quater.

1. Il comma 509 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:

"509. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, recante 'Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria', annesso al decreto legislativo 23 giugno. 2011, n. 118, dopo le parole: 'e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.' sono aggiunte le seguenti: 'Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 15 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 35 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 35 per cento, nel 2017 è pari almeno al 50 per cento, nel 2018 è pari almeno al 60 per cento, nel 2019 è pari almeno al 70 per cento, nel 2020 è pari almeno all'85 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo'"».

Art. 14.

14.1

MILO

Dopo il comma 1 del decreto-legge 24 Giugno 2016 n. 113 ,aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per i Comuni di cui al comma 1, l'Organo Straordinario di Liquidazione è autorizzato a proporre una transazione nella misura del 75 per cento del singolo debito ammesso al passivo, il cui creditore, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbia aderito alla proposta ai sensi dell'articolo 258, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1-ter. In attuazione del precedente comma, l'Organo Straordinario di Liquidazione potrà rateizzare il pagamento del debito transato fino ad un massimo di 36 mensilità a decorrere dalla data di accettazione, riconoscendo interessi al tasso legale corrente, per i pagamenti effettuati successivamente ai trenta giorni dalla data di accettazione.

1-quater. I Comuni adempiono direttamente al pagamento delle rate di cui al comma precedente, la cui scadenza sia successiva alla data del Decreto del Ministro dell'Interno con cui è dichiarata la chiusura del dissesto finanziario del Comune».

14.0.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Ristrutturazione del debito degli enti locali)

1. L'articolo 45 del disegno di legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è abrogato e sostituito dal seguente:

«Art. 45. – *(Ristrutturazione del debito delle regioni e degli enti locali)*. – 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni e dagli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

2. Per il riacquisto, da parte degli enti di cui al comma 1, dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, è autorizzato l'utilizzo della contabilità speciale prevista dall'articolo 1, comma 700, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti, agli enti di cui al comma 1, dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014 e successivi, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.

4. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2015, presentino le seguenti caratteristiche:

a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;

b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari con rimborso unico a scadenza in circolazione.

6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato de-

creto legge n. 35 del 2013, nonché i mutui di cui al comma 1 ristrutturati a decorrere dal 10 luglio 2014.

7. Gli enti di cui al comma 1 possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 maggio 2016 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5.

8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera *b*), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono, apposito mandato dai singoli enti.

9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli-intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 giugno 2016, Si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato – sulla piattaforma di negoziazione MTS – il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.

13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sotto stante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla con testuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sotto stante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso Collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento Unione europea n. 479 del 2009, non si dà luogo all'operazione.

15. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro – Direzione II.

16. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, nonché l'eventuale contributo al riacquisto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non devono determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento dell'Unione europea n. 479 del 2009».

14.0.2

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 5 comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78)

1. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, si interpreta nel senso che, fatte salve le norme vigenti in materia di incompatibilità e incompatibilità degli incarichi, sono esclusi dalla portata applicativa della norma tutti quegli incarichi eventualmente conferiti all'amministratore nell'ambito della sua attività libero professionale da enti diversi da quello di appartenenza».

Art. 15.

15.1

CATALFO, BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Sopprimere l'articolo.

15.2

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 15. - (*Piano di riequilibrio finanziario*). – 1. Il comma 714 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dai seguenti:

"714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono provvedere, con delibera da adottarsi dal Consiglio dell'Ente entro la data del 30 novembre 2016, a rimodulare o riformulare il piano stesso, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-*bis*, comma 5, del suddetto decreto legislativo n. 267 del 2000, e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-*bis* del Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

714-*bis*. Gli enti locali di cui al punto 1, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziari o pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-*bis*, comma 8, lettera *e*) e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli

articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.

714-ter. All'articolo 243-bis, comma 9 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

'b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi di cui al macro aggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminati gli stanziamenti destinati: alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto, al servizio di trasporto pubblico locale, al servizio di pubblica illuminazione al finanziamento della spesa relativa all'accoglienza., su disposizione della competente Magistratura, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto.

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti di cui al macro aggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche';

b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

'c-bis) ferma restando l'obbligatorietà dei tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui agli elenchi delle lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato'».

Dopo l'articolo, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo, dopo le parole: "né per gli enti locali che deliberano", aggiungere le seguenti: "o che hanno deliberato"».

15.3

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 15. - (*piano riequilibrio finanziario*). – 1. L'articolo 1, comma 714 della legge 208 del 2015 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono provvedere, con delibera da adottarsi dal Consiglio dell'Ente entro la data del 30 novembre 2016, a rimodulare o riformulare il piano stesso, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-*bis*, comma 5, del suddetto decreto legislativo n. 267 del 2000, e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché per tenere conto dell'esborso previsto a carico delle Province ai sensi dell'articolo 1, comma 418 della legge n. 190 del 2014, per l'anno 2016. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-*bis* del Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Gli enti locali di cui al punto 1, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-*bis*, comma 8, lettera e) e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-*ter* e 243-*quinqüies* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione"».

15.4

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 15. - 1. L'articolo 1, comma 714 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dal seguente:

"Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono provvedere, con delibera da adottarsi dal consiglio dell'ente entro la data del 30 novembre 2016, a rimodulare o riformulare il piano stesso, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del suddetto decreto legislativo n. 267 del 2000, e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Gli enti locali di cui al punto 1, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono rimodulare o riformulare il predetto piano incorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e) e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione"».

Conseguentemente, all'articolo 243-bis, comma 9 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi di cui al macro aggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminati gli stanziamenti destinati:

alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;

al servizio di trasporto pubblico locale;
al servizio di pubblica illuminazione;
al finanziamento della spesa relativa all'accoglienza, su disposizione della competente Magistratura, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto.

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti di cui al macro aggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad enti, agenzie e/o fondazioni lirico sinfoniche»;

dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) ferma restando l'obbligatorietà dei tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui agli elenchi delle lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato».

Conseguentemente, dopo l'articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo, dopo le parole: "né per gli enti locali che deliberano", aggiungere: "o che hanno deliberato"».

15.5

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 15. - 1. L'articolo 1, comma 714 della legge n. 208 del 2015 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 707 possono provvedere, con delibera da adottarsi dal consiglio dell'ente entro la data del 30 novembre 2016, a rimodulare o riformulare il piano stesso, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del suddetto decreto legislativo n. 267 del 2000, e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto

legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvate o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché per tenere conto dell'esborso previsto a carico delle province ai sensi dell'articolo 1, comma 418 della Legge n. 190 del 2014, per l'anno 2016. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-*bis* del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Gli enti locali di cui al punto 1, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo- 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-*bis*, comma 8, lettera *e*) e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-*ter* e 243-*quinquies* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione"».

15.6

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 714 è aggiunto il seguente: "714-*bis*. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con delibera da adottarsi dal Consiglio dell'ente entro la data del 30 settembre 2016, possono provvedere a rimodulare o riformare il piano stesso, fermo restando la sua durata con particolare riferimento alla possibilità di il disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui effettuata ai sensi del comma 8, lettera *e*), dell'articolo 243-*bis* con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi su

l'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000».

15.7

CATALFO, BERTOROTTA, SANTANGELO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 2, capoverso «714-bis», primo periodo, sostituire le parole da: «o ne hanno conseguito» fino alla fine del periodo con le seguenti: «e ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con delibera da adottarsi dal consiglio dell'ente entro la data del 30 settembre 2016, possono provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tener conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio».

15.8

CATALFO, BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Al comma 2, capoverso «714-bis», primo periodo, sostituire le parole da: «o ne hanno conseguito» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «e ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con delibera da adattarsi dal Consiglio dell'ente entro la data del 30 settembre 2016, possono provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tener conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio».

15.9

CATALFO, BERTOROTTA, SANTANGELO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 2, capoverso «714-bis», primo periodo, sostituire le parole: «o ne hanno conseguito» con le seguenti: «e ne hanno conseguito».

15.10

MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Al comma 2, capoverso comma «714-bis», sopprimere le parole: «fermo restando la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000,».

15.11

MANCUSO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al comma 5 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267/2000 le parole: "di dieci anni, compreso quello in corso" sono sostituite con le seguenti: "compatibile con i piani di rateizzazione dei pagamenti negoziati con i creditori dell'Ente, secondo i seguenti commi da 7 a 7-quater".

2-ter. alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 243-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 le parole: "dieci anni", sono sostituite con le parole: "trenta anni; e comunque compatibile con i piani di rateizzazione dei pagamenti negoziati con i creditori dell'Ente, secondo i seguenti commi da 7 a 7-quater".

2-quater. All'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267/2000, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti commi:

"7-bis. Allo scopo di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma l'Ente locale approva con apposita deliberazione di Giunta lo schema di accordo da sottoporre ai creditori e incarica il Segretario Generale o il Ragioniere Generale di proporre ai singoli creditori accordi transattivi secondo le modalità definite per l'Organo straordinario di liquidazione dal comma 3 del seguente articolo 258. Le proposte di accordo non potranno prevedere il pagamento di un importo inferiore rispetto alla percentuale massima di cui al comma 3 dell'articolo 258. Il piano di rateizzazione potrà includere specifici accordi relativi ai crediti amministrati dalle Agenzie fiscali e i relativi accessori e stipulati con le competenti Agenzie fiscali, che saranno regolati nel loro contenuto economico secondo le modalità definite dall'articolo 182-ter del Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267. L'accordo transattivo relativo ai crediti amministrati dalle Agenzie fiscali potrà includere i debiti fiscali dell'Ente e delle Società da esso controllate ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ove tali debiti siano stati ricompresi nel piano di riequilibrio.

7-ter. Per effettuare i pagamenti verso i creditori privati l'Ente può avvalersi, previa sottoscrizione di apposito accordo, di uno o più Istituti di credito che abbiano accettato di agire quali soggetti delegati al pagamento dei debiti dell'Ente ai sensi dall'articolo 2169 del Codice Civile. In tal caso gli accordi individuali con i creditori finali dell'Ente di cui

ai commi 7 e 7-*bis* dovranno prevedere esplicitamente l'intervento del soggetto delegato, che sarà tenuto ad anticipare l'intera somma concordata tra l'Ente e il creditore. La restituzione delle somme anticipate dall'Istituto delegato al pagamento sono oggetto di accordo separato tra il Comune e lo stesso Istituto di credito.

7-quater. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le Agenzie fiscali e verso le banche che abbiano accettato la delega al pagamento possono avere una durata temporale massima di trenta anni. Nel caso in cui la rateizzazione dei pagamenti verso le Agenzie fiscali e/o verso le banche abbiano una durata superiore a dieci anni, il piano di riequilibrio è esteso fino alla durata dell'accordo che presenta la maggiore dilazione".

2-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 243-*ter* del decreto legislativo n. 267/2000 le parole: "10 anni" sono sostituite dalle seguenti: "30 anni, e comunque compatibile con i piani di rateizzazione dei pagamenti negoziati con i creditori dell'Ente, secondo i seguenti commi da 7 a 7-*quater*".

2-sexies. Al comma 4 dell'articolo 243-*quinquies* del decreto legislativo n. 267/2000 le parole: "dieci anni" sono sostituite con le seguenti: "trenta anni, e comunque compatibile con i piani di rateizzazione dei pagamenti negoziati con i creditori dell'Ente, secondo i seguenti commi da 7 a 7-*quater*"».

15.12

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, dopo il capoverso nuovo comma 714-bis aggiungere il seguente:

«714-*ter*. Gli enti locali che nel corso del 2015 o del 2016 abbiano presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne abbiano conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio; secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i medesimi enti, ferma restando la durata massima del piano di equilibrio come prevista dall'articolo 243-*bis*, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano in coerenza con l'arco temporale di trenta anni previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui ai periodi precedenti, ai sensi degli articoli 243-*ter* e 243-*quinquies* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta

anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione».

15.14

MILIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«3. I Comuni con un Piano di Riequilibrio Finanziario già approvato ed in corso di attuazione ai sensi dell'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. per la copertura di debiti fuori bilancio già riconosciuti in esercizi precedenti alla definitiva approvazione del Piano di Riequilibrio finanziario, al cui interno sono inseriti, e ad oggi non finanziati a causa delle disposizioni osservate dalla medesima Cassa depositi e prestiti S.p.A. in quanto non contratti nell'anno in cui è intervenuto il relativo riconoscimento ex articolo 194 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

15.15

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Limitatamente all'esercizio finanziario 2016, le Province possono utilizzare il 50 per cento dei proventi derivanti da alienazione di beni disponibili e partecipazioni finanziarie senza vincoli di destinazione».

15.16

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, al comma 5, le parole: "di dieci anni" sono sostituite dalle parole: "di quindici anni"».

15.17

MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto-legislativo 18 agosto 2000, al comma 5, le parole: "di dieci anni" sono sostituite dalle parole: "di quindici anni"».

15.18

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, al comma 5, le parole: "di dieci anni" sono sostituite dalle parole: "di quindici anni"».

15.19

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2016 e per i soli fini della rinegoziazione di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 28 dicembre 2016, n. 208, per gli enti di area vasta non valgono i limiti di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUEL».

15.20

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per gli enti di area vasta nel caso di estinzione anticipata dei mutui accesi con Cassa Depositi e Prestiti, la relativa penale non può essere superiore al 15 per cento del debito residuo.

15.0.1

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 1, comma 128 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

3) Al terzo periodo la parola "massimo" è abrogata.

4) Aggiungere in fine il seguente periodo: "Il periodo di rateizzazione è esteso a dieci anni nel caso in cui, al 1° gennaio 2016, l'importo delle somme residue a debito di cui al terzo periodo superi il due per cento delle entrate correnti di ciascun ente interessato, così come risultanti dal certificato consuntivo relativo all'anno 2014"».

Art. 15-bis.

15-bis.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 15-bis. - (Norme relative alla disciplina del di dissesto). – 1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-bis dell'articolo 268-bis, è aggiunto il seguente periodo "con il medesimo decreto è stabilita la durata della procedura, comunque la superiore a 10 anni, tenendo conto dell'entità della massa passiva residua.";

b) li comma 3 dell'articolo 268-bis è così sostituito:

"La commissione è composta da tre membri e dura in carica per il tempo stabilito dal Decreto del Ministro dell'Interno che ha disposto la prosecuzione della procedura. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel Campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato.";

c) All'articolo 268-bis, comma 5, dopo le parole: "nei bilanci di previsione", aggiungere le parole: ", non inferiore ad un decimo della massa passiva residua.";

d) All'articolo 256 viene aggiunto il comma 13:

"1 comuni in dissesto per i quali è stato approvato, dall'organismo straordinario di liquidazione, il rendiconto previsto dal comma 11, possono ripianare il debito residuo e i debiti fuori bilancio non estinti mediante un Piano di impegno della durata massima di 10 anni".

e) All'articolo 256, comma 12 è aggiunto il seguente periodo: "Tra le misure straordinarie è data la possibilità all'Ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-*bis*".

f) All'articolo 258, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "può definire transattivamente le pretese dei relativi ereditari", aggiungere le seguenti: "ivi incluso l'Erario".

g) dopo l'articolo 258 è inserito il seguente:

"258-*bis*. Gli enti che hanno dichiarato il dissesto e non hanno approvato il bilancio stabilmente riequilibrato, possono approvare, in deroga alle disposizioni vigenti, la delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi. In questo caso, gli enti sono obbligati a iscrivere nell'ipotesi di bilancio riequilibrato la quota di disavanzo, come determinato nella delibera di riaccertamento straordinario, in quote costanti ed in applicazione del decreto del 2 aprile del 2015. Il disavanzo come iscritto dovrà essere coperto con entrate proprie. L'ente ha la possibilità, in deroga alla normativa vigente di utilizzare entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, proventi che dovranno essere accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011".

h) all'articolo 254, dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-*bis*. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato".

i) All'articolo 259 è inserito il seguente comma:

«1-*quater*. Gli enti locali per i quali, successivamente all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sia intervenuto specifico provvedimento giurisdizionale di annullamento della delibera di dichiarazione del dissesto finanziario a della procedura di dissesto, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono ripianare il disavanzo, determinato con il rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato in anni trenta. I medesimi enti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono procedere, altresì, al ripiano dei debiti iscritti in bilancio e dei debiti fuori bilancio di competenza dell'OSL in anni dieci. Al fine di consentire un corretta gestione dei crediti e dei debiti già di competenza dell'OSL, gli enti costituiscono specifici uffici per la gestione delle predette procedure sotto la direzione dei Dirigenti di settore, coordinati dal Dirigente del settore finanziario. I medesimi enti privi di personale in organico in possesso di

adeguata categoria e profilo professionale per ricoprire le funzioni di Dirigente o Responsabile del Servizio Finanziario, possono procedere, anche in caso di mancata attivazione delle azioni indicate nel presente comma, ad attivare le relative procedure di reclutamento, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, attingendo, in via prioritaria, alle graduatorie proprie vigenti, alle graduatorie di concorso vigenti anche presso altri enti o a procedure di mobilità"».

15-bis.0.1

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«15-ter.

(Norme di semplificazione per i comuni e le loro forme associative)

1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle Autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente.

2. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia *web*, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al presente comma».

15-bis.0.2

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-ter.

(Semplificazioni-comunicazioni contabili)

1. Entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, è emanato un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il

Ministero dell'interno, previa intesa in Conferenza Stato-città autonomie locali, con il quale verranno individuati ulteriori strumenti di semplificazione con riferimento alle scritture contabili e alle comunicazioni contabili richieste ai comuni rispetto a quelli già determinati in virtù dell'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012».

15-bis.0.3

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 15-ter.

(Abolizione comunicazioni superflue)

1. Al fine di eliminare adempimenti contabili superflui a carico degli enti locali, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del Decreto del Ministero delle finanze 26 aprile 1994 e l'articolo 3 del Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000, commi 2 e 3».

15-bis.0.4

MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-ter.

(Rateizzazione)

1. All'articolo 1, comma 128 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, terzo periodo la parola: «massimo» è soppressa e, alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: "Il periodo di rateizzazione è esteso a dieci anni nel caso in cui, al 1° gennaio 2016, l'importo delle somme residue a debito di cui al terzo periodo superi il due per cento delle entrate correnti di ciascun ente interessato, così come risultanti dal certificato consuntivo relativo all'anno 2014.)».

Art. 16.

16.1

PERRONE

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

«1-sexies. In applicazione dell'articolo 11 n. 4) L. 7 agosto 2015 n.124, l'Amministrazione competente iscrive nel ruolo unico della dirigenza locale di cui al n. 3), coloro che, già iscritti nella fascia professionale C del soppresso Albo dei segretari comunali e provinciali maturino due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di iscrizione da parte dell'interessato, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, l'Amministrazione competente provvede all'iscrizione al ruolo unico di cui al n. 3) dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015 n. 124 e ne verifica i requisiti. Decorso il termine di trenta giorni e in assenza di provvedimento espresso e motivato di rigetto, l'istanza è definitivamente accolta ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241.3. Al fine di garantire la piena operatività del principio di cui all'articolo 11 comma 1 lettera a), l'Amministrazione competente assicura lo svolgimento di corsi di aggiornamento professionale per i professionisti iscritti nel ruolo, secondo le modalità di cui all'articolo 21 legge n.114 dell'11 agosto 2014. La frequentazione del corso di aggiornamento professionale per i neo iscritti al ruolo unico di cui al comma 1 è obbligatoria».

16.2

PERRONE

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

«1-sexies. Conformemente al combinato disposto degli articoli 11 n. 4) della Legge 7 agosto 2015, n.124 e 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, i segretari comunali e provinciali inseriti nella fascia professionale C dell'abolito Albo dei segretari comunali e provinciali, sono idonei alla titolarità di sedi ai enti locali fino a 10.000 abitanti. I segretari comunali e provinciali inseriti nella fascia professionale B, dell'abolito Albo dei segretari comunali e provinciali, sono altresì idonei alla titolarità di sedi di comuni i cui abitanti siano superiori a 10.000 e fino a 65.000, avendo maturato un'anzianità di servizio di almeno due anni

presso i comuni di fascia inferiore. Quallsivoglia disposizione contenuta nella contrattazione collettiva di categoria non conforme a quanto previsto nel presente articolo è da intendersi abrogata e sostituita ai sensi dell'articolo 2 commi 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 165/2001».

16.3

PERRONE

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

«1-*sexies*. Conformemente al combinato disposto degli articoli 11 n. 4) della Legge 7 agosto 2015, n. 124 e 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, i segretari comunali e provinciali inseriti nella fascia professionale C dell'abolito Albo dei segretari comunali e provinciali sono idonei alla titolarità di sedi di enti locali fino a 5.000 abitanti. I segretari comunali e provinciali inseriti nella fascia professionale B, dell'abolito Albo dei segretari comunali e provinciali, sono altresì idonei alla titolarità di sedi di comuni i cui abitanti siano superiori a 5.000 e fino a 65.000, avendo maturato un'anzianità di servizio di almeno due anni presso i comuni di fascia inferiore. Quallsivoglia disposizione contenuta nella contrattazione collettiva di categoria non conforme a quanto previsto nel presente articolo è da intendersi abrogata e sostituita ai sensi dell'articolo 2 commi 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 165/2001».

16.4

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

*Dopo il comma 1-*quiquies*, aggiungere il seguente:*

«1-*sexies*. Il personale assunto nell'ambito della funzione di protezione civile non è computato ai fini delle limitazioni assunzionali nei comuni interessati e la spesa per il personale impiegato in tale funzione non è computata nei limiti della spesa di personale fissati dalle vigenti disposizioni di legge, nei limiti fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con la conferenza Stato Città e Autonomie locali».

16.5

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*sexies*. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono soppresse le Prefetture Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti».

16.6

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*sexies*. Il personale assunto nell'ambito della funzione di protezione civile non è computato ai fini delle limitazioni assunzionali nei Comuni interessati e la spesa per il personale impiegato in tale funzione non è computata nei limiti della spesa di personale fissati dalle vigenti disposizioni di legge, nei limiti fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con la Conferenza Stato Città e Autonomie locali».

16.7

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*.1. Gli enti strumentali delle regioni che risultano adempienti alle condizioni previste all'articolo 6, comma 20 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, assolvono gli obblighi della puntuale applicazione della disposizione recata in termini di principio dai comma 28 dell'articolo 9 del medesimo decreto, attraverso misure alternative di risparmio per il medesimo importo sulla spese corrente di gestione».

16.8

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis.1. Fatto salvo il rispetto dell'equilibrio di bilancio così come previsto ai commi 707 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le Regioni a statuto ordinario che rispettano il parametro previsto dall'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertita dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, come integrato dall'articolo 35, comma 1-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, l'applicazione dell'articolo 1, comma 236, della legge 30 dicembre 2015 n. 208, decorre dal 1° gennaio 2017 e l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016».

16.10

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis.1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunta la seguente lettera: *ed-bis*) alle collaborazioni stipulate dagli IRCCS pubblici finanziate con risorse economiche provenienti da finanziamenti privati o da altri soggetti pubblici, in ragione delle peculiari esigenze organizzative della ricerca traslazionale da essi svolta».

ORDINI DEL GIORNO

G16.200

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2495 «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premesso che:

il decreto-legge n. 113 del 2016 ha affrontato e risolto alcune problematiche che da tempo interessano gli enti-locali, tuttavia è necessario intervenire ancora su alcune materie con l'obiettivo di salvaguardare i livelli occupazionali e salariali dei lavoratori del settore interessati, nonché soprattutto di difendere il sistema dei servizi offerti dagli enti locali;

impegna il Governo:

ad eliminare le sanzioni finanziarie per le province e le città metropolitane che hanno violato il patto di stabilità risolvendo il problema del taglio del salario accessorio per questi enti, nonché il problema più complessivo della sostenibilità finanziaria del sistema visto che molti enti a seguito dei prelievi imposti dalla legge di stabilità 2014 potranno entrare in dissesto come sono già entrati in dissesto altri enti;

a risolvere, nelle province e città metropolitane, la problematica della presenza di lavoro precario che, a differenza del resto del personale della Pubblica Amministrazione, non vede alcuna prospettiva di stabilizzazione. nonché il rischio di non vedere rinnovati i contratti tutti in scadenza al 31 settembre 2016 e al 31 dicembre 2016;

ad intervenire per salvaguardare i livelli salariali del personale degli enti locali che a causa del combinato disposto stratificazione normativa I blocco contrattuale, stanno affrontando il grave problema della contestazione dei fondi del salario accessorio da parte dei servizi ispettivi del Ministero economia e finanze.

G16.201

DI BIAGIO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2495 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»;

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure finalizzate a garantire funzioni fondamentali degli enti locali intervenendo anche in materia di relazione al mantenimento di *standard* operativi di sicurezza a seguito della crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, anche a seguito dell'acuirsi dell'allarme terrorismo e delle criticità dello scenario internazionale;

è opportuno ricordare che, al fine di soddisfare le esigenze di vivibilità del contesto pubblico, urbano e metropolitano, l'amministrazione locale si avvale anche dell'operato della polizia locale, segnatamente in tema di sicurezza pubblica;

peraltro, la Polizia Locale è ormai impegnata in operazioni di sicurezza e soccorso pubblico al fianco delle altre forze di polizia tanto in situazioni di estemporanea emergenza, quanto nell'ambito dell'azione più strutturata e programmata prevista dai cosiddetti «patti per la sicurezza» avviati dal Ministero dell'Interno a partire dal 2007;

ad un tale coinvolgimento sempre più stringente, che di fatto ha mutato i contorni operativi e funzionali dell'agente di polizia locale, non ha corrisposto tuttavia un necessario adeguamento normativo che garantisca, dal punto di vista dell'inquadramento, la piena funzionalità del comparto;

è opportuno ricordare, infatti, che l'ordinamento della polizia locale appare ancora informato alla legge 7 marzo 1986, n. 65, che allo stato attuale dei compiti e delle funzioni attribuite agli agenti, risulta assolutamente inadeguata anche perchè mantiene l'inquadramento del personale di polizia locale come personale amministrativo, senza considerarne le specificità;

tale normativa richiederebbe un opportuno aggiornamento finalizzato a garantire a tutti gli effetti l'operatività e la funzionalità del comparto, rispecchiando anche le esigenze e i compiti di cui la polizia locale è investita, di fatto, al pari delle altre forze di polizia ad ordinamento centrale e rispecchiando anche l'esigenza di una maggiore sinergia tra gli attori coinvolti nelle operazioni di sicurezza e soccorso pubblico;

sarebbe pertanto opportuno che tale aggiornamento, quantomai opportuno in una fase delicata come quella attuale anche al seguito del crescente allarme terrorismo che lo scenario internazionale impone, avesse il suo principio cardine nell'imprescindibile inserimento della polizia locale all'interno del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, insieme al superamento dei limiti funzionali che ne condizionano attualmente l'operatività;

tale aggiornamento dovrebbe altresì essere informato al superamento delle criticità derivanti dall'abrogazione degli istituti di tutela accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, equo indennizzo e pensione privilegiata a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che erroneamente non ha inserito la polizia locale tra le categorie esposte a rischio per le quali mantenere in deroga i suddetti istituti;

a un tale quadro complessivamente critica del comitato si aggiungono le criticità delle singole situazioni che a livello locale presentano problematiche relative alla carenza di organico, che di fatto rende ancor più difficile garantire sul territorio una efficiente ed efficace azione di tutela della vivibilità del contesto pubblico;

a tal riguarda è opportuno citare il caso della città di Roma, che si trova in una carenza strutturale stimata intorno alle 3000 unità e dove il concorso definito nel 2010 per sopperire a tale carenza attraverso l'assunzione di 300 nuovi agenti e le cui prove furono avviate nel 2012 è ormai fermo da quattro anni, nonostante il moltiplicarsi di ricorsi ed interventi del TAR;

impegna il Governo:

ad attivare le opportune misure, anche in sede normativa, finalizzate a superare le criticità evidenziate in premessa garantendo l'adeguata operatività del personale afferente la polizia locale definendo altresì, nelle situazioni localmente in sofferenza di organico le misure finalizzate a consentire nuovi inserimenti anche attraverso la ripresa delle procedure concorsuali già avviate e attualmente in fase di stallo.

EMENDAMENTI

16.0.1

URAS DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Al comma 226 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai medesimi finì, le regioni e gli enti locali possono destinare a recupero i risparmi di spesa previsti in piani, programmi e documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla vigente normativa e che non siano già stati scontati sui saldi di finanza pubblica o finalizzati al miglioramento degli equilibri di bilancio, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la parte destinabile all'incremento dei fondi e non impiegata.. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, per gli anni 2016, 2017 e 2018, i risparmi di spesa derivanti dalla scelta di non utilizzare, anche in parte, le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato nel limite delle percentuali fissate per il riassorbimento del personale soprannumerario degli enti di area vasta, in ogni caso con esclusione di quelle effettivamente destinate a tale fine. Gli enti, le cui quote annuali di recupero, come determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, siano superiori al 10 per cento del fondo costituito nel rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, possono estendere la durata del piano di recupero fino ad un massimo di 20 annualità, nel caso siano superiori al 5 per cento ed inferiori al 10 per cento possono estendere la durata del piano fino ad un massimo di 15 annualità".

2. All'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a quindici";

b) al comma 3 le parole da: "non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo", fino a: "ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni", sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto periodo del comma 3-*quinquies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente al 31 dicembre 2014"».

16.0.2

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di personale degli Enti locali)

1. Al comma 226 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2008, n. 208, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono destinare a recupero i risparmi di spesa previsti in primi, programmi e documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla vigente normativa e che siano già stati scontati sui saldi di finanza pubblica o finalizzati al miglioramento degli equilibri di bilancio, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinati a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la parte destinabile all'incremento dei fondi e non impiegata. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, per gli anni 2016, 2017 e 2018, i risparmi di spesa derivanti dalla scelta di non utilizzare, anche in parte, le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato nel limite delle percentuali fissate per il riassorbimento del personale soprannumerario degli enti di area vasta, in ogni caso con esclusione di quelle effettivamente destinate a tale fine. Gli enti, le cui quote annuali di recupero, come determinate ai sensi del-

l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, siano superiori al 10 per cento del fondo costituito nel rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, possono estendere la durata del piano di recupero fino ad un massimo di 20 annualità".

2. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo nazionale politiche e servizi per l'asilo di cui all'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti.

3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 219 è inserito il seguente:

"219-*bis*. La concreta indisponibilità dei posti della dirigenza delle regioni e degli enti locali, vacanti al 15 ottobre 2015, è connessa al percorso ricognitivo delle rispettive dotazioni organiche ai sensi del comma 221. Tale ricognizione è effettuata tenendo conto dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Non rientrano tra i posti indisponibili quelli per i quali si sia programmata la copertura con atto antecedente al 15 ottobre 2015. Sarà comunque possibile prevedere la copertura di posizioni dirigenziali appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino in relazione ad interventi che si concludono, con riduzione del numero di posti, entro il 31 dicembre 2016, e di quelle specificamente previste dalla legge o connesse allo svolgimento di funzioni fondamentali in base all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, o di servizi essenziali. Il riferimento alle posizioni dirigenziali deve tenere conto delle dotazioni rideterminate a seguito della ricollocazione presso le regioni e i comuni del personale con qualifica dirigenziale delle città metropolitane e delle province. I posti dirigenziali disponibili in relazione al percorso ricognitivo di cui al presente comma e i posti che si rendono vacanti dopo il 15 ottobre 2015, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 3, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, possono essere coperti, nel rispetto dei limiti al *turn over* definiti dalla normativa vigente e dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche mediante assunzione di vincitori di concorso pubblico bandito prima dello gennaio 2016, ricorrendo a graduatorie di altre amministrazioni o mediante procedure di mobilità. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa della sanità».

16.0.3

URAS DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Al comma 226 dell'articolo 1 della legge 38 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono destinare a recupero i risparmi di spesa previsti in piani, programmi e documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla vigente normativa e che non siano già stati scontati sui saldi di finanza pubblica o finalizzati al miglioramento degli equilibri di bilancio, nei cinque precedenti la normalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la parte destinabile all'incremento dei fondi e non impiegata. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, per gli anni 2016, 2017 e 2018, i risparmi di spesa derivanti dalla scelta di non utilizzare, anche in parte, le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato nel limite delle percentuali fissate per il riassorbimento del personale soprannumerario degli enti di area vasta, in ogni caso con esclusione di quelle effettivamente destinate a tale fine. Gli enti, le cui quote annuali di recupero, come determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, siano superiori al 10 per cento del fondo costituito nel rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, possono estendere la durata del piano di recupero fino ad un massimo di 20 annualità".

2. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo di cui all'articolo 32 della Legge 30 luglio 2002, n. 189, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti.

3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 219 è inserito il seguente:

"219-bis. La concreta indisponibilità dei posti della dirigenza delle regioni e degli enti locali, vacanti al 15 ottobre 2015, è connessa al percorso ricognitivo delle rispettive dotazioni organiche ai sensi del comma 221. Tale ricognizione è effettuata tenendo conto dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Non rientrano tra i posti

indisponibili quelli per i quali si sia programmata la copertura con atto antecedente al 15 ottobre 2015. Sarà comunque possibile prevedere la copertura di posizioni dirigenziali appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino in relazione ad interventi che si concludono, con riduzione del numero di posti, entro il 31 dicembre 2016, e di quelle specificamente previste dalla legge o connesse allo svolgimento di funzioni fondamentali in base all'articolo 14, comma 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, o di servizi essenziali. Il riferimento alle posizioni dirigenziali deve tenere conto delle dotazioni rideterminate a seguito della ricollocazione presso le regioni e i comuni del personale con qualifica dirigenziale delle città metropolitane e delle province. I posti dirigenziali disponibili in relazione al percorso ricognitivo di cui al presente comma e i posti che si rendono vacanti dopo il 15 ottobre 2015, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, possono essere coperti, nel rispetto dei limiti al turn over definiti dalla normativa vigente e dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche mediante assunzione di vincitori di concorso pubblico bandito prima del 1° gennaio 2016, ricorrendo a graduatorie di altre amministrazioni mediante procedure di mobilità le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa della sanità».

16.0.4

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disciplina delle assunzioni negli Enti locali)

1. Nelle more della definizione dei fabbisogni standard, fermo restando il concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica di cui ai commi 707 e seguenti dell'articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli enti locali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei rapporti medi dipendenti popolazione per classe demografica come definiti triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Gli enti il cui rapporto dipendenti popolazione è superiore al valore definito con il decreto di cui al comma precedente, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, assicurando in ogni caso, nell'ambito della programmazione triennale dei fab-

bisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente. È consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.

3. Per le unioni di comuni, ai fini dell'applicazione del comma 1, il valore da prendere a riferimento è quello corrispondente alla classe demografica della popolazione complessiva dei Comuni costituenti; le assunzioni effettuate dall'Unione di Comuni sono portate a detrazione delle possibilità assunzionali dei relativi Comuni. Nell'ambito dei processi associativi, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi.

4. Al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014, restano ferme le previsioni di cui al terzo periodo del comma 424, della medesima legge n. 190 del 2014. Restano altresì ferme le previsioni di cui al comma 229 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ove più favorevoli; le medesime previsioni sono applicabili ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 557, le parole: "e locali" sono soppresse.

6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 le parole: "e gli enti locali" sono soppresse.

7. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il settimo periodo è abrogato;

b) dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con le vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese e delle assunzioni di personale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per gli enti locali non in regola con le vigenti disposizioni in materia di contenimento, la spesa complessiva per lavoro flessibile non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

8. Sono abrogati:

a) il comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) il comma 31-*quinquies* dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122.

9. All'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, dopo le parole: "con decreto a cadenza triennale il Ministro del-

l'interno", sono inserite le seguenti: ", previo accordo in Conferenza Stato-città ed autonomie locali,"».

16.0.5

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Nelle more della definizione dei fabbisogni standard, fermo restando il concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica di cui ai commi 707 e seguenti dell'articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli Enti Locali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei rapporti medi dipendenti popolazione per classe demografica come definiti triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Gli Enti il cui rapporto dipendenti-popolazione è superiore al valore definito con il decreto di cui al comma precedente, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, assicurando in ogni caso, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente. È consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.

3. Per le Unioni di Comuni, ai fini dell'applicazione del comma 1, il valore da prendere a riferimento è quello corrispondente alla classe demografica della popolazione complessiva dei Comuni costituenti; le assunzioni effettuate dall'Unione di Comuni sono portate a detrazione delle possibilità assunzionali dei relativi Comuni. Nell'ambito dei processi associativi, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi.

4. Al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le previsioni di cui al terzo periodo del comma 424, della citata legge n. 190 del 2014. Restano altresì ferme le previsioni di cui al comma

229 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ove più favorevoli; le medesime previsioni sono applicabili ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 557, le parole: "e locali" sono soppresse.

6. All'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertite in legge 11 agosto 2014, n. 114 le parole "e gli enti locali" sono soppresse.

7. All'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il settimo periodo è abrogato.

b) dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con le vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese e delle assunzioni di personale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; per gli enti locali non in regola con le vigenti disposizioni in materia di contenimento, la spesa complessiva per lavoro flessibile non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.".

8. Sono abrogati:

a) il comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) il comma 31-*quinquies* dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122.

9. All'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, dopo le parole: "con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno", sono inserite le seguenti: ", previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,"».

16.0.6

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Razionalizzazione del ruolo del segretario comunale e provinciale)

1. Al fine di rendere facoltativa, per i Comuni e le Province, la nomina del segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciale al Capo II del Testo unico delle disposizioni concernenti gli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 97, comma 1 dopo le parole: "il

Comune e la provincia hanno", sono inserite le seguenti: "la facoltà di avvalersi di"».

16.0.7

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Formazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, non trova applicazione per i Comuni e le Città metropolitane l'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 73, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successi modificazioni e integrazioni».

16.0.8

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

All'articolo 4, comma 4, della legge 31 agosto 2013, n. 101, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

16.0.9

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il pagamento delle rate dei mutui erogati è sospeso fino al 31 dicembre 2017 per le sole province. I risparmi di rata sono destinati esclusivamente alla corresponsione dei trattamenti economici del personale in organico a qualunque titolo-impiegato, nei casi in cui detta corresponsione risulti già in arretrato o gli enti non siano in grado di provvedervi per il futuro a causa di carenze di bilancio».

Art. 17.

17.1

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 1, capoverso «228-ter sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «All'articolo 29, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, fermo il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa totale, anche al relativo personale educativo, insegnante e ausiliario"».

17.2

CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

All'articolo 17, comma 1, capoverso 228-ter, ultimo periodo, le parole: «Nelle more del completamento delle procedure di cui al presente comma, continuano. ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e comunque non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 29, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per assicurare il diritto

all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, fermo il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, anche al relativo personale educativo, insegnante e ausiliario"».

17.3

MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Al capoverso 228-ter è aggiunto infine il seguente periodo: «Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, fermo il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, anche al relativo personale educativo, insegnante e ausiliario».

17.4

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine conseguire l'obiettivo di cui al comma 1 e garantire la copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per l'anno 2016 e 200 milioni di euro per l'anno 2017 per rifinanziare il piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 200 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Continuità e qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido. nonché rifinanziamento del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi)».

ORDINI DEL GIORNO

G17.200

CONTE, DALLA TOR

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2495 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premessò che:

l'articolo 17 del provvedimento in esame prevede per i comuni la possibilità di effettuare procedure di stabilizzazione del personale educativo e scolastico delle scuole dell'infanzia e degli asili nido senza vincoli di bilancio, anche per i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2015,

considerato che:

nelle scuole pubbliche del Veneto è presente una situazione contingente che richiede particolare attenzione: è sempre più persistente la difficoltà delle scuole paritarie, alcune delle quali, a causa della grave situazione di bilancio, hanno cessato definitivamente l'attività, generando un aumento della richiesta di posti nelle scuole dell'infanzia pubbliche esistenti o la richiesta di nuove sezioni nei comuni in cui le scuole pubbliche non sono presenti;

sembra opportuno ricordare che in Veneto le scuole d'infanzia paritarie soddisfano oltre il 65 per cento dell'utenza; la chiusura delle stesse determina l'aumento dell'utenza che resta esclusa dal servizio scolastico, ed in parti colar modo ricadenti nelle fasce economicamente e socialmente più deboli,

considerato che:

l'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aveva previsto l'obbligo per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di conseguire, a decorrere dall'anno 2009, economie lorde di spesa attraverso la riduzione dei posti di organico del personale scolastico nella misura di 456 milioni di euro per l'anno 2009, 1.650 milioni per l'anno 2010, 2.534 milioni per l'anno 2011, 3.188 milioni a decorrere dall'anno 2012;

l'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, tuttora vigente, ha previsto che gli effetti della riduzione dei posti di organico

del precedente triennio 2009-2012 diventassero «permanenti», in quanto le dotazioni organiche del personale scolastico non devono superare (a livello nazionale) la consistenza delle dotazioni organiche determinate nell'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 64, comma 6, del citato decreto-legge n. 112 del 2008,

considerato, inoltre che:

nella regione Veneto, nel periodo 2009-2016, a fronte dell'aumento di 30.750 alunni, i posti dell'organica di diritto del personale docente, assegnati dagli annuali decreti interministeriali, anziché aumentare, sono diminuiti di 4.569 unità;

in Veneto, inoltre, nel periodo 2009-2016, si è registrato un progressivo aumento del numero di alunni disabili (più 3.874 disabili certificati), e la riduzione dei posti di organico (di diritto e di fatto) ha determinato l'impossibilità di rispettare l'obbligo di sdoppiare le classi con più di 20 alunni, in presenza di alunni disabili, in violazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81,

tenuto conto che:

nell'anno scolastico 2015/2016, nelle scuole pubbliche del Veneto di ogni ordine e grado, sono aumentate le già numerose gravi criticità che penalizzano il servizio scolastico, dovute al sottodimensionamento degli organici e causa di una grave situazione di difficoltà rispetto alle altre regioni e di un'ingiusta disparità di trattamento degli studenti e dei docenti del Veneto; in particolare, l'Ufficio scolastico regionale del Veneto, con lettera del 3 marzo 2016, aveva segnalato le seguenti criticità: 175 classi sovradimensionate che non era stato possibile sdoppiare (equivalenti a 289 posti mancanti), 1.480 ore eccedenti all'orario prescritto di 18 ore (equivalenti a 82 cattedre risparmiare), 20 sezioni di scuola dell'infanzia non autorizzabili (pari a 40 posti mancanti), 8 turni pomeridiani di sezioni di scuola dell'infanzia non attivabili (pari a 8 posti), 130 cattedre di liceo musicale non inseribili nel portale dei servizi SIDI del Ministero dell'istruzione;

nonostante tale comunicazione, il Ministero ha applicato al Veneto, nell'organico di diritto 2016/2017, un'ulteriore riduzione di 92 posti rispetto all'organico di diritto 2015/2016;

in sede di definizione il MIUR non ha tenuto in considerazione l'istanza dell'Ufficio scolastico regionale del Veneto, confermando la riduzione della dotazione organica;

constatato che la regione Veneto è stata quella più penalizzata negli ultimi 8 anni dall'applicazione dei tagli, in quanto nello stesso periodo vi è stato il massimo aumento della popolazione scolastica;

impegna il Governo:

al fine di evitare la grave penalizzazione del servizio scolastico pubblico in Veneto e i conseguenti pesanti disagi sociali, a valutare la possibilità di prevedere con la determinazione degli organici di fatto rassegnati

zione di posti aggiuntivi, necessari non tanto per affrontare situazioni sopravvenute successivamente alla data di determinazione dell'organico di diritto, quanto invece per dare risposta ai posti non assegnati con l'organico di dirittostesso;

nei limiti del processo di di contenimento della spesa pubblica in atto, a valutare la possibilità di effettuare, sia pure in forma graduale, una revisione degli organici dei docenti, in modo da rispettare i parametri previsti dalle norme vigenti, con un riequilibrio tra le varie regioni.

G17.201

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2495 «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premessso che:

l'Italia è ancora molto arretrata rispetto agli obiettivi previsti per la fascia d'età 0-3 dal trattato di Lisbona e che per ovviare alla mancanza dei nodi si sono incoraggiate le anticipazioni di iscrizioni alla scuola dell'infanzia e si sono istituite, in maniera ancora sperimentale le «sezioni primavera»;

la questione relativa alla stabilizzazione delle educatrici e degli educatori degli asili nido, a gestione comunale, riguarda migliaia di lavoratori e relative famiglie del nostro Paese; negli ultimi anni si è consolidata la prassi, da una parte, della cessione graduale delle materne allo Stato, che già gestisce molti di questi istituti, dall'altra invece l'incremento dei nidi da dare in gestione ai privati;

il settore, costituito in larga parte da donne, ha subito un'inconcepibile penalizzazione successivamente alle sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, volta, al contrario, alla tutela dei lavoratori precari dall'abuso di contratti a tempo determinato. La sentenza, infatti, aveva valutato la legislazione italiana come contrastante con quella comunitaria, non prevedendo misure dissuasive e preventive adeguate in tal senso; la Corte aveva, tra l'altro, ribadito il principio di non abuso dei contratti a termine nei casi in cui si manifestino esigenze permanenti, come, è evidente, nel comparto educativo e scolastico;

nel solco della direttiva 1999/70/CE, ove si prevedeva, tra le altre cose, che al fine contrastare l'abuso dei contratti a tempo indeterminato, gli Stati membri dovessero indicarne la durata massima totale, la legge 24 dicembre 2007, n. 247, aveva stabilito, al comma 40 dell'articolo 1, che «qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trenta-sei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi

di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato»;

è evidente, tuttavia, come tale previsione non sia stata in alcun modo rispettata. Lo dimostra la fretta con la quale il Governo ha approvato, lo scorso anno, la legge 13 luglio 2015, n. 107, «Buona scuola», che aveva l'obiettivo primario di stabilizzare migliaia di insegnanti precari, prima che venissero avviati altrettanti ricorsi, con conseguenze risarcitorie imprevedibili;

in tale contesto, gli educatori e le educatrici degli asili nido si sono ritrovati nella drammatica condizione della probabile perdita del posto di lavoro, a causa di un meccanismo perverso che, dopo averli penalizzati nella reiterazione dei contratti a termine, li espone al rischio di non vederli rinnovati al superamento dei 36 mesi;

l'intervento della Corte di giustizia europea, si segnala, aveva come obiettivo la stabilizzazione dei lavoratori precari;

si segnala come educatrici ed educatori dipendano dagli enti locali e, dunque, siano stati sottoposti ai vincoli del patto di stabilità interno che ancorché il presente DL deroghi, non risultano risorse aggiuntive,

considerato che:

l'attuale servizio per questa fascia di età (0-6 anni) va ricondotto all'interno del sistema nazionale d'istruzione, così come previsto dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107, per la fortissima incidenza che gli interventi hanno per lo sviluppo della persona e per il successivo percorso educativo, fondamentali funzioni del nido sono altresì quelle di decondizionare le eventuali situazioni di marginalità e povertà socio-culturale di provenienza e di affrontare tempestivamente, con ottime possibilità di soluzione, problemi di disagio culturale che potrebbero consolidarsi successivamente come condizioni di *handicap*,

atteso che:

se l'AS 2495 consente di assumere il personale del settore educativo derogando al vincolo del patto di stabilità, è necessario investire delle risorse affinché gli Enti Locali possano provvedere a stabilizzare i precari e fare concorsi per riportare alla gestione del pubblico il servizio nidi e delle scuole dell'infanzia comunali,

impegna il Governo:

ad emanare opportuni provvedimenti, stanziando adeguate risorse, che rendano possibile garantire la salvaguardia del posto di lavoro di migliaia di educatrici ed educatori degli asili nido comunali e scuole dell'infanzia, avviando inoltre l'apertura ad una statizzazione dei servizi educativi tutti;

a verificare, nelle more dello sblocco del *turn over*, l'opportunità di restituire alla gestione diretta dei comuni quei contesti educativi che sono stati affidati in convenzione per l'impossibilità ad assumere dettata agli Enti Locali dalle varie leggi di stabilità.

G17.202

CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 29 del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, prevede una serie di esclusioni dal campo di applicazione del Capo III del decreto medesimo che disciplina il lavoro a tempo determinato, in quanto trattasi di rapporti di lavoro già regolati da specifiche normative;

è di assoluta importanza assicurare il diritto all'educazione negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali,

impegna il Governo:

ad escludere dall'applicazione delle norme del suddetto Capo III, anche il personale educativo, insegnante ed ausiliario degli asili nido e delle scuole dell'infanzia degli enti locali, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale.

EMENDAMENTI

17.0.2

ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Prosecuzione dei servizi in house providing dell'Ente Provincia di Brindisi)

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di pubblica utilità svolti dal personale delle società a partecipazione interamente pubblica della Provincia di Brindisi, gli enti locali« della provincia di Brindisi sono tenuti ad avviare entro il 31 agosto 2016, procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservate al personale delle società *in house*, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi e che sia stato posto in mobilità ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si attuano in deroga agli obiettivi di saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale».

17.0.3

SCAVONE, COMPAGNONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni per dirigenti scolastici)

1. Per garantire il corretto avvio dell'anno scolastico 2016-2017, per perseguire esigenze di economicità dell'azione amministrativa, nonché la copertura dei posti eventualmente vacanti, gli Uffici scolastici regionali sono autorizzati a conferire prioritariamente le reggenze necessarie per dirigente scolastico ai soggetti che abbiano frequentato il corso di formazione di cui all'articolo 87 della legge 13 luglio 2015 n. 167 e del decreto

ministeriale n. 499 del 2015, per un ammontare pari ad almeno 65 ore. A tal fine l'U5R utilizza detti soggetti sulla base dei titoli posseduti. A parità di titoli, viene utilizzato il criterio della minore età anagrafica.

2. All'onere derivante per la relativa copertura pari a 1 milione di euro per l'anno 2016-2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del Programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2016-2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del lavoro e delle politiche sociali».

17.0.4

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

*(Riconoscimento del titolo di educatore professionale
per l'esercizio della professione sanitaria)*

1. I titoli conseguiti a compimento di corsi per educatore professionale fino alla conclusione dell'anno accademico 2003/2004, autorizzati dalle Regioni e Province Autonome, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, comma 1 della Legge 26 febbraio 1999, n. 42.

2. In riferimento alla figura dell'educatore professionale, gli attestati regionali di "educatore professionale" conseguiti a seguito di percorsi formativi post-diploma di durata triennale, regolarmente autorizzati dalle Regioni e Province Autonome e rilasciati fino alla conclusione dell'anno accademico 2003/2004, sono equipollenti, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base alla laurea educatore professionale classe 2: Classe delle lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione di cui al decreto interministeriale del 2 aprile "2001 Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie"».

17.0.5

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di accertamenti medico legali ai dipendenti pubblici)

1. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), legge 7 agosto 2015, n.124, le Pubbliche Amministrazioni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, richiedono gli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

17.0.6

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Formazione)

1. A decorrere dall'1° gennaio 2017, non trova applicazione per i Comuni e le Città metropolitane l'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.122, e successive modificazioni e integrazioni».

Art. 18.

18.1

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sopprimere l'articolo.

18.2

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

18.3

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CASTALDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18-bis. – (*Servizio riscossione enti locali*) – 1. All'articolo 7, comma 2, lettera *g-quater*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertita, con modificazioni dalla legge 12-luglio 2011, n.106, dopo le parole: "I comuni effettuano" sono inserite le seguenti: " , anche nelle forme associate di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267".

2. Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.

3. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono la possibilità di sospendere o differire i termini ordinari di versamento, per tutti o per determinate categorie di contribuente, interessati da gravi calamità naturali o gravi condizioni di difficoltà economica individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

4. Con gli stessi regolamenti di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedano altresì la possibilità di concedere, su richiesta dell'interessata in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento dilazionato uniformandosi ai criteri e alle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602.

5. Entro novanta giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, le province e i comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nei precedenti commi 3 e 4».

18.4

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CASTALDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18-bis. – (*Servizio riscossione enti locali*) – 1. All'articolo 7, comma 2, lettera *g-quater*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, con-

vertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: "I comuni effettuano" sono inserite le seguenti: ", anche nelle forme associate di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34 del resto unico delle leggi sull'ordinamento-degli enti locali di cui al decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267".

2. Il comma *2-ter* dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.

3. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono la possibilità di sospendere o differire i termini ordinari di versamento, per tutti o per determinate categorie di contribuente, interessati da gravi calamità naturali o gravi condizioni di difficoltà economica individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

4. Con gli stessi regolamenti di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono altresì la possibilità di concedere, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento-dilazionato uniformandosi ai criteri e alle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica locale.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le province e i comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nei precedenti commi 3 e 4».

18.5

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, CASTALDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 18-bis. – (*Servizio riscossione enti locali*) – 1. All'articolo 7, comma 2, lettera *g-quater*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: "I comuni effettuano" sono inserite le seguenti: "., anche nelle forme associate di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267".

2. Il comma *2-ter* dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.

3. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono la possibilità di sospendere o differire termini ordinari di versamento, per tutti o per determinate categorie di contribuente, interessati da gravi calamità naturali o gravi condizioni di diffi-

coltà economica individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

4. Con gli stessi regolamenti di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono altresì la possibilità di concedere, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento dilazionato tenendo conto dell'ammontare dell'importo dovuto, con un minimo di rate mensili non inferiore a 12, attribuendo altresì al contribuente la possibilità di presentare richiesta di proroga della rateazione concessa, con applicazione dei relativi interessi non superiori al tasso legale, in considerazione del peggioramento della situazione economica complessiva, per ragioni estranee alla propria responsabilità.

5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le province e i comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nei precedenti commi 3 e 4».

18.6

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANAGILI, CASTALDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 18-bis. – (Servizio riscossione enti locali) – 1. All'articolo 7, comma 2, lettera *g-quater*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: "I comuni effettuano" sono inserite le seguenti: ", anche nelle forme associate di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267".

2. Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato».

18.7

BOTTICI, AIROLA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: " che si avvale delle società del gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione", sono soppresse».

18.8

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1.1. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono la possibilità di sospendere o differire i termini ordinari di versamento, per tutti o per determinate categorie di contribuente, interessati da gravi calamità naturali o gravi condizioni di difficoltà economica individuate con criteri-precisati nella deliberazione medesima.

1.2. Con gli stessi regolamenti di cui all'articolo 52, comma.5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono altresì la possibilità di concedere, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento dilazionato tenendo conto dell'ammontare dell'importo dovuto, con un minimo di rate mensili non inferiore a 12, attribuendo altresì al contribuente la possibilità di presentare richiesta di proroga della rateazione concessa, con applicazione dei relativi interessi non superiori al tasso legale, in considerazione del peggioramento della situazione economica complessiva, per ragioni estranee alla propria-responsabilità.

1.3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le province e i comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nei precedenti commi 2 e 3».

18.9

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1.1. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono la possibilità di sospendere o differire i termini ordinari di versamento, per tutti o per determinate categorie di contribuente, interessati da gravi calamità naturali o gravi condizioni di difficoltà economica individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

1.2. Con gli stessi regolamenti di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono altresì la possibilità di concedere, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, pagamento dilazionato uniformandosi ai criteri e alle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica locale.

1.3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le province e i comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nei precedenti commi 2 e 3».

18.10

BOTTICI, AIROLA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1.1. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo.52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono la possibilità di sospendere o differire i termini ordinari di versamento, per tutti o per determinate categorie di contribuente, interessati da gravi calamità naturali o gravi condizioni di difficoltà economica individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

1.2. Con gli stessi regolamenti di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono altresì la possibilità di concedere, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento dilazionato uniformandosi ai criteri e alle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602.

1.3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, le province e i comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nei precedenti commi 2 e 3».

18.11

GALIMBERTI

Sopprimere il comma 1-bis.

18.0.2

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni per favorire l'accorpamento e la razionalizzazione delle funzioni delle camere di commercio)

1. Alle camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge hanno concluso la procedura di accorpamento con le modalità previste dall'articolo 1 comma 5 della legge n. 580 del 1993 non si applicano le norme di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196, il maggiore importo fu disponibilità delle Camere è utilizzato per finanziare programmi di sostegno alle imprese delle rispettive circoscrizioni territoriali.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 179 della legge n.190 del 2015».

Art. 19.

19.0.3

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CASTALDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni per gli enti locali che vantano crediti certi, liquidi ed esigibili da parte di altre amministrazioni pubbliche)

1. Per l'anno 2016, ai comuni che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno nell'anno 2015 a causa della mancata riscossione di crediti certi, liquidi ed esigibili da parte di altre amministrazioni pubbliche, non si applicano le sanzioni di cui al comma 26, lettera a) e lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183».

19.0.4

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di fusione di comuni)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "1° gennaio 2016" sono aggiunte le seguenti: "ovvero che hanno il processo di fusione in corso dal 2015».

Art. 20.

20.1

GAETTI, TAVERNA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) Al comma 8 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", tenendo conto delle carenze strutturali presenti nelle regioni o nelle aree territoriali di ciascuna regione, che incidono sui costi delle prestazioni sanitarie e sulla base dei principali indicatori ambientali e socio economici, individuati annualmente dall'ISTAT"».

20.2

GAETTI, TAVERNA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, CASTALDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* –Al fine di prevenire sprechi di risorse pubbliche e fenomeni di mala gestione nell'ambito delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, è disposta la revoca di incarichi dirigenziali e il divieto di rinnovo di conferimento di tali incarichi in presenza di condanna anche non definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose».

20.3

TAVERNA, GAETTI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, CASTALDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di prevenire l'insorgenza di fenomeni di corruzione che determinano condizioni di inefficacia e inefficienza nell'erogazione dei servizi di tutela della salute, nonché gli sprechi di risorse pubbliche e ai fini dell'effettiva razionalizzazione ed efficacia della spesa sanitaria è attivato in via sperimentale lo strumento operativo di controllo per il monitoraggio dei livelli di corruzione come sviluppato dall'Istituto per la promozione dell'etica in Sanità».

20.4

MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. All'articolo 1, comma 601, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da: "30 aprile 2015" fino a: "presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2016 i pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre-1996, n. 662"».

20.5

MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. All'articolo 1, comma 601, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da: "30 aprile 2015" fino a: "presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2017 i pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662."».

ORDINI DEL GIORNO

G20.200

GAETTI, TAVERNA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 20 del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio modifica i tempi per l'approvazione in via definitiva del decreto di riparto delle risorse destinate al servizio sanitario nazionale, con l'intento di consentire una programmazione regionale più efficiente dei servizi sanitari;

la disposizione interviene quindi sulla procedura indicata dal decreto legislativo n. 68 del 2011 per fissare i termini entro cui devono essere individuate le regioni in equilibrio economico e la definizione dei pesi nonché le regioni di riferimento (regioni *benchmark*), così da determinare i costi *standard* e dei fabbisogni sanitari regionali, ovvero il riparto fra le regioni del fabbisogno sanitario nazionale, che, dal 2017, dovrà essere adottato in via definitiva al massimo entro il termine del 30 settembre;

il costo *standard* è stato introdotto per dare attuazione al federalismo fiscale e per controllare gli sprechi nella sanità ove si concentrano importanti sperperi della spesa pubblica che, come rilevati dall'Agenas, ammontano a circa 4 miliardi;

nonostante le previsioni normative l'adozione dei costi *standard* della sanità non è mai stata attuata con coerenza e, di fatto, il ritardo nel riparto del fondo sanitario nazionale ha determinato gravi squilibri nelle contabilità regionali;

come sottolineato dalla Corte dei conti: «il ritardo con il quale viene approvato in via definitiva il riparto del FSN comporta una gestione "provvisoria" tra le contabilità speciali delle anticipazioni ricevute, con regolazioni contabili che intervengono in esercizi successivi»;

la conseguenza evidente, più volte lamentata dal gruppo M5S, è il fallimento di una vera lotta agli sprechi in sanità più volte annunciata dal governo e dal Ministro della salute, fallimento a cui si rimedia con i tagli lineari al SSN;

durante l'esame del provvedimento in Commissione bilancio è stato approvato un emendamento del M5S che prevede, ai fini dell'effettiva razionalizzazione ed efficacia della spesa sanitaria, che il programma di informatizzazione del Sistema sanitario nazionale previsto dall'articolo 15 del Patto per la salute 2014-2016, sia attuato entro e non oltre le scadenze programmate dall'Agenda digitale, con particolare riferimento al fa-

scicolo sanitario elettronico, alle ricette digitali, alla dematerializzazione di referti e cartelle cliniche e alle prenotazioni e ai pagamenti *on-line*;

in tale senso era già stata presentata la mozione 1/01009 del M5S ove per superare la riduzione sistematica delle risorse destinate al servizio sanitario nazionale e il taglio delle prestazioni, al fianco della necessità di condurre a termine l'iter di attuazione dei costi *standard* e della centralizzazione degli acquisti, uniformando le spese e la variazione dei costi per l'acquisto e la fornitura di dispositivi, farmaci ospedalieri, materiali, apparecchiature e servizi in ambito sanitario, si chiedeva al Governo di completare il programma di informatizzazione del sistema sanitario nazionale previsto dall'articolo del patto per la salute;

le attività programmatiche e le misure previste dal patto per la sanità digitale 2014-2016-tali sono rimaste, non avendo ricevuto ad oggi concreta attuazione e non è dato sapere con esattezza le ragioni che ne hanno impedito l'implementazione;

il 24 giugno 2016 la conferenza Stato Regioni ha aggiornato il patto per la sanità digitale con l'obiettivo dichiarato di rendere efficiente e sostenibile il SSN e che a tal fine è costituita l'ennesima cabina di regia che avrà compiti di-indirizzo, coordinamento e-controllo sull'attuazione del Patto della salute digitale che contempla quali: forme di finanziamento, oltre ai fondi strutturali e a quelli già stanziati, anche iniziative privatistiche sul modello del *project financing* e del partenariato pubblico-privato che il M5S non condivide e che tuttavia dalla attuazione del suddetto patto si attendono risparmi a regime fino a 8-10 miliardi;

impegna il Governo:

a rispettare le scadenze fissate per l'attuazione del patto per la salute e in particolare dell'articolo 15 per quanto riguarda il patto per la salute digitale;

al fine di sopperire alla mancata implementazione delle attività previste dal patto nel termine di dette scadenze, a provvedere annualmente a relazionare al parlamento in merito all'iter dello stato dei lavori e delle cause di ostacolo o ritardo, con la pubblicazione di tale relazione e relativi dati sui siti del Ministero della salute e dell'Agid;

a prendere in considerazione l'opportunità di stanziare ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili per l'implementazione del patto, soprattutto in relazione ai risparmi che si stimano dover derivare dall'implementazione stessa.

G20.201

GAETTI, TAVERNA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 20 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio modifica i

tempi per l'approvazione in via definitiva del decreto di riparto delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, con l'intento di consentire una programmazione regionale più efficiente dei servizi sanitari;

la disposizione interviene quindi sulla procedura indicata dal decreto legislativo n. 68 del 2011 per indicare i termini entro cui devono essere individuate le regioni in equilibrio economico e la definizione dei pesi nonché le regioni di riferimento (regioni benchmark), così da determinare i costi *standard* e dei fabbisogni sanitari regionali, ovvero il riparto fra le regioni del fabbisogno sanitario nazionale, che dal 2017, dovrà essere adottato in via definitiva al massimo entro il termine del 30 settembre;

qualora non sia raggiunta l'intesa sulle tre regioni entro tale termine, le stesse sono automaticamente individuate nelle prime tre. Qualora i dati relativi alle regioni in equilibrio economico e i dati relativi ai pesi non siano disponibili in tempo utile a garantire il rispetto del termine, le regioni in equilibrio e i pesi sono individuati rispettivamente sulla base dei risultati e dei valori ultimi disponibili;

per il solo 2016, viene autorizzata l'erogazione alle regioni del finanziamento del SSN 2014 e 2015 eccedente la quota premiale, non ancora trasferito alle regioni, mediante anticipazioni di tesoreria nel corso degli esercizi di riferimento, per la mancata tempestività della ripartizione delle risorse destinate allo stesso SSN e per la conseguente impossibilità di determinazione della compartecipazione all'IVA;

per tali anni, 2014 e 2015, la popolazione pesata regionale è stata calcolata utilizzando i pesi del riparto del Fondo sanitario nazionale anno 2011 e quanto eccedente la quota premiale è stato stimato in circa 1,5 miliardi di euro per il 2014 e in circa 2,4 miliardi di euro per il 2015;

dal 2017 la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali è effettuata entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento ed è aggiornata in caso di eventuale ridefinizione del livello del finanziamento per il SSN e, se l'intesa di riparto non viene raggiunta entro tale data, la determinazione in via provvisoria dei costi e dei fabbisogni standard è fissata da un decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF entro il 15 marzo dell'anno di riferimento e tale determinazione diviene definitiva entro il 30 settembre dell'anno di riferimento qualora non venga raggiunta l'intesa di riparto e per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard è adottata in via definitiva la proposta di riparto del Ministero della salute presentata in Conferenza Stato-regioni, assegnando alle singole regioni il valore regionale individuato nella medesima proposta, al netto dello 0,5 per cento; con il medesimo decreto si provvede all'assegnazione alle regioni del 95 per cento del finanziamento degli obiettivi strategici e prioritari (obiettivi contenuti nel Piano sanitario nazionale) sui quali far convergere, in accordo con le Regioni, una quota del Fondo sanitario nazionale;

il decreto legislativo n. 68 del 2011 attualmente prevede che dal 2013, il fabbisogno sanitario nazionale *standard* ossia l'ammontare di risorse necessarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza (Lea) in condizione di efficienza e appropriatezza, è determinato, d'intesa con la

Conferenza Stato-regioni, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria;

le regioni di riferimento sono individuate, ai sensi del decreto legislativo n. 68/2011 nella maniera che segue:

definizione con DPCM dei- criteri di qualità, appropriatezza ed efficienza previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

individuazione, da parte del Ministro della salute, di concerto con il MEF, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, delle cinque migliori regioni eleggibili che abbiano garantito l'erogazione dei Lea in condizione di equilibri economico, che rispettino criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza e che non siano assoggettate a piani di rientro;

sceita, da parte della Conferenza Stato-Regioni, tra le cinque regioni eleggibili, di tre- regioni quali regioni di riferimento per la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* del settore sanitario;

la determinazione dei costi standard è calcolata a livello aggregato- per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza (collettiva, distrettuale e ospedaliera) in condizione di efficienza ed appropriatezza quali «media pro capite pesata del costo registrato dalle regioni di riferimento»;

il costo *standard* è stato introdotto per dare attuazione al federalismo fiscale e per controllare gli sprechi nella sanità ove si concentrano importanti sperperi della spesa pubblica che, come rilevati dall'Agenas, ammontano a circa 4 miliardi;

nonostante le previsioni normative l'adozione dei costi *standard* della sanità non è mai stata attuata con coerenza e, di fatto, il ritardo nel riparto del fondo sanitario nazionale ha determinato gravi squilibri nelle contabilità regionali;

come sottolineato dalla Corte dei conti: «Il ritardo con il quale viene approvato in via definitiva il riparto del FSN comporta una gestione "provvisoria" tra le contabilità speciali delle anticipazioni ricevute, con regolazioni contabili che intervengono in esercizi successivi»;

la conseguenza evidente, più volte lamentata dal gruppo M5S, è il fallimento di una vera lotta agli sprechi in sanità più volte annunciata dal governo e dal Ministro della salute, fallimento a cui si rimedia con i tagli lineari al SSN;

numerose e approfondite rilevazioni fanno emergere differenze rilevanti a livello regionale (si pensi ad esempio che i costi per la pulizia di taluni ospedali di Napoli sono più del doppio rispetto a quelli emiliani);

la spesa degli ospedali si aggira intorno ai 50 miliardi l'anno con una rilevante incidenza sul bilancio dello Stato e delle Regioni e l'introduzione dei costi *standard* ha l'auspicio di ottenere dei risparmi;

il problema è che nell'individuazione dei costi standard e nella individuazione dei «costi ottimali» prendendo a riferimento le Regioni «modello» non si è mai tenuto conto delle condizioni di partenza delle Regioni e della perequazione-esistente tra le diverse regioni anche a livello di infrastrutture né si è mai tenuto della necessità di- introdurre meccanismi di

rilevazione della situazione socioeconomica che dovrebbero dovrebbe far affluire più risorse alle Regioni meno sviluppate;

di fatto nonostante i diversi tentativi e propositi l'applicazione dei costi *standard* è stata caratterizzata da un affanno tale che la Conferenza delle Regioni non ha adottato nei tempi previsti le opportune intese e dinanzi a tale quadro quindi il Governo ha di fatto adottato, nei diversi provvedimenti finanziari, il sistema dei tagli lineari sul personale del servizio sanitario nazionale ovvero una politica di riduzione drastica del fondo sanitario nazionale o di accorpamento/soppressione di strutture sanitarie pubbliche con conseguente vantaggio e beneficio per il sistema sanitario privato;

l'articolo del decreto legge in esame cerca quindi di superare questo stallo con la fissazione di tempi certi per l'approvazione in via definitiva del decreto di riparto delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale e, dunque, vengono indicati i termini certi per l'individuazione delle regioni in equilibrio economico e per la definizione dei pesi nonché per l'individuazione delle regioni di riferimento (regioni benchmark), adempimenti propedeutici per la determinazione dei costi standard e dei fabbisogni sanitari regionali, ovvero per il riparto fra le regioni del fabbisogno sanitario nazionale, che, dal 2017, dovrà essere adottato in via definitiva al massimo entro il termine del 30 settembre dell'anno di riferimento;

l'articolo non affronta però la necessità che nell'ambito della definizione del fabbisogno standard sanitario regionale, è necessario tener conto di ulteriori variabili come quelle determinate dalle carenze strutturali presenti in alcune aree territoriali e atte ad incidere sui costi delle prestazioni, individuandole sulla base di specifici indicatori socio-economici, ambientali, culturali e di deprivazione;

le misure di «deprivazione», come formulate da studi e ricerche dell'ISTAT «sono utilizzate come indice di uno stato di svantaggio in relazione alle condizioni di vita della comunità alle quali un individuo, una famiglia o un gruppo appartengono, ben possono essere utilizzati tra i metodi di pianificazione sanitaria nella fase di allocazione delle risorse e sintetizzano le caratteristiche socio-economiche di aree geografiche, attraverso l'elaborazione di indici aggregati correlati con un esito di salute della popolazione».

impegna il Governo:

a tener conto, nell'ambito della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali e sulla base dei principali indicatori ambientali, socio economici, culturali e di deprivazione, come individuati annualmente dall'ISTAT, delle carenze strutturali presenti nelle regioni o nelle aree territoriali di ciascuna regione, che incidono sui costi delle prestazioni sanitarie;

a introdurre dei correttivi nella determinazione dei fabbisogni standard delle regioni italiani più in difficoltà, in cui le carenze strutturali inevitabilmente determinano variazioni sui costi delle prestazioni ed in particolare tali correttivi dovrebbero tener conto delle condizioni geomorfolo-

giche e demografiche nonché delle condizioni di deprivazione e di povertà sociale ed il fa bisogno epidemiologico dovrebbe quindi essere ad ampio spettro.

EMENDAMENTI

Art. 21.

21.1

TAVERNA, GAETTI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 1, dopo le parole: «2 luglio 2015,» inserire le seguenti: «prevedendo che il prezzo di rimborso dei medicinali a carico del servizio sanitario nazionale sia negoziato sulla base dell'assimilabilità dei principi attivi e che tenga in considerazione tutte le categorie terapeutiche di farmaci,».

21.2

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis) La lettera a) del comma 4 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituita dalla seguente:

"a) il direttore generale, nominato dal Ministro della salute sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome previo, concorso pubblico per titoli ed esami. Ai fini della selezione con decreto del Ministro della salute è nominata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; una Commissione composta da cinque esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione e gestione aziendale, di cui due designati dal Ministro della salute, uno con funzioni di Presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;"».

21.3

GAETTI, TAVERNA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma l inserire il seguente:

«1-bis) la lettera b) del comma 4 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 è sostituita dalla seguente:

"b) il consiglio di amministrazione costituito da un presidente designato dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e da quattro componenti di cui uno designato dall'autorità garante per la concorrenza ed il mercato; uno dall'autorità nazionale anticorruzione, uno designato dal Ministro della salute in rappresentanza delle associazioni a tutela della salute dei cittadini e uno alla predetta Conferenza permanente;"».

21.4

GAETTI, TAVERNA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In relazione alla esigenza di revisione di cui al comma 1, sono classificate in fascia C le specialità medicinali presenti nelle "liste di trasparenza", di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 347 del 2001 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405 del 2001, il cui prezzo al pubblico risulta uguale o maggiore del 10 per cento rispetto il prezzo a carico del servizio sanitario nazionale».

21.5

TAVERNA, GAETTI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sue successive modificazioni».

21.6

RIZZOTTI, D'ALÌ

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 15 del modificazioni, dalla legge modifiche:

1) al comma 5 aggiungere, infine, le seguenti parole: "e per i medicinali per i quali esistano più aziende titolari di AIC acquistati dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale per il tramite di procedure di gara";

2) al comma 8, lettera a), sopprimere le parole: "distintamente per i farmaci equivalenti e".

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano- a decorrere dalle procedure di ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera disciplinata dai commi da 2 a 9, nonché alle procedure di ripiano-disciplinate dai commi da 17 a 20"».

21.7

GAETTI, TAVERNA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 1 del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'ultimo periodo è abrogato».

21.8

TAVERNA, GAETTI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «2013, 2014 nella misura del 90 per cento e per l'anno 2015 nella misura dell'80» con le seguenti: «2013, 2014 e 2015 nella misura del 100».

Consequentemente sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Solo in caso di mancata istanza di rettifica ai sensi del comma 5, i dati risultanti dall'elenco di cui al comma 2 divengono definitivi e l'importo corrisposto nella misura del 100 per cento per gli anni di riferimento come previsto al comma 2, viene trattenuto a titolo definitivo, senza possibilità di ulteriori pretese delle regioni e delle province autonome né conguaglio».

21.9

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 2 sostituire dalle parole: «nella misura del 90 per cento» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nella misura del 100 per cento per ciascuno degli anni».

Conseguentemente, sopprimere il comma 9.

21.10

GAETTI, TAVERNA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Ministero della salute» aggiungere le seguenti: «e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

21.11

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «previa trasmissione all'AIFA» aggiungere le seguenti: «e alla regione interessata,».

21.12

GAETTI, TAVERNA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 6 sostituire le parole: «tenuto conto delle istanze di rettifica» con le seguenti: «evidenziando le eventuali richieste di rettifica».

21.13

GAETTI, TAVERNA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Entro il 15 settembre 2016, il direttore generale dell'AIFA adotta, con riferimento agli anni 2013, 2014 e 2015, la determina avente ad oggetto il ripiano definitivo a carico di ogni singola azienda titolare di AIC, calcolato in proporzione al superamento della quota a loro assegnata con le modalità di cui al comma 7».

21.14

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA,
CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Sopprimere il comma 9.

21.15

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Sopprimere il comma 9.

21.16

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Solo in caso di mancata istanza di rettifica ai sensi del comma 5, i dati risultanti dall'elenco di cui al comma 2 divengono definitivi e l'importo dovuto deve essere corrisposto nella misura del 100 per cento tramite conguaglio».

21.17

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 9, in fine, sopprimere le seguenti parole: «, senza possibilità di ulteriori pretese delle regioni e delle province autonome né conguaglio».

21.18

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Con l'elenco di cui al comma 2, l'AIFA elabora, altresì, il calcolo della quota del superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale a carico della filiera distributiva, In caso di variazione positiva del fatturato per medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, erogati in regime di assistenza convenzionale, l'AIFA determina il ripiano a carico della filiera distributiva calcolato incrementando lo sconto dello 0,64 per cento a beneficio del Servi-

zio sanitario nazionale al fine di assicurare il recupero del 100 per cento di detta variazione, con riferimento agli anni 2013, 2014 e 2015;».

21.19

GAETTI, TAVERNA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 15, ultimo periodo, sostituire la parola: «10» con la seguente: «20».

21.20

RIZZOTTI, D'ALÌ

Al comma 16, dopo le parole: «e successive modificazioni» inserire le seguenti: «dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "a decorrere dal ripiano riferito all'anno 2016, la quota dello sforamento imputabile al superamento del budget assegnato alle aziende titolari di medicinali non più coperti da brevetto o che hanno usufruito di licenze derivanti da tale brevetto e di quelle titolari di medicinali di cui all'articolo 10, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo dell'IVA, tra tali aziende nel limite massimo delle rispettive quote mercato in termini di spesa generata a carico del Servizio Sanitario Nazionale. I medicinali generici di cui all'articolo 10, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 immessi in commercio da meno di 24 mesi rispetto all'anno a cui si riferisce l'eventuale sforamento del tetto di spesa, sono esclusi dalla ripartizione del relativo ripiano"».

21.21

RIZZOTTI, D'ALÌ

Al comma 16 sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le parole: «sono aggiunti i seguenti», indi inserire il seguente periodo: «A decorrere dal 2017 concorrono al fondo di cui all'articolo 1, comma 593 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le risorse rese disponibili dalla riduzione della spesa farmaceutica complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto».

Conseguentemente:

all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, comma 2, lettera a), quarto periodo, sopprimere le parole da: «e di quelle rese disponibili» fino alla fine;

all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, comma 8, lettera b), sopprimere le parole da: «le risorse rese disponibili» fino a: «nonché».

21.22

GAETTI, TAVERNA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Al comma 22, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e indica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri da utilizzare ai fini dell'identificazione dei farmaci valutabili secondo il metodo dell'equivalenza terapeutica sulla base dell'assimilabilità dei principi attivi.».

21.23

TAVERNA, GAETTI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Al comma 22, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, tenuto conto che la modalità operativa della distribuzione scelta dalla regione per i farmaci di cui all'elenco dell'allegato 2 della Determina AIFA del 29 ottobre 2004, come successivamente modificato e integrato, non deve costituire aggravio di spesa per il servizio sanitarionazionale rispetto ai costi sostenuti dalla regione, la dispensazione-dei farmaci appartenenti al "Prontuario della distribuzione diretta per la presa in carico e la continuità assistenziale ospedale territorio", dei farmaci ad alto costo non ricompresi nel sopraccitato prontuario e destinati a pazienti affetti da pluripatologie in politerapia, nonché dei farmaci classificati in fascia H ovvero ad esclusiva dispensazione ospedali era avviene esclusivamente ai sensi del comma 1, lettere b) e c), dell'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405».

21.24

GAETTI, TAVERNA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Al comma 22, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, la scelta della modalità di erogazione di medicinali agli assistiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, non deve costituire un aggravio di spesa per il servizio sanitario nazionale rispetto ai costi sostenuti dalla regione, a

tale fine sono valutati tutti i costi accessori connessi alla dispensazione dei farmaci».

21.25

GAETTI, TAVERNA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica ed in relazione alla esigenza di revisione del settore farmaceutico di cui al comma 1, all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "hanno facoltà di" *con le seguenti*: "provvedono a";

b) al comma 1, sopprimere la lettera a)».

21.26

TAVERNA, GAETTI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CASTALDI

Dopo il comma 23-bis, aggiungere il seguente:

«23-ter. Il comma 5 dell'articolo 19 del Decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"5. La Commissione consultiva tecnico-scientifica e il Comitato prezzi e rimborso sono nominati con decreto del Ministro della salute, e sono composti ciascuno da dieci membri. Sono componenti di diritto della Commissione consultiva tecnico-scientifica il direttore generale dell'Agenzia e il Direttore del Centro nazionale per la ricerca e la valutazione pre-clinica e clinica dei farmaci dell'Istituto Superiore di Sanità, i restanti componenti sono individuati attraverso selezione pubblica per titoli ed esami con comprovata e documentata competenza tecnico-scientifica nel settore della valutazione dei farmaci.

Sono componenti di diritto della Comitato prezzi e rimborso il direttore generale dell'Agenzia e il Direttore del Centro nazionale per il controllo e la valutazione dei farmaci dell'Istituto Superiore di Sanità, i restanti componenti sono individuati attraverso selezione pubblica per titoli ed esami con comprovata e documentata competenza nel settore della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, dell'economia sanitaria e di farmacoeconomia nonché dell'organizzazione sanitaria.

Ai fini della valutazione dei componenti non di diritto della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, con decreto del Ministro della salute è nominata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione composta da cinque esperti di

comprovata competenza ed esperienza, in particolare nel settore della valutazione dei farmaci nonché nella metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, di cui due designati dal Ministro della salute, uno con funzioni di Presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

I componenti non di diritto della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso durano in carica tre anni, rinnovabili consecutivamente per una sola volta".».

21.27

GAETTI, TAVERNA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

«23-ter. Il comma 6 dell'articolo 19 del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"6. L'organizzazione e il funzionamento della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso sono disciplinati con decreto del ministero della salute, da emanarsi entro il 30 novembre 2016, previo intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto Superiore di Sanità. Con lo stesso decreto si riporta il valore dell'indennità lorda che spetta ai membri di non diritto della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso"».

21.28

TAVERNA, GAETTI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CASTALDI

Dopo il comma 23-bis, aggiungere il seguente:

«23-ter. Al comma 3 dell'articolo 6 del Decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni le parole: "del Direttore generale" sono sostituite dalle seguenti: "delle aree competenti dell'agenzia"».

21.29

TAVERNA, GAETTI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CASTALDI

Dopo il comma 23-bis, aggiungere il seguente:

«23-ter. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto l'AIFA in accordo con il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua una nuova modalità di compilazione delle schede dei farmaci sottoposti a monitoraggio. Gli stessi devono essere accessibili ai soggetti preposti alla compilazione con testualmente alla determina Aifa di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale di riferimento. Le regioni, garantendo-la *privacy* dei pazienti secondo la normativa vigente, hanno accesso diretto ai flussi informativi dei medicinali sottoposti a schede di monitoraggio, secondo modalità da concordare con l'AIFA».

21.30

GAETTI, TAVERNA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CASTALDI

Dopo il comma 23-bis, aggiungere il seguente:

«23-ter. al comma 33-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni dopo le parole: "ridurre il prezzo di rimborso" sono aggiunte le parole: "di almeno il 30 per cento"».

21.31

TAVERNA, GAETTI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CASTALDI

Dopo il comma 23-bis, aggiungere il seguente:

«23-ter. al comma 569 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "annualmente" è sostituita dalle seguenti: "entro il 30 settembre di ciascun anno"».

ORDINI DEL GIORNO

G21.200

TAVERNA, GAETTI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113 recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio prevede, nelle more di una revisione del «sistema di governo» del settore farmaceutico, da compiersi entro il 31 dicembre 2016, una serie di misure per procedere al ripiano della spesa farmaceutica che come noto, negli anni 2013, 2014 e 2015, ha superato i limiti di spesa previsti dalle norme vigenti;

in particolare il comma 2 del suo citato articolo dispone che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le aziende farmaceutiche corrispondano una quota di acconto, pari al 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 ed all'80 per cento per il 2015, rispetto al totale da esse dovuto in base alle nuove norme in esame;

in sostanza, con il provvedimento all'esame, si intende porre fine ad un contenzioso andato avanti per anni e riguardante i calcoli sul ripiano a carico delle aziende farmaceutiche per lo sfioramento dei tetti della farmaceutica territoriale ed ospedaliera;

la disposizione all'esame autorizza l'Aifa a pubblicare, entro 15 giorni dall'approvazione del decreto l'elenco contenente gli importi dovuti a titolo di ripiano degli eventuali sfondamenti dei tetti di spesa farmaceutica per gli anni 2013, 2014 e 2015, da parte delle aziende farmaceutiche titolari di Aic, (autorizzazione di immissione al commercio) ed entro i successivi 15 giorni, poi, le case farmaceutiche corrisponderanno provvisoriamente a ciascuna regione e provincia autonoma la quota di ripiano a proprio carico per ciascuno degli anni 2013, 2014 nella misura del 90 per cento e per il 2015 nella misura dell'80 per cento dell'importo indicato dall'Aifa;

rispetto agli importi definiti provvisoriamente dall'Aifa le aziende farmaceutiche e quelle della filiera distributiva interessate, nonché le relative associazioni di categoria, possono presentare richieste o istanze di rettifica, ai fini del calcolo degli importi definitivi delle quote;

nel caso di mancata istanza di rettifica, i dati diventano definitivi sia per l'azienda sia per le regioni e province autonome e l'importo corrisposto nella misura del 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 e dell'80 per cento per l'anno 2015 è trattenuto a titolo definitivo senza necessità di conguaglio o di pretese da parte delle regioni;

per quanto attiene all'anno corrente, il 2016, entro il prossimo 31 ottobre l'Aifa dovrà definire per ciascuno dei tetti previsti l'eventuale sfioramento relativo al periodo 1° gennaio 31 luglio 2016 indicando per ciascuna delle aziende la quota di superamento a proprio carico da corrispondersi entro il 15 novembre 2016 e, successivamente, entro il 31 marzo 2017, l'Aifa dovrà definire per ciascuno dei tetti previsti lo sfioramento definitivo relativo all'anno 2016, indicando per ciascuna delle aziende la quota di superamento a proprio carico da corrispondersi entro il 30 aprile 2017;

è chiaro ed evidente che quanto previsto nella disposizione rappresenta uno sconto di quanto dovuto da parte delle aziende farmaceutiche e la misura è stata fortemente contestata dal M5S che ritiene questa disposizione un vero e proprio regalo alle imprese farmaceutiche che potrebbe essere anche superiore a 300 milioni, a danno dei cittadini;

il ripiano dello sfioramento della spesa a carico delle imprese – anni 2013 e 2014 – è pari al 90 per cento dei valori derivanti dai flussi informativi disponibili. Percentuale che scenderebbe addirittura all'80 per cento per il 2015, che presenta uno scostamento assoluto della spesa, rispetto ai tetti previsti per legge, di poco meno di 2 miliardi di euro e già nella legge di stabilità 2016 l'esecutivo era corso ai ripari scrivendo un comma, il 702, per evitare che le Regioni chiudessero i bilanci della sanità in perdita con seri rischi di commissariamento;

con questo decreto-legge il Governo continua a tamponare la grave situazione che esso stesso ha creato non rispondendo alle reiterate richieste del M5S sulla necessità di ripensare con urgenza la *governance* dell'Aifa e del settore farmaceutico che come dimostra il medesimo decreto, è stato fallimentare e non è in grado di governare il prezzo dei farmaci e la conseguente spesa pubblica;

tale disastrosa gestione è stata stigmatizzata anche dalle diverse bocciature del Tar Lazio e di fatto l'Aifa, nonostante il tanto tempo trascorso, non è stata in grado di determinare con esattezza gli importi che le industrie del farmaco devono versare alle aziende sanitarie e si teme che la disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge all'esame non riuscirà a soddisfare l'esigenza di determinare i suddetti importi;

il M5S avrebbe infatti auspicato che la risoluzione del contenzioso in essere con le aziende farmaceutiche seguisse altre logiche e fosse contestuale ad una riforma della *governance* dell'Aifa e del settore farmaceutico, ciò perché si ritiene che la causa dello sfioramento del tetto della spesa farmaceutica ha la sua origine anche e soprattutto in una *governance* non trasparente del settore e dell'autorità preposta;

il provvedimento all'esame prevede l'istituzione di un apposito Fondo denominato «Fondo per *payback* 2013, 2014-2015» al quale sono riassegnati gli importi versati all'entrata del bilancio dello Stato dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC, relativi alle quote di ripiano, attribuiti alle regioni e alle province autonome entro il 20 novembre 2016 nei limiti delle risorse disponibili;

impegna il Governo:

a valutare la necessità che lo sconto previsto per le aziende farmaceutiche, nella misura del 10 per cento per gli anni 2013 e 2014 e dell'20 per cento per l'anno 2015, non sia in ogni caso applicato qualora le risorse del fondo citato in premessa, non siano in grado di soddisfare il fabbisogno di tutte le regioni e province autonome.

G21.201

GAETTI, TAVERNA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113 recante misure-finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio prevede, nelle more di una revisione del «sistema di governo» del settore farmaceutico, da compiersi entro il 31 dicembre 2016, una serie di misure per procedere al ripiano della spesa farmaceutica che come noto, negli anni 2013, 2014 e 2015, ha superato i limiti di spesa previsti dalle norme vigenti;

in particolare il comma 2 del suddetto articolo dispone che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le aziende farmaceutiche corrispondano una quota di acconto, pari al 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 ed all'80 per cento per il 2015, rispetto al totale da esse dovuto in base alle nuove norme in esame;

in sostanza, con il provvedimento all'esame, si intende porre fine ad un contenzioso andato avanti per anni e riguardante i calcoli sul ripiano a carico delle aziende farmaceutiche per lo sfioramento dei tetti della farmaceutica territoriale ed ospedaliera;

la disposizione all'esame autorizza l'Aifa a pubblicare, entro 15 giorni dall'approvazione del decreto l'elenco contenente gli importi dovuti a titolo di ripiano degli eventuali sfondamenti dei tetti di spesa farmaceutica per gli anni 2013, 2014 e 2015, da parte delle aziende farmaceutiche titolari di Aic, (autorizzazione di immissione al commercio) ed entro i successivi 15 giorni, poi, le case farmaceutiche corrisponderanno provvisoriamente a ciascuna regione e provincia autonoma la quota di ripiano a proprio carico per ciascuno degli anni 2013, 2014 nella misura del 90 per cento e per il 2015 nella misura dell'80 per cento dell'importo indicato dall'Aifa;

rispetto agli importi definiti provvisoriamente dall'Aifa le aziende farmaceutiche e quelle della filiera distributiva interessate, nonché le relative associazioni di categoria, possono presentare richieste o istanze di rettifica, ai fini del calcolo degli importi definitivi delle quote;

nel caso di mancata istanza di rettifica, i dati diventano definitivi sia per l'azienda sia per le regioni e province autonome e l'importo corrisposto nella misura del 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 e dell'80 per

cento per l'anno 2015 è trattenuto a titolo definitivo senza necessità di conguaglio o di pretese da parte delle regioni;

per quanto attiene all'anno corrente, il 2016, entro il prossimo 31 ottobre l'Aifa dovrà definire per ciascuno dei tetti previsti l'eventuale sfioramento relativo al periodo 1° gennaio 31 luglio 2016 indicando per ciascuna delle aziende la quota di superamento a proprio carico da corrispondersi entro il 15 novembre 2016 e, successivamente, entro il 31 marzo 2017, l'Aifa dovrà definire per ciascuno dei tetti previsti lo sfioramento definitivo relativo all'anno 2016, indicando per ciascuna delle aziende la quota di superamento a proprio carico da corrispondersi entro il 30 aprile 2017;

è chiaro ed evidente che quanto previsto nella disposizione rappresenta uno sconto di quanto dovuto da parte delle aziende farmaceutiche e la misura è stata fortemente contestata dal M5S che ritiene questa disposizione un vero e proprio regalo alle imprese farmaceutiche che potrebbe essere anche superiore a 300 milioni, a danno dei cittadini;

il ripiano dello sfioramento della spesa a carico delle imprese – anni 2013 e 2014 – è pari al 90 per cento dei valori derivanti dai flussi informativi disponibili. Percentuale che scenderebbe addirittura all'80 per cento per il 2015, che presenta uno scostamento assoluto della spesa, rispetto ai tetti previsti per legge, di poco meno di 2 miliardi di euro e già nella legge di stabilità 2016 l'esecutivo era corso ai ripari scrivendo un comma, il 702, per evitare che le Regioni chiudessero i bilanci della sanità in perdita con seri rischi di commissariamento;

con questo decreto-legge il Governo continua a tamponare la grave situazione che esso stesso ha creato non rispondendo alle reiterate richieste del M5S sulla necessità di ripensare con urgenza la *governance* dell'Aifa e del settore farmaceutico che, come dimostra il medesimo decreto, è stato fallimentare e non è in grado di governare il prezzo dei farmaci e la conseguente spesa pubblica;

tale disastrosa gestione è stata stigmatizzata anche dalle diverse bocciature del Tar Lazio e di fatto l'Aifa, nonostante il tanto tempo trascorso, non è stata in grado di determinare con esattezza gli importi che le industrie del farmaco devono versare alle aziende sanitarie e si teme che la disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge all'esame non riuscirà a soddisfare l'esigenza di determinare i suddetti importi;

il M5S avrebbe infatti auspicato che la risoluzione del contenzioso in essere con le aziende farmaceutiche seguisse altre logiche e fosse contestuale ad una riforma della *governance* dell'Aifa e del settore farmaceutico, ciò perché si ritiene che la causa dello sfioramento del tetto della spesa farmaceutica ha la sua origine anche e soprattutto in una *governance* non trasparente del settore e dell'autorità preposta;

l'articolo 48 del decreto-legge 326 del 2003 disciplina il procedimento di nomina del direttore generale prevedendo che sia nominato con decreto del Ministero della salute, sentita la Conferenza Stato/Regioni, mantenendo quindi un livello di discrezionalità inaccettabile tenuto conto dei diversi intendimenti del Governo riguardo la dirigenza pubblica affinché sia garantita l'imparzialità delle nomine;

è auspicabile invece che il direttore generale non sia nominato discrezionalmente ma tramite un concorso pubblico per titoli ed esami secondo analoghe procedure introdotte nel decreto attuativo, attualmente all'esame delle competenti commissioni, della cosiddetta delega Madia (L. 124/2015) che con riguardo alla nomina dei direttori generali delle strutture del servizio sanitario nazionale, prevede una commissione composta da cinque esperti di comprovata competenza ed esperienza designati pariteticamente dallo Stato e dalle regioni;

impegna il Governo:

affinché nell'ambito della revisione del «sistema di governa» del settore farmaceutico, da compiersi, come previsto nel provvedimento all'esame, entro il 31 dicembre 2016, il direttore generale dell'AIFA sia nominato previo concorso pubblico per titoli ed esami e previa costituzione di una commissione composta da cinque esperti di comprovata competenza ed esperienza nominati designati pariteticamente dallo Stato e dalle regioni.

G21.202

TAVERNA, GAETTI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113 recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio prevede, nelle more di una-revisione del «sistema di governo» del settore farmaceutico, da compiersi entro il 31 dicembre 2016, una serie eli misure per procedere al ripiano della spesa farmaceutica che come noto, negli anni 2013, 2014 e 2015, ha superato-il limite di spesa previsti dalle norme vigenti;

in particolare il comma 2 del succitato articolo dispone che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le aziende farmaceutiche corrispondano una quota di acconto, pari al 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 ed all'80 per cento per il 2015, rispetto al totale da esse dovuti in base alle nuove norme in esame;

in sostanza, con il provvedimento all'esame, si intende porre fine ad un contenzioso andato avanti per anni e riguardante i calcoli sul ripiano a carico delle aziende farmaceutiche per lo sforamento dei tetti della farmaceutica territoriale ed ospedaliera;

la disposizione all'esame autorizza l'Aifa a pubblicare, entro 15 giorni dall'approvazione del decreto l'elenco contenente gli importi dovuti a titolo di ripiano degli eventuali sfondamenti dei tetti di spesa farmaceutica per gli anni 2013, 2014 e 2015, da parte delle aziende farmaceutiche titolari di Aic, (autorizzazione di immissione al commercio) ed entro i successivi 15 giorni, poi, le case farmaceutiche corrisponderanno provvisoriamente a ciascuna regione e provincia autonoma la quota di ripiano

a proprio carico per ciascuno degli anni 2013, 2014 nella misura del 90 per cento e per il 2015 nella misura dell'80 per cento dell'importo indicato dall'Aifa;

rispetto agli importi definiti provvisoriamente dall'Aifa le aziende farmaceutiche e quelle della filiera distributiva interessate, nonché le relative associazioni di categoria, possono presentare richieste o istanze di rettifica, ai fini del calcolo degli importi definitivi delle quote;

nel caso di mancata istanza di rettifica, i dati diventano definitivi sia per l'azienda sia per le regioni e province autonome e l'importo corrisposto nella misura del 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 e dell'80 per cento per l'anno 2015 è trattenuto a titolo definitivo senza necessità di conguaglio o di pretese da parte delle regioni;

per quanto attiene all'anno corrente, il 2016, entro il prossimo 31 ottobre l'Aifa dovrà definire per ciascuno dei tetti previsti l'eventuale sfioramento relativo al periodo 1° gennaio 31 luglio 2016 indicando per ciascuna delle aziende la quota di superamento a proprio carico da corrispondersi entro il 15 novembre 2016 e, successivamente, entro il 31 marzo 2017, l'Aifa dovrà definire per ciascuno dei tetti previsti lo sfioramento definitivo relativo all'anno 2016, indicando per ciascuna delle aziende la quota di superamento a proprio carico da corrispondersi entro il 30 aprile 2017;

è chiaro ed evidente che quanto previsto nella disposizione rappresenta uno sconto di quanto dovuto da parte delle aziende farmaceutiche e la misura è stata fortemente contestata. dal M5S che ritiene questa disposizione un vero e proprio regalo alle imprese farmaceutiche che potrebbe essere anche superiore a 300 milioni, a danno dei cittadini;

il ripiano dello sfioramento della spesa a carico delle imprese – anni 2013 e 2014 – è pari al 90 per cento dei valori derivanti dai flussi informativi disponibili. Percentuale che scenderebbe addirittura all'80 per cento per il 2015, che presenta uno scostamento assoluto della spesa, rispetto ai tetti previsti per legge, di poco meno di 2 miliardi di euro e già nella legge di stabilità 2016 l'esecutivo era corso ai ripari scrivendo un comma, il 702, per evitare che le Regioni chiudessero i bilanci della sanità in perdita con seri rischi di commissariamento;

con questo decreto-legge il Governo continua a tamponare la grave situazione che esso stesso ha creato non rispondendo alle reiterate richieste del M5S sulla necessità di ripensare con urgenza la *governance* dell'Aifa e del settore farmaceutico che, come dimostra il medesimo decreto, è stato fallimentare e non è in grado di governare il prezzo dei farmaci e la conseguente spesa pubblica;

tale disastrosa gestione è stata stigmatizzata anche dalle diverse bocciature del Tar Lazio e di fatto l'Aifa, nonostante il tanto tempo trascorso, non è stata in grado di determinare con esattezza gli importi che le industrie del farmaco devono versare alle aziende sanitarie e si teme che la disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge all'esame non riuscirà a soddisfare l'esigenza di determinare i suddetti importi;

il M5S avrebbe infatti auspicato che la risoluzione del contenzioso in essere con le aziende farmaceutiche seguisse altre logiche e fosse con-

testuale ad una riforma della *governance* dell'Aifa e del settore farmaceutico, ciò perché si ritiene che la causa dello sfioramento del tetto della spesa farmaceutica ha la sua origine anche e soprattutto in una *governance* non trasparente del settore e dell'autorità preposta;

tenuto conto che sia la Commissione consultiva tecnico-scientifica e sia il Comitato prezzi e rimborso hanno un ruolo determinante nella immissione in commercio dei farmaci e nella definizione del prezzo sia in relazione alle valutazioni tecnico scientifiche per la definizione del valore terapeutico dei medicinali e ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, nonché sulle sperimentazioni cliniche e sulle risultanze delle attività di Farmacovigilanza e sia in relazione all'attività negoziale connessa alla rimborsabilità dei farmaci;

è auspicabile quindi dare a tali importanti organismi una rappresentanza più diffusa e qualificata;

impegna il Governo:

nell'ambito della revisione del «sistema di governo» del settore farmaceutico, da compiersi come previsto nel provvedimento all'esame, entro il 31 dicembre 2016, a prevedere che tra i componenti di diritto figurino anche il Direttore del Centro nazionale per la ricerca e la valutazione preclinica e clinica dei farmaci dell'Istituto Superiore di Sanità, mentre per i restanti componenti sia effettuata una selezione pubblica per titoli ed esami con comprovata e documentata competenza tecnicoscienza nel settore dei farmaci, mediante una commissione composta da cinque esperti di comprovata competenza ed esperienza nel settore della valutazione dei farmaci nonché nella metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci.

G21.203

TAVERNA, GAETTI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 21 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio prevede, nelle more di una revisione del «sistema di governo» del settore farmaceutico, da compiersi entro il 31 dicembre 2016, una serie di misure per procedere al ripiano della spesa farmaceutica che come noto, negli anni 2013, 2014 e 2015, ha superato i limiti di spesa previsti dalle norme vigenti;

in particolare il comma 2 del suddetto articolo dispone che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le aziende farmaceutiche corrispondano una quota di acconto, pari al 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 ed all'80 per cento per il 2015, rispetto al totale da esse dovuto in base alle nuove norme in esame;

rispetto agli importi definiti provvisoriamente dall'Aifa le aziende farmaceutiche e quelle della filia distributiva interessate, nonché le relative associazioni di categoria, possono presentare richieste o istanze di rettifica, ai fini del calcolo degli importi definitivi delle quote;

nel caso di mancata istanza di rettifica, i dati diventano definitivi sia per l'azienda sia per le regioni e province autonome e l'importo corrisposto nella misura del 90% per gli anni 2013 e 2014 e dell'80% per l'anno 2015 è trattenuto a titolo definitivo senza necessità di conguaglio o di pretese da parte delle regioni;

in sostanza, con il provvedimento all'esame, si intende porre fine ad un contenzioso andato avanti per anni e riguardante i calcoli sul ripiano a carico delle aziende farmaceutiche per lo sfioramento dei tetti della farmaceutica territoriale ed ospedaliera;

è chiaro ed evidente che quanto previsto nella disposizione rappresenta uno sconto di quanto dovuto da parte delle aziende farmaceutiche e la misura è stata fortemente contestata dal M5S che ritiene questa disposizione un vero e proprio regalo alle imprese farmaceutiche che potrebbe essere anche superiore a 300 mln, a danno dei cittadini;

con questo decreto legge il Governo continua a tamponare la grave situazione che esso stesso ha creato non ipotizzando, neanche lontanamente, di adottare misure finalizzate ad abbattere, anche nell'immediato, i costi della spesa farmaceutica;

un'ipotesi in tal senso potrebbe essere quella di incidere sulle modalità di distribuzione di alcuni farmaci ad alto costo ed in tal senso il vigente articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, relativo alla dispensazione dei farmaci ad alto costo, prevede che la scelta sia operata tra Asl, Ospedali o Farmacie convenzionate;

si cita l'esperienza di alcuni farmacisti di una ASL imperiese che, in ottemperanza alla succitata legge che prevede la distribuzione diretta di farmaci ad alto costo anche attraverso le farmacie ospedaliere, hanno deciso di avvalersi di detta normativa per dispensare direttamente alcune specialità medicinali ad alto costo;

la Determina AIFA 29.10.2004 istituisce il PHT ovvero il prontuario della distribuzione diretta per la-presenza in carico e la continuità assistenziale ospedale-territorio e a tale determina è allegato un elenco di farmaci ad alto costo i cui criteri di inserimento sono quelli della diagnostica differenziale, della criticità terapeutica e del controllo periodico da parte della struttura specialistica, criteri che determinano le condizioni per una maggiore appropriatezza diagnostico-assistenziale, una verifica della compliance del paziente e uno strumento di monitoraggio del profilo di beneficio/rischio e di sorveglianza epidemiologica dei nuovi farmaci;

la Determina AIFA del 02.11.2010 che ha modificato il succitato elenco, prevede testualmente che: «I farmaci di cui all'allegato elenco vanno dispensati attraverso le strutture individuate dalle regioni per una continuità assistenziale tra soggetto prescrittore ed unità dispensatrice del farmaco, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e precisa altresì che la modalità operativa della distribuzione scelta dalla regione,

per i farmaci di cui al citato elenco, non deve costituire aggravio di spesa per il SSN rispetto ai costi attualmente sostenuti dalla regione;

la ASL imperiese, sulla base della legge citata e delle determinazioni dell'Aifa succitate, ha provveduto, dal 2001 fino ad oggi, ad effettuare una distribuzione totale dei farmaci ad alto costo esclusivamente attraverso le proprie strutture, avvalendosi anche, per casi particolari, di una consegna a domicilio (circa 1500 assistiti);

le altre ASL liguri hanno invece optato per un sistema misto utilizzando maggiormente la dispensazione di detti farmaci attraverso le farmacie private, come peraltro previsto all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e che detta modalità ha comportato però un aggravio di spesa per la Regione Liguria, dovuto all'onorario professionale corrisposto alla farmacia privata, ovvero euro 5.50 per confezione (IVA esclusa) fino ad un limite di confezioni (variabile per ogni ASL) oltre il quale il corrispettivo viene ricalcolato in euro 4.50 per confezione (IVA esclusa), talché l'aggravio di spesa per l'anno 2015 è stato quantificato in circa euro 6.000.000 a fronte di un risparmio della ASL imperiese citata, quantificabile per il 2015 in euro 1.087.378;

l'articolo 21 del decreto-legge all'esame introduce disposizioni concernenti i criteri e le procedure per il ripiano – con riferimento alle quote a carico delle aziende farmaceutiche – del superamento, negli anni 2013-2015, del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale e di quello per la spesa farmaceutica ospedaliera ed introduce altresì disposizioni concernenti anche la determinazione delle quote a carico dei grossisti e dei farmacisti, quote sulle quali per l'appunto incide anche la modalità operativa scelta dalla regione per la distribuzione dei farmaci:

impegna il Governo:

al fine di incidere con urgenza sul problema del superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica e al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, ad intervenire affinché la scelta della modalità di erogazione di medicinali agli assistiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, non debba costituire un aggravio di spesa per il servizio sanitario nazionale rispetto ai costi sostenuti dalla regione includendovi anche tutti i costi accessori connessi alla dispensazione dei farmaci.

EMENDAMENTI

Art. 21-bis.

21-bis.1

TAVERNA, GAETTI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette all'autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico superiore a 4 tesla è consentita seguendo quanto previsto dal decreto 2 aprile 2015 n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" anche ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.».

21-bis.0.1

Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI, BELLOT, SIMEONI, BIGNAMI, MUSSINI, BOCCHINO, FUCSIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.1.

(Sperimentazione dei farmaci generici per la cura dell'epatite C-HCV)

1. In considerazione dell'aumento al ricorso all'automedicazione dei singoli cittadini italiani, che non ricevono cure dallo Stato per la cura del virus dell'epatite C-(HCV), nonché il procurarsi i farmaci necessari attraverso *internet*, non solo quelli garantiti dai *brand*, ma anche quelli non garantiti, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge viene

attivato un percorso di sperimentazione dei farmaci generici, già in produzione presso aziende farmaceutiche autorizzate in altri Paesi, attraverso i policlinici nazionali, che prendono in carico pazienti in varie fasi della malattia, la cui patologia non rientra nei criteri AIFA, per l'accesso alle cure orali e che accettano spontaneamente di sottoporsi alla sperimentazione clinica, senza ulteriori oneri a carico dello Stato o delle Regioni. La sperimentazione consente di comprendere se i farmaci generici prodotti dalle aziende localizzate in vari Paesi, su licenza delle aziende farmaceutiche, che producono i vari *brand name* validati da EMA, hanno un tasso di risposta terapeutica e sicurezza clinica paragonabili a quelle dei farmaci anti HCV, già utilizzati dal sistema italiano nell'anno 2015 fino a giugno 2016.

2. A tale scopo viene attivata l'erogazione da parte dei servizi ambulatoriali in ospedali qualificati, coadiuvati da una rete di medici di medicina generale distribuiti sul territorio.

3. La validazione del farmaco generico, acquistato da Paesi terzi, viene effettuata dall'Istituto superiore di sanità.

4. L'utilizzo del farmaco viene sottoposto all'autorizzazione dell'immissione in commercio (AIC) da parte dell'AIFA.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 21-ter.

21-ter.0.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-quater.

(Numero Unico dell'Emergenza - 112)

1. Ai fini di accelerare il completamento della messa a regime del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è finalizzato l'importo fino a 63 milioni di euro per l'anno 2017 e fino a 72 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 a valere sulla quota indistinta del fabbisogno

sanitario *standard* nazionale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68».

Art. 22.

22.1

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, ciascun presidente della Regione interessato dai suddetti interventi, assume le funzioni di Commissario, a cui sono intestate apposite contabilità speciali dove vengono assegnate le risorse finanziarie statali destinate a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive insistenti nella propria regione e oggetto della sentenza di condanna, nonché quelle già trasferite all'amministrazione regionale e a ciascuna amministrazione locale, o a contabilità speciali. Con decreto del Ministero dell'economia di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di conferenza Stato Regioni, si provvede alla ripartizione tra le regioni interessate, delle risorse complessive, comprese quelle di cui al successivo comma 2, da destinare agli interventi di cui al presente comma. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti, in ordine a ciascun intervento, i tempi per la conclusione dei lavori per premessa a norma delle discariche abusive, le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori. In caso di inadempienza del presidente della regione in qualità di Commissario, e di mancato rispetto dei tempi e delle condizioni fissate in Conferenza Stato regioni di cui al precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze può attivare, previa valutazione dei singoli casi specifici nonché il coinvolgimento delle regioni interessate, il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse, come previsto dall'articolo 43, comma 9-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3;

al comma 4, sopprimere dalle parole: «oggetto di commissaria-
mento», fino alle parole: «n. 234»;

al comma 5, sostituire le parole: «il commissario straordinario»,
con le parole: «ciascun commissario»;

al comma 6, sopprimere la parola: «straordinario»;

al comma 7 sopprimere dalle parole: «previa sottoscrizione», fino
alla fine del comma.

22.2

TOSATO, STEFANI, ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO,
CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni che, pur non avendo impegnato le risorse finanzia-
rie di cui al comma 1, possono provare di aver attivato procedure per
l'impegno e avviato le attività operative per la messa in sicurezza delle
discariche oggetto di contestazione, secondo quanto indicato nella sen-
tenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014,
possono chiedere al Ministero competente la prosecuzione delle procedure
avviate ed il mantenimento delle correlate risorse».

22.3

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE
CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di
contribuire a dare soluzione alla citata procedura di infrazione comunitaria
n. 2003/2037, al Piano straordinario di bonifica delle discariche abusive di
cui al presente comma, sono assegnati ulteriori 3 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2016 e 2017. Per la copertura dei suddetti oneri si prov-
vede per ciascuno degli anni 2016-2017 mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre
2014, n. 190.».

22.4

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7.1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di convenzione del presente decreto, le regioni destinatarie delle risorse CIPE di cui alla delibera n. 60/2012 nonché quelle destinatarie dei fondi ordinari MATTM (APQ-B) Lazio, Serravalle Scrivia e Campo spartivo Augusta, già trasferiti ai bilanci regionali, provvedono a trasferirle sulla contabilità speciale intestata ai commissari straordinari».

22.5

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 3, sostituire le parole: «al commissario straordinario» con le seguenti: «ai commissari straordinari».

22.6

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, CATALFO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Allo scadere di ogni semestre successivo alla sentenza relativa alla causa C-196/13 ovvero ogni qualvolta la Commissione europea informa il Governo italiano sullo stato di attuazione della citata sentenza, il commissario straordinario predisponde una relazione da inviare:

a) al Ministero dell'economia e delle finanze e alle commissioni competenti di Camera e Senato, allo scopo di comunicar un rendiconto economico e l'importo delle risorse finanziarie impegnate per ciascuna delle cariche abusive ai fini di cui all'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle Commissioni competenti di Camera e Senato, allo scopo di comunicare le discariche ancora non bonificate e lo stato dell'arte di ognuna di esse».

22.7

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 7, dopo le parole: «con proprie risorse» aggiungere le seguenti: «anche in deroga al patto di stabilità».

22.8

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CATALFO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CASTALDI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7.1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 813, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di favorire l'intervento della Magistratura contabile conseguente alle sanzioni pecuniarie stabilite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dovute all'inottemperanza degli amministratori locali sia a quanto stabilito dall'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che a quanto predisposto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea già attraverso la prima sentenza (C. 135/05) del 26 aprile 2007, la Conferenza Unificata:

a) istituisce un tavolo tecnico che, in coerenza con Il principio di leale cooperazione, ricostruisce l'iter amministrativo che, caso per caso, non ha garantito la bonifica delle discariche oggetto della condanna della Corte;

b) redige, entro sei mesi dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un rapporto conseguente a quanto accertato dal tavolo tecnico di cui alla lettera *a)*, e lo deposita presso gli Uffici delle procure regionali delle sezioni della Corte dei conti competenti per il territorio di ubicazione delle discariche non bonificate ed oggetto di sanzioni pecuniarie».

22.9

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CATALFO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, CASTALDI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7.1. L'esercizio del potere di rivalsa da parte dell'amministrazione statale, ai sensi dell'articolo 1, comma 813, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applica laddove la discarica abusiva oggetto di condanna da parte della Corte si trovi all'interno di un sito di interesse nazionale».

22.10

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 8, capoverso comma 7-bis, sostituire le parole: «con le risorse destinate dalla delibera CIPE n. 60/2012 alla depurazione delle ac-

que», con le seguenti: «con tutte le risorse destinate alla depurazione delle acque».

Conseguentemente, dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:

«7-*quater*. Con riguardo alla necessità di implementare gli interventi volti a dare soluzione alle sentenze di condanna della UE nei nostri confronti per inadempienza alla normativa europea sul trattamento delle acque reflue urbane, di cui al comma 7, nonché per carenza di depuratori e sistemi fognari, e per il mancato rispetto dell'obbligo di eliminazione di fosforo e azoto dagli scarichi in trentadue aree sensibili, le risorse assegnate al Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, di cui all'articolo 1, comma 112, della legge 7 dicembre 2013, n. 147, sono inerementate di 20 milioni di euro per il 2016, e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per la copertura dei suddetti oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

22.11

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 8., capoverso comma 7-bis, sostituire le parole: «con le risorse destinate dalla delibera CIPE n. 60/2012 alla depurazione delle acque», con le seguenti: «con tutte le risorse destinate alla depurazione delle acque».

ORDINI DEL GIORNO

G22.200

DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio;

premesse che:

l'articolo 22 comma 8 del decreto-legge in esame disciplina, al fine di accelerarle, le procedure per l'impegno e l'utilizzo delle risorse destinate dalla legislazione vigente all'attuazione degli interventi di depurazione delle acque necessari per conformarsi alle norme della direttiva 91/271/UEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane;

considerato che:

l'impianto di depurazione delle acque reflue civili di Martina Franca (Taranto), gestito dall'Acquedotto pugliese (Aqp) e lo scarico attualmente asservito all'impianto, situato in un terreno di proprietà privata in località Pastore, sono stati sottoposti a sequestro preventivo;

lo scarico, è costituito da un inghiottitoi e naturale che recapita gli effluenti inquinanti del ciclo di depurazione nel sottosuolo, intaccando la salubrità delle acque sotterranee per effetto dell'estrema vulnerabilità della falda profonda in territorio carsico quale è quello della Valle d'Itria;

le analisi chimico-fisiche su campioni di acque prelevate dai pozzi posti in un raggio di un chilometro dallo scarico sequestrato hanno evidenziato superamenti dei limiti tabellari per parametri quali il cloro, l'azoto totale, il fosforo, i solidi sospesi e i tensioattivi anionici e totali. Si è così raggiunta la prova che le acque della falda profonda, che alimentano i pozzi ispezionati, risultano contaminate dai reflui provenienti da un depuratore che non funziona adeguatamente«;

in data 18 dicembre 2015 la sezione Risorse idriche del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente della Regione Puglia, confermava, in riferimento a Martina Franca, la sussistenza di una situazione «di assoluta precarietà in cui versa sia il presidio depurativo che l'attuale recapito finale»;

considerato inoltre che:

l'intera Puglia risente di una drammatica gestione dei depuratori, ivi compresi, quelli di Pulsano e Manduria Sava;

si impegna il Governo:

a sollecitare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, la regione e gli enti locali interessati per la risoluzione delle citate criticità ambientali anche mediante l'adozione di provvedimenti urgenti atti a salvaguardare l'igiene e la salute pubblica.

G22.201

TOSATO, STEFANI, ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sedi di esame del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 recante Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio;

premesso che:

l'articolo 22 fa confluire in una contabilità speciale di una struttura commissariale, appositamente costituita, tutte le risorse ancora non impegnate destinate alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'UE del 2 dicembre 2014;

allo scopo di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione dei interventi di bonifica, la norma prevede la revoca delle risorse già trasferite alle regioni;

in alcuni casi, il mancato impegno delle risorse dipende dalle difficoltà incontrate dalle regioni nella gestione operativa degli interventi di bonifica e risanamento ambientale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nel prossimo provvedimento utile, disposizioni volte a permettere la prosecuzione delle procedure avviate ed il mantenimento delle correlate risorse alle regioni che, pur non avendo impegnato le risorse finanziarie di cui all'articolo in premessa, possono provare di aver attivato procedure per l'impegno e avviato le attività operative per la messa in sicurezza delle discariche oggetto di contestazione, secondo quanto indicato nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014.

EMENDAMENTI

22.0.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Rifiuti portuali)

1. Al secondo periodo dell'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo n. 182 del 2003, come modificato dall'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 221 del 2015, dopo le parole: "d'intesa con l'Autorità marittima" aggiungere: ", che resta competente alla sottoscrizione e gestione del successivo contratto,"».

Art. 23.

23.1

GIOVANNI MAURO

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Al fine di superare l'emergenza in cui versa il settore lattiero caseario si autorizza la spesa di 100 milioni di euro per gli anni 2016-2017 e 2018 per il finanziamento di misure a sostegno dei produttori di latte e prodotti lattiero caseari per la copertura dei costi di produzione sostenuti dagli stessi.

1-bis. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore lattiero caseario e di garantire un disciplinato e ragionevole superamento del regime delle quote latte all'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 4-ter.1, è inserito il seguente:

"4-ter. 2. Per l'ultimo periodo di applicazione del regime di contingentamento della produzione di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, compreso tra il 1° aprile 2014 e il 31 marzo 2015, qualora, dopo l'applicazione del precedente comma 4-

ter.1 il restante totale delle imputazioni di prelievo da eseguire risulti superiore al prelievo dovuto all'Unione europea aumentato del 5 per cento, si procede, con la medesima priorità, alla restituzione del prelievo calcolato e versato e all'annullamento del prelievo calcolato e non versato fino all'esaurimento della disponibilità dell'importo di cui al comma 3"».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni per gli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

23.2

CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di superare l'emergenza in cui versa il settore lattiero caseario è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per gli anni 2016-2017 e 2018 per il-finanziamento di misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero caseari per la copertura dei costi di produzione sostenuti dagli stessi».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni per gli anni 2016,2017 e 2018 si provvede mediante corrispondenti risparmi di spesa derivanti dalla riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e dai riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

23.3

CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di superare l'emergenza in cui versa il settore lattiero caseario è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018 per il finanziamento di misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari per la copertura dei costi di produzione sostenuti dagli stessi».

Conseguentemente; sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni per gli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

23.4

CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni per gli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

23.5

CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni per gli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondenti risparmi di spesa derivanti dalla riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all’Agenzia medesima e al riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

23.6

GALIMBERTI

Al comma 1 sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «20 milioni».

23.7

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di contrastare il lungo periodo di grave squilibrio del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e favorire la filiera produttiva caratterizzata da un numero limitato e circoscritto di passaggi produttivi, e in particolare di intermediazioni commerciali, è altresì autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2016 per il finanziamento di misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari sottoposti al regime di controllo dei prodotti biologici di cui al regolamento CE n.834/2007, del Consiglio, del 28 giugno 2007, interessati dai predetti accordi o decisioni di cui al comma precedente. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

23.8

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di contrastare il lungo periodo di grave squilibrio del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e favorire la filiera produttiva caratterizzata da un numero limitato e circoscritto di passaggi produttivi, e in particolare di intermedi azioni commerciali, è altresì autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 per il finanziamento di misure di sostegno dei produttori di: latte e di prodotti lattiero-caseari presenti nelle zone montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, interessati dai predetti accordi o decisioni di cui al comma precedente. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

23.9

CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3; aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La distribuzione gratuita di latte di cui al precedente periodo è limitata alle persone indigenti in possesso della nazionalità italiana o comunitaria ovvero straniera con residenza stabile sul territorio nazionale da almeno dieci anni».

23.10

CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano, per l'anno 2016, per le piccole e medie imprese del settore-lattiero caseario, indipendentemente dal volume di affari dichiarato nell'anno 2015. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1.000 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni-finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente o in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese, di cui all'articolo 21, comma 5, lettere b), e c) della legge 3 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero».

23.11

Giovanni MAURO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore lattiero caseario e di garantire un ordinato e sostenibile superamento del regime delle quote latte, all'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 4-ter.1, è inserito il seguente:

"4-ter. 2. Per l'ultimo periodo di applicazione del regime di contingentamento della produzione di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, compreso tra il 1° aprile 2014 e il 31 marzo 2015, qualora, dopo l'applicazione del precedente comma 4-ter.1 il restante totale delle imputazioni di prelievo da eseguire risulti superiore al prelievo dovuto all'Unione europea aumentato del 5 per cento, si procede, con la medesima priorità, alla restituzione del prelievo calcolato e versato e all'annullamento del prelievo calcolato e non versato fino all'esaurimento della disponibilità dell'importo di cui al comma 3"».

23.12

CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 6-quater, lettera a), sostituire il capoverso «4-sexies», con il seguente:

«4-sexies. L'AGEA determina gli importi dovuti dai produttori di latte ai sensi del comma 4-bis, ripartendo il prelievo dovuto all'Unione europea, maggiorato del 5 per cento, tra i produttori, che, dopo l'applicazione dell'articolo 9, commi 3, 4-ter e 4-ter.1 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio, n. 119 risultano a prelievo. AGEA, comunica alle competenti Amministrazioni regionali per i conseguenti adempimenti, i produttori a cui spettano le restituzioni previste dai commi 4-ter e 4-quater e quelli ancora tenuti al versamento del dovuto ai sensi del comma 4-quinquies.».

23.13

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7 -bis. La lavorazione e il-confezionamento di prodotti lattiero-caseari a denominazione di origine protetta (DOP), registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 1151/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del

21 novembre 2012, deve avvenire in uno spazio in cui è lavorato esclusivamente latte proveniente da allevamenti inseriti nel relativo sistema di controllo. In tale spazio può avvenire anche la produzione di semilavorati e di altri prodotti, purché realizzati esclusivamente con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della rispettiva DOP. La produzione di prodotti realizzati anche o esclusivamente con latte differente da quello da . allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP deve essere effettuata in uno spazio differente, secondo le disposizioni del decreto di cui al comma 7-ter.

7-ter. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis, prevedendo che la separazione spaziale delle produzioni di cui al medesimo comma impedisca ogni contatto, anche accidentale, tra latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP e altro latte, in tutte le fasi della lavorazione e del confezionamento.

7-quater. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 7-bis è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 20.000 e alla sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione per un periodo da un minimo di dieci ad un massimo di trenta giorni e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale. Si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione del diritto di utilizzare la DOP dalla data dell'accertamento della violazione fino a quando l'organo di controllo non abbia verificato la rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione e l'avvenuta pubblicità a norma del periodo seguente. Della sanzione della sospensione del diritto di utilizzare la DOP è data tempestiva pubblicità attraverso la pubblicazione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale. Nel caso di accertamento di reiterazione delle violazioni nei sei mesi successivi all'adozione del provvedimento esecutivo, la chiusura dello stabilimento è disposta per un periodo da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni e gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al presente comma sono raddoppiati».

ORDINI DEL GIORNO

G23.200

CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»

premesso che:

il decreto legislativo n. 61 del 2010 dell'8 aprile 2010 «Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge n.88 del luglio-2009» concerne la disciplina della gestione degli esuberi di produzione dei vini a denominazione-di origine-protetta;

è in corso di-esame questo ramo del Parlamento il disegno di legge recante «Disciplina della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino» (cosiddetto testo unico del vino), testo, peraltro, condiviso dal Ministero delle Politiche Agricole e da tutte le organizzazioni rappresentanti della filiera vitivinicola;

i tempi sono ancora incerti rispetto all'iter di approvazione del suddetto testo, la cui entrata in vigore, con molta probabilità, non coinciderà con la prossima vendemmia;

esiste la necessità ed urgenza, da parte di alcune produzioni vitivinicole di primaria importanza nazionale, di poter disporre in dalla prossima vendemmia dello strumento di valorizzazione dell'esubero;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di anticipare nel presente provvedimento la disposizione, contenuta nel cosiddetto testo unico sul vino, che prevede la possibilità di consentire la destinazione del supero di produzione di un vino DOC anche ad altre produzioni di origine controllata, ferme restando il rispetto delle condizioni e dei requisiti dei relativi disciplinari di produzione.

G23.201

CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»;

premesso che:

il decreto legislativo n. 61 del 2010 dell'8 aprile 2010 «Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 88 del 7 luglio 2009» concerne la disciplina della gestione degli esuberi di produzione dei vini a denominazione-di origine protetta;

è in corso di esame questo ramo del Parlamento il disegno di legge recante «Disciplina della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino» (cosiddetto testo unico del vino), testo, peraltro, condiviso dal Ministero delle politiche agricole e da tutte-le organizzazioni rappresentanti della filiera vitivinicola;

i tempi sono ancora incerti rispetto all'iter di approvazione del suddetto testo, la cui-entrata-in vigore, con molta probabilità, non coinciderà con la prossima vendemmia;

sarebbe necessario autorizzare la possibilità di destinare l'esubero di produzione di vino a DO alla produzione di un altro vino a DO, nel rispetto della resa massima di uva prevista nel disciplinare della DOC o IGT di destinazione e nel rispetto della resa massima di trasformazione prevista nel disciplinare .di produzione del vino a DOP di destinazione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di anticipare nel presente provvedimento l'introduzione della disposizione esposta in premessa, contenuta nel c.d. testo unico sul vino, al fine di consentire alle aziende di poter beneficiare, già a partire della vendemmia 2016, delle innovazioni già inserite nel cosiddetto «Testo Unico» e strettamente legate alla corretta gestione dei superi di produzione.

G23.202

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2495 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e per il territorio»,

premessi che:

in alcuni provvedimenti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è stato individuato come il soggetto ideale per promuovere presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, percorsi mirati all'educazione alimentare, alla produzione alimentare ecosostenibile e alla sensibilizzazione contro lo spreco alimentare;

il Ministero della salute ha già individuato in diversi documenti programmatici il rapporto tra stato di salute e alimentazione;

la competenza sull'educazione alimentare è, e deve rimanere in capo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali al fine di evitare sovrapposizioni e possibili discordanze tra strumenti che perseguono gli stessi obiettivi;

impegna il Governo:

a prevedere che al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sia rimessa la competenza della promozione, presso le istituzioni scolastiche, di percorsi mirati all'educazione alimentare e alla sensibilizzazione contro lo spreco, nonché sia coinvolto nella predisposizione delle linee di indirizzo riguardanti la «buona alimentazione», e la promozione di iniziative per l'incremento di consumo degli alimenti, «a Km zero»;

a prevedere l'emanazione da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali delle indicazioni rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali per prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti, nonché all'evidenziazione dei fattori alimentari che possono influire negativamente sull'insorgenza di patologie a carico del metabolismo umano.

G23.203

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2495 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e per il territorio»,

premesse che:

è oramai assodato l'abuso da parte dell'industria alimentare dell'olio vegetale di palma di origine tropicale, di scarsa qualità e che ha un notevole impatto sull'ambiente; in Indonesia e Malesia si procede alla deforestazione di quantità enormi di foresta pluviale; quasi il 90 per cento delle terre agricole indonesiane e malesiane è utilizzato per la coltivazione di questo prodotto, pertanto si creano notevoli problemi ambientali, problemi alla biodiversità e problemi alle popolazioni locali;

oltre ad essere insostenibili a livello ambientale, l'olio di palma ha un altissimo contenuto di acidi grassi saturi, principalmente l'acido palmitico, presenti in tantissimi prodotti, soprattutto dolci ari, ma anche nei prodotti della panificazione, biscotti, *crackers*, che portano all'insorgenza di tutta una serie di patologie correlate, quindi ipertensione, aumento del colesterolo, sovrappeso eccetera;

l'Istituto superiore di sanità si è espresso recentemente dicendo che i nostri bambini abusano soprattutto di olio di palma, ed è ovviamente facilissimo superare il limite poiché la quantità giornaliera dovrebbe essere inferiore ai 20 grammi;

appare più che mai opportuno si ponga un limite, indicando, in maniera palese, sulle etichette dei prodotti alimentati che contengono olio di palma, che possono essere dannosi per la salute;

già in altri paesi europei si è intervenuto in tal senso, ad esempio in Francia, su alcuni prodotti, vengono apposte delle fascette simili a quelle utilizzate per i pacchetti di sigarette;

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché, ai fini della sicurezza alimentare, sia resa obbligatoria nell'etichetta dei prodotti, l'indicazione del contenuto di olio di palma, precisandone il quantitativo, la pericolosità per la salute in caso di assunzione eccessiva e a porre in essere azioni informative tendenti alla limitazione dell'uso.

G23.204

FATTORI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio;

premesso che:

il capo IV del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di agricoltura;

considerato che:

il comparto agricolo registra difficoltà sempre maggiori quanto al reperimento di manodopera per la raccolta, non solo per la scarsa disponibilità di operatori stagionali, ma anche e soprattutto per i vincoli normativi imposti anche alle piccole realtà produttive che limitano fortemente le possibilità di assunzione;

per le lavorazioni stagionali, per cui di carattere occasionale, la soluzione più vantaggiosa per il proprietario del fondo agricolo risulta quella del ricorso ai buoni di lavoro (i cosiddetti voucher) di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 81/2015, il cui utilizzo ha però dato luogo a diversi

abusi anche a causa della continua-modifica ed allargamento dei limiti di utilizzo tale strumento;

qualsiasi altra forma di collaborazione, anche se contrattuale, e anche nell'attività lavorativa di tipo stagionale non è ammessa, a meno che non si tratti di parenti e/o affini entro il 4° grado del proprietario del fondo agricolo, che a titolo gratuito svolgono tale lavoro assolutamente occasionale;

tutto ciò, unito anche ad adempimenti burocratici complessi e talvolta inutilmente ripetitivi e alla mancanza di una rete efficace e mirata di servizi per il lavoro, da un lato non ha risolto il problema della mancanza di manodopera stagionale nel comparto e dall'altro ha favorito il permanere del lavoro sommerso;

impegna il Governo:

a porre in essere misure di carattere normativo finalizzate a facilitare il reperimento di manodopera stagionale da parte delle aziende agricole nel pieno rispetto delle garanzie dei lavoratori.

G23.205

FATTORI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio;

premesso che:

il capo IV del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di agricoltura;

considerato che:

il comparto agricolo registra difficoltà sempre maggiori quanto al reperimento di manodopera per la raccolta, non solo per la scarsa disponibilità di operatori stagionali, ma anche e soprattutto per i vincoli-normativi imposti anche alle piccole realtà produttive che limitano fortemente le possibilità di assunzione;

per le lavorazioni stagionali, per cui di carattere occasionale, la soluzione più vantaggiosa per il proprietario del fondo agricolo risulta quella del ricorso ai buoni di lavoro (i cosiddetti voucher) di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 81/2015, il cui utilizzo ha però dato luogo a diversi abusi anche a causa della continua modifica ed allargamento dei limiti di utilizzo tale strumento;

qualsiasi altra forma di collaborazione, anche se contrattuale, e anche nell'attività lavorativa di tipo stagionale non è ammessa, a meno che non si tratti di parenti e/o affini entro il 4° grado del proprietario del fondo

agricolo, che a titolo gratuito svolgono tale lavoro assolutamente occasionale;

tutto ciò, unito anche ad adempimenti burocratici complessi e talvolta inutilmente ripetitivi e alla mancanza di una rete efficace e mirata di servizi per il lavoro, da un lato non ha risolto il problema della mancanza di manodopera stagionale nel comparto e dall'altro ha favorito il permanere del lavoro sommerso;

impegna il Governo:

a porre in essere misure di carattere normativa finalizzate a facilitare il reperimento di manodopera stagionale da parte delle aziende agricole nel pieno rispetto delle garanzie dei lavoratori.

G23.206

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2495 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e per il territorio»,

premesso che:

Il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) gestisce e coordina il pagamento degli aiuti comunitari e nazionali per un valore annuo pari a oltre sei miliardi di euro a favore di oltre 1.000.000 aziende agricole; con un indotto sul mercato di estrema significatività ed ulteriori 5.000.000 di posti di lavoro connessi con l'operato delle aziende agricole destinatarie degli aiuti;

La Commissione Europea ha comminato allo Stato Membro Italia tutta una serie di correzioni finanziarie che nell'ultimo periodo assommano ad oltre 2 miliardi di euro (al netto del problema delle quote latte) che evidentemente hanno gravato sul bilancio dello Stato;

L'andamento delle correzioni finanziarie all'Italia non accenna a diminuire, anzi nell'ultimo periodo sono in corso da parte delle UE ulteriori accertamenti su AGEA che possono comportare ulteriori centinaia di milioni di euro di correzioni finanziarie;

Gli Organismi Pagatori Regionali hanno reiteratamente contestato negli ultimi anni l'operato di AGEA in quanto, se da un lato la stessa non effettua un corretto e tempestivo coordinamento ai sensi degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, dall'altro opera in palese e non corretto favore del proprio Organismo Pagatore (13 regioni), con ciò creando una situazione di sperequazione a livello nazionale a favore delle regioni appartenenti all'Organismo Pagatore AGEA;

Gli Organismi Pagatori Regionali scontano i ritardi dell'AGEA Coordinamento nel comunicare regole, circolari e modalità atte a consen-

tire loro la tempestiva erogazione degli aiuti, ciò comportando il blocco a livello regionale di tutta una serie di aiuti per i quali non sono disponibili le regole armonizzate di istruttoria;

L'AGEA Coordinamento quindi non opera in modo corretto ai fini della omogenea attuazione a livello nazionale della Riforma della PAC, con particolare riferimento alla attribuzione dei Titoli – provvisori e definitivi – validi per le aziende agricole dalla campagna 2015 alla campagna 2020;

L'attribuzione dei Titoli definitivi 2015 è avvenuta con estremo ritardo, in modo difforme rispetto ai titoli provvisori comunicati, generando nel comparto agricolo un disorientamento dei produttori che loro malgrado, in molti casi hanno visto una attribuzione definitiva dei Titoli significativamente inferiore a quanto a loro comunicato pochi mesi prima in sede di assegnazione dei Titoli Provvisori;

L'AGEA non ha ancora attuato la propria riforma, prevista in vari provvedimenti normativi sin dal 2013, ed in particolare continuano a «coesistere» in AGEA sia la funzione di Coordinamento dei vari Organismi Pagatori (tra cui la stessa AGEA) e la funzione di Pagatore (appunto, l'OP AGEA), e tale circostanza si verifica nonostante il Legislatore abbia previsto una netta separazione dei ruoli tra la funzione del Coordinamento e quella del Pagatore, come continuamente contestato dalle Regioni sia al Ministero per le Politiche Agricole sia ad AGEA, da ultimo anche con lettere direttamente indirizzate al Ministro, nelle quali le Regioni hanno contrastato la mancanza di una chiara disgiunzione dei ruoli di AGEA tra Coordinamento e Pagatore da assicurare anche attraverso una gestione finanziaria separata a livello di distinti bilanci d'esercizio;

La Commissione UE sta effettuando in Italia tutta una serie di Audit generatisi dalle inefficienze di AGEA negli esercizi precedenti, con particolare riferimento al consuntivo alla UE relativo all'esercizio 2015 per il quale AGEA risulta reiteratamente inadempiente, ciò comportando un possibile «mancato» riconoscimento di AGEA come Organismo Pagatore e, quindi, un rischio nella erogazione di circa 3 miliardi di euro all'anno;

L'AGEA è oggetto di indagine da parte della UE per l'anno 2015, relativamente alla correttezza dei conti, ossia alla esatta consuntivazione alla Commissione Europea degli aiuti erogati ai produttori, e che tale indagine è stata formalizzata con contestazioni ufficiali da parte della UE alla AGEA;

La UE ha chiesto ad AGEA un piano straordinario di «recupero» (cosiddetto «piano di azione») che prevede il completamento di attività che dovevano essere effettuate in precedenti esercizi finanziari e che comportano la risistemazione di situazioni amministrative per le quali l'AGEA ha già avuto rilievi da parte della UE, che ora con ritardo sta tentando di contrastare con azioni comunque tardive rispetto ai tempi previsti dai propri adempimenti istituzionali;

Il «piano di azione» dell'OP AGEA, ove non correttamente eseguito nei tempi comunicati alla UE, compromette il «riconoscimento» di AGEA come Organismo Pagatore di 13 regioni, con ciò mettendo a ri-

schio l'erogazione degli aiuti comunitari per circa il 50% del Paese (circa 3 miliardi di euro), circostanza che comporterebbe la devastante conseguenza che tali importi siano posti a carico del Bilancio dello Stato invece che essere a carico del Bilancio UE;

La gestione del SIAN è stata sinora affidata ad una società pubblico-privata a maggioranza pubblica (la SIN S.p.A.) che ha effettuato i lavori di coordinamento e sviluppo del sistema senza ottenere risultati di efficienza nei confronti degli 8 Organismi Pagatori Regionali (Piemonte, Lombardia, province autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Calabria) e dell'Organismo Pagatore AGEA che eroga gli aiuti comunitari per conto delle altre 13 regioni;

I servizi di gestione e sviluppo del SIAN, attualmente affidati alla SIN S.p.A., è previsto siano posti a gara, e che la relativa procedura concorsuale – redatta e gestita – in collaborazione con la CONSIP –, pur essendo prevista da tempo, ancora non è stata indetta;

La procedura concorsuale per la gestione e sviluppo del SIAN non potrà in ogni caso essere completata entro il 20 settembre 2016, data di scadenza della vigente Convenzione AGEA-SIN, con ciò generando inevitabili ed inefficienti proroghe degli attuali contratti tra AGEA e SIN;

La procedura concorsuale avrebbe dovuto essere già conclusa da tempo, ed in questi mesi sarebbe dovuto avvenire il subentro del nuovo fornitore rispetto a quello attuale;

Il ritardo nell'avviamento della procedura concorsuale genera inevitabili inefficienze tecniche ed economiche per AGEA, con ciò incrementando i costi complessivi e ritardando il processo di evoluzione tecnologica che un nuovo appalto comporta nei servizi della pubblica amministrazione;

La SIN S.p.A. ha circa 80 dipendenti che attualmente rischiano il proprio posto di lavoro in quanto, pur essendo previsto il loro assorbimento nell'ambito delle aziende che si aggiudicheranno la «nuova gara» (ancora non indetta), tale circostanza non assicura agli stessi dipendenti SIN una certezza del posto di lavoro né una certezza di conservazione dell'attuale livello retributivo, come anche confermato in un recente incontro tra l'attuale Commissario AGEA e le rappresentanze sindacali ed aziendali di SIN;

Il prossimo 20 settembre 2016 scadono tutti i contratti di servizio che la SIN ha con AGEA e con gli altri committenti del SIAN (Ministero per le Politiche Agricole, Ismea, Corpo Forestale dello Stato, ...) e tali contratti alla data non sono stati sostituiti da analoghi contratti con l'affidatario dei servizi della «nuova gara» (ancora non indetta) ovvero da proroghe dei contratti attuali (nelle more dell'affidamento della «nuova gara»);

L'AGEA è a conoscenza sin dal 2007 che la Convenzione Quadro con la SIN S.p.A. scade il 20 settembre 2016, e quindi ha avuto tutto il tempo per programmare una «nuova gara» per l'affidamento dei servizi;

Il quadro contrattuale incerto e non perfezionato tra AGEA e SIN, e quindi tra SIN ed il RTi attualmente affidatario dei lavori, rende indeterminata la situazione contrattuale dopo il 20 settembre 2016, e tale situa-

zione può comportare la mancanza di un fornitore di servizi dopo il 20 settembre 2016 ossia esattamente nel periodo cruciale per AGEA e per gli Organismi Pagatori Regionali ai fini della erogazione degli anticipi (dal 16 ottobre) e dei saldi (dal 1 dicembre) degli aiuti della PAC per svariati miliardi di euro,

Tale situazione di indeterminatezza risulta del tutto inspiegabile e, anche se causata da ritardi generati dalle precedenti gestioni di AGEA, non ha visto nella attuale gestione commissariale un approccio fattivo e finalizzato ad affrontare tutti i temi aperti;

Il rischio di mancata tempestiva erogazione dei pagamenti degli anticipi PAC al 16 ottobre 2016 risulta essere, sulla base della situazione attuale, estremamente probabile ed assolutamente inaccettabile per l'intero comparto agricolo;

Il rischio legato alla situazione attuale comporta ripercussioni sociali che vanno ben oltre i confini del Ministero per le Politiche agricole e dell'AGEA;

Il Commissario AGEA, anche nell'audizione alla Camera del 26 luglio n.s., non ha prospettato soluzioni concrete volte alla regolarizzazione della complessa situazione in essere, che oramai rischia di comportare correzioni finanziarie da parte della UE (centinaia di milioni di euro) oltre al perdurare della attuale «assenza» di coordinamento degli Organismi Pagatori Regionali che, in mancanza di regole tempestive e corrette, tendono ad assumere comportamenti disomogenei a livello nazionale,

impegna il Governo:

ad affrontare da subito la situazione che rischia di divenire devastante a valle del 20 settembre 2016, senza un «nuovo fornitore» individuato a seguito di apposita procedura concorsuale (ancora non indetta) e senza i contratti con il fornitore attuale che è affidatario dei servizi, appunto, sino al 20 settembre 2016;

a predisporre tempestivamente un'audizione presso Camera e Senato del Ministro per le Politiche Agricole nella quale si riferisca circa tutti i temi sopra riportati, fornendo una chiara illustrazione del percorso amministrativo finalizzato ad impedire che siano a rischio i servizi per il pagamento degli aiuti dal 20 settembre 2016, con particolare riferimento agli anticipi della PAC previsti per il 16 ottobre ed ai connessi saldi previsti dal 1 dicembre 2016;

a garantire l'occupazione degli 80 dipendenti della SIN S.p.A.;

a verificare che i servizi previsti per la «nuova gara» (ancora non bandita) siano stati preventivamente approvati dai servizi della UE, che effettua nei confronti di AGEA tutti i controlli atti ad autorizzare la stessa AGEA ad erogare gli aiuti in favore di 13 regioni;

ad assicurare che l'AGEA venga entro l'anno interessata da un profondo riassetto organizzativo, volto ad adeguare i servizi nei confronti degli altri OPR in modo omogeneo rispetto ad AGEA Pagatore ed assicurando una chiara e funzionante separazione dei ruoli di AGEA tra Coordinamento e Pagatore.

G23.207

DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio;

premessi che:

il capo IV del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di agricoltura;

considerato che:

in Puglia, nelle province di Lecce, di Brindisi e di Taranto, gli ulivi sono circa 60 milioni; la presenza del batterio *Xylella fastidiosa* in un'area estremamente del territorio ha causato la distruzione di intere coltivazioni in un'area in cui la tradizione olivicola rappresenta una fondamentale risorsa economica e una caratteristica essenziale della cultura e del paesaggio;

tale situazione ha già generato rilevanti danni per l'economia regionale, dal momento che il valore della produzione olivicola regionale vale in media circa 500 milioni di euro all'anno, la regione Puglia rappresenta quasi il 10 per cento dell'intero comparto agricolo nazionale, ossia circa quattro miliardi di euro ed è la prima regione olivicola in termini di superficie, pari al 32 per cento della superficie totale nazionale adibita a tale coltura;

le risorse messe a disposizione delle imprese agricole per far fronte ai danni provocati dalla *Xylella fastidiosa* non sono sufficienti a garantire la ripresa per un comparto produttivo pesantemente colpito, soprattutto laddove i provvedimenti imposti per contrastare la diffusione del batterio, anche a livello di Unione europea, hanno comportato la distruzione delle piante contagiate, ovvero della base produttiva dell'attività delle imprese coinvolte;

impegna il Governo:

ad adottare opportuni provvedimenti di natura economica volte a sostenere ed incentivare le imprese della Regione Puglia che hanno subito danni alle attività agricole dalla diffusione della *xylella fastidiosa*.

EMENDAMENTI

23.0.1

CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Al comma 1, lettera d), dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Fatte salve le specifiche disposizioni dei disciplinari, per i soli vini DOC è consentito un esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva ad ettaro o della resa massimo di vino per ettaro che non può essere destinato alla produzione della relativa DOC, mentre può essere destinato alla produzione di vini DOC o IGT a partire da un vino DOCG, oppure di vini DOC o IGT a partire da un vino DOCG, ove vengano rispettate le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 14";

b) dopo il sesto periodo aggiungere il seguente: "Nel caso in cui dal medesimo vigneto, destinato alla produzione di vini DOC, il supero di uva, se previsto nel disciplinare, venga destinato ad altra DOC o IGT la resa massima di uva, comprensiva del supero stesso, non deve essere superiore alla resa massima di uva prevista-nel disciplinare della DOC o IGT di destinazione. L'esubero di produzione deve essere vinificato nel rispetto della resa massima di trasformazione prevista nel disciplinare di produzione della DOP o IGP di destinazione"».

23.0.2

CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. L'esubero di produzione di un vino a DOC di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, può essere destinato anche alla produzione di vini DOC fermo restando il rispetto delle condizioni e dei requisiti dei relativi disciplinari di produzione».

Art. 23-bis.

23-bis.1

GALIMBERTI

Al comma 1, sostituire le parole: «3 milioni di euro» con le seguenti: «5 milioni di euro».

23-bis.2

GALIMBERTI

Al comma 1, sostituire le parole: «7 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro».

23-bis.3

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. A decorrere dall'anno 2017 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Fondo destinato all'attuazione dei piani nazionali di settore, in ordine ai quali è stato raggiunto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel suddetto Fondo.

4-ter. Il Fondo di cui al comma *4-bis* è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 20 per cento, a decorrere dall'anno 2017, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

4-quater. Per l'anno 2017 le risorse del Fondo di cui al comma *4-bis* sono prioritariamente destinate all'attuazione degli interventi previsti dal piano del settore cerealicolo».

ORDINI DEL GIORNO

G23-bis.200

DONNO, FATTORI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie-urgenti per gli enti territoriali e il territorio;

premesso che:

l'articolo 23-bis del decreto-legge in esame istituisce un Fondo per il miglioramento della qualità e della competitività delle imprese appartenenti al comparto cerealico;

considerato che:

tra le misure necessarie a contenere la pesante situazione del mercato nazionale, oltre ad una ristrutturazione complessiva della filiera, appare indispensabile favorire la qualità e la competitività delle imprese agricole italiane anche attraverso una maggior tracciabilità della materia prima ed informazione ai consumatori;

il comparto del frumento duro è strettamente legato alla filiera della pasta, che i problemi della produzione primaria devono trovare soluzione anche tramite migliori intese con molini e pastifici e che a tal riguardo sarebbe molto utile che l'etichettatura della pasta contenesse l'indicazione del Paese di provenienza del grano utilizzato nella sua preparazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre, compatibilmente con la normativa comunitaria in materia, l'obbligo di indicazione in etichetta del Paese di provenienza del grano utilizzato nella preparazione della pasta alimentare prodotta in Italia, con le designazioni «100 per 100 grano italiano» qualora sia stato impiegato esclusivamente grano coltivato nel territorio nazionale e «miscela di grani» in tutti gli altri casi.

G23-bis.201

FATTORI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio;

premessò che:

l'articolo 23-*bis* del decreto-legge in esame istituisce un Fondo per il miglioramento della qualità e della competitività delle imprese appartenenti al comparto cerealicò;

considerato che:

il settore cerealicò nazionale, ormai in crisi da tempo, necessita, oltre che di misure atte a contenere la pesante situazione di mercato, di una ristrutturazione complessiva dell'intera filiera;

le politiche finora attuate hanno fortemente condizionato la cerealicoltura italiana, determinando un incremento delle superfici coltivate a discapito della qualità dei prodotti e dell'impatto ambientale;

le varietà oggi coltivate di grani duri e teneri sono molto poche e recenti disposizioni normative hanno sempre più limitato la possibilità di autoproduzione e scambio di semi. In natura, invece, esistono diverse varietà di grani antichi, molti dei quali si sono adattati spontaneamente al territorio per clima, altitudine e tipologia di suolo, pertanto non necessitano di particolari cure agronomiche e di pesticidi e si prestano alla coltivazione biologica;

la ristrutturazione della filiera nazionale cerealicòla non può prescindere dall'adozione di sistemi di coltivazione sostenibili e più efficienti, come le lavorazioni ridotte, la semina su sodo e le rotazioni colturali, nonché dal recupero e valorizzazione del germoplasma autoctono;

alcune regione italiane come la Toscana, hanno già avviato con successo progetti di recupero, conservazione e caratterizzazione morfologica e funzionale delle varietà autoctone di frumento, come la collezione di frumento di Fontarronco, conservata dall'ex Arsia (Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale) dal 2004, ed affidata al Dipartimento di scienze delle produzioni vegetali, del suolo e dell'ambiente agroforestale (Dipsa) dell'Università di Firenze,

impegna il Governo,

a promuovere e sostenere, nell'ambito di una ristrutturazione complessiva dell'intera filiera, un progetto nazionale di recupero, conservazione, caratterizzazione morfologica e funzionale e diffusione di varietà autoctone di frumento, sia tenero che duro, atto ad accrescere la qualità nutrizionale ed organolettica della gamma varietale oggi disponibile sul mercato.

G23-bis.202

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2495 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e per il territorio»,

premesso che:

i produttori di grano continuano ad essere oggetto di un'azione di speculazione che non ha precedenti, dal momento che il grano duro viene pagato a 18 euro al quintale;

tale prezzo si pone largamente al di sotto dei costi produttivi, causando perdite fino al 50 per cento sulla passata campagna di commercializzazione;

per avere un riferimento concreto, basti dire che oggi 100 chili di frumento valgono quanto sette chili di pane, come pure oggi gli agricoltori devono vendere 5 chili di grano per poter comprare un caffè, la qual cosa rappresenta un divario intollerabile e contrario ad ogni logica;

la crisi per il settore cereali colto sembra non avere mai termine, generando la perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro e il rischio di desertificazione per quasi due milioni di ettari di terra, che rappresenta il 15 per cento della superficie agricola nazionale, dislocata soprattutto nelle aree più difficili del Paese;

il Paese è percorso da agitazioni e proteste degli agricoltori diffuse in tutto il territorio nazionale;

impegna il Governo,

ad avviare un organico piano di sostegno al settore cerealicolo, in particolare del grano duro italiano al 100 per cento, sia sul fronte degli investimenti che delle infrastrutture;

a porre in essere azioni per rendere più trasparente la formazione del prezzo e conferire maggior valore al grano di qualità certificata;

prevedere meccanismi assicurativi per garantire eccessive fluttuazioni di mercato.

EMENDAMENTI

23-bis.0.1

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-ter.

(Misure di sostegno per il riconoscimento del servizio ecosistemico e ambientale a favore degli imprenditori agricoli conduttori di allevamenti zootecnici nelle province interamente montane confinanti con Paesi stranieri)

1. Al fine di potenziare e garantire il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico e per la valorizzazione turistica delle aree montane, l'attività aziendale degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che conducono allevamenti zootecnici nelle province interamente montane confinanti con Paesi stranieri, come definite dall'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, costituisce servizio ecosistemico e ambientale ai sensi dell'articolo 70, comma 2 lettera f), della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

2. I decreti attuativi di cui all'articolo 70, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, introducono le conseguenti agevolazioni per la remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali a favore degli imprenditori agricoli professionali di cui al comma 1, fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale ammesso dal regolamento VE n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, utilizzando come parametro di riferimento le unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU).

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari complessivamente a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo II del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59».

Art. 24.

24.1

CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere dal comma 3-bis fino alla fine.

24.2

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 3-bis, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la sua funzione culturale sul territorio».

24.3

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 3-bis lettera b) sopprimere le parole: «, al fine dell'inquadramento di tali enti, alternativamente, come "fondazione lirico-sinfonica" o "teatro lirico-sinfonico", con conseguente revisione delle modalità di organizzazione, gestione e funzionamento1,».

Conseguentemente:

alla lettera d) sopprimere le parole da: «e disposta» fino alla fine della lettera.

24.4

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 3-bis, lettera b), sostituire le parole: «e valorizzazione della qualità» con le seguenti: «, valorizzazione della qualità e delle risorse interne e della capacità di autoproduzione».

24.5

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 3-bis, lettera c), sostituire le parole: «di un numero adeguato» con la seguente: «prevalente».

24.6

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 3-quater, sopprimere la lettera a).

24.7

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 3-quater, lettera a), sostituire le parole: «al personale, anche direttivo, delle fondazioni» con le seguenti: «al personale direttivo delle fondazioni».

24.8

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 3-quater, sopprimere la lettera b).

24.9

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 3-quater, lettera d), capoverso «d-bis», dopo la parola: «collaborazioni», aggiungere la seguente: «occasional».

24.10

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 3-quater, lettera d), dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367», aggiungere le seguenti: «e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310».

24.11

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Dopo il comma 3-quater, inserire il seguente:

«3-quater.1. Al fine di consentire il raggiungimento del pareggio economico entro l'esercizio finanziario 2018, alle fondazioni lirico sinfoniche che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano presentato il piano di risanamento per il triennio 2016-2018 ai sensi dell'articolo 1 comma 356 della legge n. 106 del 2015, ovvero le integrazioni al piano di risanamento per il triennio 2016-2018 ai sensi dell'art 1 comma 355 della -medesima legge; è estesa l'applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per tutto il personale assunto a tempo indeterminato che entro il 31 dicembre 2018 abbia maturato il diritto all'accesso ed alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima della entrata in vigore dell'art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011».

24.12

MONTEVECCHI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sopprimere il comma 3-sexies.

24.13

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Sopprimere il comma 3-sexies.

24.14

CIOFFI, GIROTTI, CASTALDI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Sopprimere i commi 3-septies e 3-octies.

24.200

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Dopo il comma 3-octies aggiungere i seguenti:

«3-nonies. Al personale delle Fondazioni lirico-sinfoniche, di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, che risultino in possesso dei necessari requisiti anagrafici e contributivi alla data del 31 dicembre 2019, si applica la disciplina in materia di decorrenza del trattamento pensionistico vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3-decies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-octies, valutato in 50 milioni di euro per il 2016 e in 170 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, derivanti dal comma 3-undecies.

3-undecies. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del Testo unico, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 18 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (*pay-out*) è fissata in misura non superiore al 70 per cento».

ORDINI DEL GIORNO

G24.200

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 2495, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio,

premesso che:

con l'articolo 24 del provvedimento in oggetto, recante Misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali e turistiche, s'intende affrontare il complesso percorso di risanamento delle gestioni per il rilancio dell'attività delle fondazioni lirico sinfoniche;

è un fatto che – a far tempo dagli anni Novanta del secolo scorso, a fronte del mutamento della forma giuridica da enti lirici in fondazioni lirico-sinfoniche – queste ultime abbiano fatto registrare, nella maggioranza dei casi, gestioni poco oculate e gravi crisi patrimoniali e finanziarie, dovute alla scarsità e a una discutibile allocazione delle risorse pubbliche del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) rispetto agli elevatissimi costi di produzione degli spettacoli;

insistiti interventi normativi hanno cercato di tamponare la grave situazione venutasi a creare, avviando un processo virtuoso di risanamento e prevedendo la rinegoziazione e ristrutturazione del debito, senza tuttavia riuscire a rilanciare le Fondazioni lirico-sinfoniche per farle tornare, in prospettiva più moderna, non semplici imprese commerciali ma centri di elevata cultura;

considerato che:

attualmente le Fondazioni che hanno avviato procedure di risanamento del debito hanno incontrato non poche difficoltà, vedendosi costrette a significativi tagli e riduzioni di personale;

l'articolo 24, stabilisce una «revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche» di cui al comma 3-*bis*, e pertanto introduce di fatto una delega governativa in una legge di conversione di un decreto-legge, procedura teoricamente non congruente;

appare inoltre discutibile l'opportunità di inserire una norma di tale natura in una decretazione con profili di urgenza e necessità, atteso che la materia in esame necessita pragmaticamente di interventi normativi radicali, e non legati all'emergenza del momento;

valutato che:

il disegno di legge n. 2287, 649 e 1835-A, recante Disciplina del cinema e dell'audiovisivo, prevede all'art. 34, comma 3, una delega legislativa per il riordino delle fondazioni lirico sinfoniche, oggetto di stralcio in Commissione che potrebbe, qualora sia confermata in Aula, contenere misure di risanamento di tali enti;

valutato infine che:

i commi *3-bis* e *3-ter* dell'articolo 24 sopra citato prevedono la revisione con uno o più regolamenti di delegificazione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico sinfoniche al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario;

il comma 1 lettera *a)*, *b)* e *d)* e il comma 2, novellando l'art. 1, comma 55, della legge 208/2015 sostituiscono il previgente riferimento al raggiungimento dell'equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, con il riferimento al raggiungimento economico in ciascun esercizio e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro il 2018;

come peraltro osservato nel Dossier studi della Camera, la nozione di pareggio economico è per sua natura riferita alla singola annualità di bilancio e, in quanto tale, non può essere sufficientemente indicativa dei futuri andamenti economici dell'ente, anche attraverso il «tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario»;

inoltre, a contenuti che già a un primo esame non appaiono «specificatamente individuabili sulla base della vigente disciplina contabile», corre necessità di evidenziare come la previsione, di cui comma *3-bis*, di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario differisce da quella dei commi 1 e 2 circa il conseguimento del tendenziale equilibrio economico e finanziario;

impegna il Governo:

ad adottare i necessari provvedimenti, anche di carattere normativa, di riordino e rilancio di tutte le Fondazioni lirico-sinfoniche, sia sotto il profilo economico sia, soprattutto, culturale, in conformità con l'annunciato provvedimento derivante dallo stralcio dell'articolo 34 nel disegno di legge n. 2287, 649 e 1835-A, recante Disciplina del cinema e dell'audiovisivo, al fine di ripensare il modello produttivo nel suo insieme in un'ottica di supporto e piena valorizzazione di tali enti.

G24.201

GASPARRI, D'ALÌ

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,

recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premessi che:

i commi 3-*septies* e 3-*octies* dell'articolo 24, introdotti nel corso dell'esame alla Camera, intervengono in materia di concessioni demaniali marittime sotto il profilo della proroga delle concessioni e riguardo ai procedimenti pendenti per il pagamento dei canoni demaniali ed al termine per il riordino complessivo della materia;

in particolare, il comma 3-*septies* interviene sulla proroga delle concessioni disponendo la validità *ex lege*, dei rapporti concessori già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 194 del 2009. Tale norma ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 la durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in essere alla data di entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2009) e in scadenza entro il 31 dicembre 2015;

il comma 3-*octies* novella il comma 484 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) che dispone la sospensione fino al 30 settembre 2016 dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 15 novembre 2015, quindi dei procedimenti sui quali fosse iniziato un contenzioso alla suddetta data, relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative esclusivamente riferibili alla conduzione delle pertinenze demaniali e ai procedimenti rispetto ai quali sussistessero contenziosi sull'applicazione dei criteri di calcolo dei canoni;

in base alla modifica recata dal comma 3-*octies*, viene infatti disposta la sospensione fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, anziché fino al 30 settembre 2016, dei procedimenti pendenti relativi alle concessioni demaniali e di quelli su cui sussistono contenziosi relativamente ai canoni; di conseguenza, viene soppresso il riferimento alla data del 30 settembre 2016 come termine previsto per il riordino complessivo della materia delle concessioni demaniali marittime;

considerato che:

sulla materia delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative si è intervenuti a più riprese, a partire dalla 16^a legislatura, fino all'approvazione del decreto-legge n. 194 del 2009, come modificato dall'articolo 34-*duodecies* del decreto-legge 179 del 2012 che all'articolo 1, comma 18, ha disposto – in attesa della revisione complessiva della legislazione nazionale in materia – la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle concessioni in essere alla data del 30 dicembre 2009 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015;

successivamente, l'articolo 1, comma 547, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) ha esteso le previsioni dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 194 del 2009, e s.m.i., alle concessioni aventi ad oggetto il demanio marittimo, per concessioni con finalità sportive; il demanio lacuale e fluviale per concessioni con finalità turistico-ricreative e sportive; i beni destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto;

sulla materia è intervenuta inoltre a livello comunitario la Direttiva 2006/123/CE «Bolkestein» c.d. «Direttiva Servizi» che prevede che dal 1° gennaio 2016 le concessioni demaniali ali non potranno più essere rinnovate automaticamente, ma dovranno essere oggetto di un bando con procedura pubblica alla concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati;

rilevato che:

la Corte di Giustizia dell'Unione europea (Quinta Sezione) si è recentemente pronunciata, con sentenza del 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14), sulla proroga delle concessioni demaniali marittime e lacuali. Tale sentenza ha ad oggetto l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, che in Italia ha disposto una proroga automatica e generalizzata della data di scadenza, come detto rinviata al 31 dicembre 2020 dall'articolo 34-*duodecies* del decreto-legge n. 179 del 2012, delle concessioni rilasciate, anche senza previa procedura di selezione, per lo sfruttamento turistico di beni demaniali marittimi e lacustri (spiagge in particolare);

la Corte di giustizia ha stabilito che il diritto comunitario (articolo 49 TFUE) non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati;

nella sentenza – che riguarda due controversie relative alle concessioni lacuali del Lago di Garda e del Lago di Idro, ed alle concessioni di beni del demanio-marittimo nel comune di Comune di Loiri Porto San Paolo in Sardegna – la Corte sottolinea, anzitutto, che spetta al giudice nazionale verificare (ai fini dell'applicazione della direttiva c.d. «Servizi» n. 2006/123/CE), se le concessioni italiane debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali; in tale caso il rilascio di autorizzazioni relative allo sfruttamento economico del demanio marittimo e lacustre deve essere soggetto a una procedura di selezione tra i potenziali candidati che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza (in particolare un'adeguata pubblicità) e non può pertanto essere compatibile con una proroga automatica, anche se gli Stati membri possono tenere conto, nello stabilire la procedura di selezione, di motivi imperativi di interesse generale, quali, in particolare, la necessità di tutelare il legittimo affidamento dei titolari delle autorizzazioni di modo che essi possano ammortizzare gli investimenti effettuati;

la sentenza dispone, inoltre: «... A tale riguardo, il fatto che le concessioni di cui ai procedimenti principali siano rilasciate a livello non nazionale bensì comunale deve, in particolare, essere preso in considerazione al fine di determinare se tali aree che possono essere oggetto di uno sfruttamento economico siano in numero limitato»;

la Corte ha stabilito inoltre, «L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di

cui ai procedimenti principali, che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative, nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo.»;

tenuto conto che:

nelle sedute del 21 e del 22 giugno u.s., l'Assemblea del Senato ha svolto la discussione, tra le altre, della mozione n. 539 a firma dello scrivente e altri, recante l'impegno al Governo ad attivarsi affinché le concessioni demaniali siano estromesse dall'applicazione della direttiva concernente i servizi; a presentare una proposta di legge che permetta all'Italia di prorogare le concessioni in essere di almeno trent'anni a partire dal 2020 e di affidare nuove concessioni attraverso procedure di evidenza pubblica;

le mozioni approvate impegnano, invece, il Governo a garantire, nel rispetto dei principi di concorrenza, l'esercizio e la valorizzazione delle attività imprenditoriali; a verificare in sede europea la specificità del regime delle concessioni marittime e a riaprire una negoziazione per tutelare il sistema balneare nazionale e per difendere la proroga disposta fino al 2020; a prevedere un periodo transitorio adeguato per le concessioni in essere, che tenga conto degli investimenti e delle infrastrutture realizzati;

gli ordini del giorno approvati nella medesima seduta impegnano il Governo a predisporre, di concerto con le amministrazioni interessate, gli operatori del settore e gli utenti, una disciplina organica delle concessioni demaniali, che riqualifichi l'offerta turistica, garantisca la tutela ambientale delle coste e salvaguardi la più ampia fruizione dei cittadini; a rimodulare le tariffe dei canoni di concessori; a predisporre un sistema di evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni con una durata ragionevole,

impegna il Governo:

considerato il periodo di incertezza che sta investendo l'Europa – nel quale i sostenitori del no all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea avevano trattato deroghe con l'Europa su argomenti di impatto maggiore rispetto a quelli affrontati nella direttiva Bolkenstein – a considerare una deroga alla direttiva medesima per balneari e ambulanti che da anni operano in un clima di forte incertezza che non fornisce alcuna garanzia per il futuro;

alla luce del fatto che le concessioni riguardano beni e non lo svolgimento di servizi, e che le risorse non sono esaurite, a prevedere che il rilascio di nuove concessioni attraverso un'evidenza pubblica debba avvenire solo per le aree libere, considerato che le concessioni esistenti hanno sostenuto quest'onere all'origine.

G24.202

CIOFFI, GIROTTI, CASTALDI, CATALFO

Il Senato,

premessi che;

i commi 3-*septies* e 3-*octies* dell'articolo 24 del disegno di legge in esame intervengono in materia di concessioni demaniali marittime, sia sotto il profilo della proroga delle concessioni, che relativamente ai procedimenti pendenti per il pagamento dei canoni demaniali ed al termine per il riordino complessivo della materia;

a livello comunitario la Direttiva 2006/t23/CE «Bolkestein c.d. Direttiva Servizi» ha previsto che dal 1° gennaio 2016 le concessioni demaniali non potranno più essere rinnovate automaticamente, ma dovranno essere oggetto di un bando con procedura pubblica alla scadenza di ogni concessione. Infatti l'articolo 12 della direttiva servizi disciplina l'ipotesi specifica in cui, tenuto conto della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato. In tale contesto, essa prevede che gli Stati membri possano subordinare un'attività di sfruttamento economico a un regime di autorizzazione;

la normativa nazionale ha disposto una proroga automatica e generalizzata della data di scadenza delle concessioni rilasciate, anche senza previa procedura di selezione, per lo sfruttamento turistico di beni demaniali marittimi e lacustri (spiagge in particolare). La scadenza è stata da ultimo rinviata al 31 dicembre 2020;

la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è recentemente pronunciata, con sentenza del 14 luglio 2016 sulle cause riunite C-4S8/14), sulla questione della proroga delle concessioni demaniali marittime e lacuali prevista dal diritto italiano, stabilendo che il diritto comunitario (articolo 49 TFUE) non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati;

la Corte ha stabilito che il rilascio di autorizzazioni relative allo sfruttamento economico del demanio marittimo e lacustre deve essere soggetto a una procedura di selezione tra i potenziali candidati, che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza (in particolare un'adeguata pubblicità). Ne deriva che la proroga automatica delle autorizzazioni non consente di organizzare una siffatta procedura di selezione;

l'articolo 12 della direttiva osta, pertanto, a una misura nazionale che, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati, prevede la proroga automatica delle autorizzazioni di sfruttamento del demanio marittimo e lacustre per attività turistico-ricreative;

secondo la Corte il principio della certezza del diritto, che mira a consentire ai concessionari di ammortizzare i loro investimenti, non può essere invocato per giustificare una siffatta disparità di trattamento, dal momento che le concessioni sono state attribuite quando già era stato sta-

bilito che tale tipo di contratto (che presenta un interesse transfrontaliero certo) doveva essere soggetto a un obbligo di trasparenza;

impegna, quindi, il Governo

al fine di chiarire il quadro giuridico in materia per il settore balneare, che vive da anni un'inaccettabile situazione di incertezza, a predisporre di concerto con le Regioni, le amministrazioni interessate, gli operatori di settore e gli utenti del servizio spiaggia, una nuova disciplina organica delle concessioni demaniali che contempili da un lato la necessità di incrementare l'efficienza del sistema turistico italiano, riqualificando e rilanciando l'offerta turistica balneare e dall'altro garantendo la pianificazione e gestione delle coste in un'ottica di tutela ambientale con precisi limiti nella determinazione delle aree concedibili per attività di carattere economico salvaguardando la più ampia fruizione da parte dei cittadini delle aree non soggette a pagamento;

al fine di valorizzare le aree demaniali in concessione, a prevedere una nuova rimodulazione delle tariffe dei canoni concessori, aumentando la classificazione delle aree dalle attuali due vigenti al fine di potere meglio rappresentare le differenze delle diverse realtà italiane, tenendo conto di diversi fattori tra cui la redditività dell'area demaniale e le potenzialità di sviluppo della stessa;

a predisporre un sistema di evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni demaniali a fini turistico ricreativi con una durata ragionevole delle stesse che possa da un lato permettere gli investimenti strettamente necessari nel settore balneare e dall'altro garantire l'accesso al mercato, prevedendo apposite clausole sociali, nonché evitando possibili fenomeni di concentrazione da parte dei partecipanti alle gare e pertanto a prevedere precisi limiti (soprattutto per le società di capitale) al numero di concessioni ottenibili su tutto il territorio nazionale, prevedendo un numero limitato di concessioni per Regione per ogni impresa o gruppo di imprese tra loro collegate e gestite dalla stessa società o gruppo societario con la stessa o parziale coincidenza della compagine sociale;

a disporre che le nuove gare pubbliche siano realizzate con criteri chiari e trasparenti, prevedendo a cura delle amministrazioni interessate sia la pubblicazione tempestiva online dei risultati, sia dei punteggi raggiunti.

G24.203

Mario MAURO, Giovanni MARIO

Il Senato,

premessi che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 1, comma

547, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del citato decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020;

il comma 732 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) ha fissato al 15 ottobre 2014 il termine temporale previsto per il riordino complessivo della materia delle concessioni demaniali marittime; a seguito di numerosi contenziosi, la giustizia amministrativa si è più volte pronunciata in merito alle proroghe,

impegna il Governo

a riordinare la materia delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo, al fine di evitare il protrarsi dell'infrazione del diritto dell'Unione europea, nel più breve tempo possibile, adoperandosi perché questo non sia superiore a centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, e a prevedere una disciplina che dia attuazione alle regole dell'imparzialità e della trasparenza nella selezione dei candidati, ferma restando un'adeguata tutela degli investimenti realizzati dagli esercenti attività di impresa nell'ambito delle concessioni, anche in essere al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, nel rispetto del principio di certezza del diritto.

G24.204

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Il Senato della Repubblica, in sede di esame dell'Atto Senato n. 2495, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio,

premessi che:

con l'articolo 24 del provvedimento in oggetto, recante misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali e turistiche, s'intende affrontare il complesso percorso di risanamento delle gestioni per il rilancio dell'attività delle fondazioni lirico sinfoniche;

tali fondazioni hanno fatto registrare, in buona parte dei casi, gestioni poco oculate e gravi crisi patrimoniali e finanziarie, dovute alla scarsità e a una discutibile allocazione delle risorse pubbliche del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) rispetto agli elevatissimi costi di produzione degli spettacoli;

insistiti interventi normativi hanno cercato di tamponare la grave situazione venutasi a creare, avviando un processo virtuoso di risanamento e prevedendo la rinegoziazione e ristrutturazione del debito, senza tuttavia riuscire a rilanciare le Fondazioni lirico-sinfoniche per farle tornare, in prospettiva più moderna, non semplici imprese commerciali ma centri di elevata cultura;

considerato che:

attualmente le Fondazioni che hanno avviato procedure di risanamento del debito hanno incontrato non poche difficoltà, vedendosi costrette a significativi tagli e riduzioni di personale;

i commi *3-bis* e *3-ter* dell'articolo 24 sopra citato prevedono la revisione con uno o più regolamenti di delegificazione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico sinfoniche al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario;

il comma *3-quater* stabilisce che «Le fondazioni che non raggiungano il pareggio di bilancio sono tenute a prevedere opportune riduzioni dell'attività, comprese la chiusura temporanea o stagionale e la conseguente trasformazione temporanea del rapporto di lavoro del personale, anche direttivo, da tempo pieno a tempo parziale»;

valutato infine che:

il disegno di legge n. 2287, 649 e 1835-A, recante Disciplina del cinema e dell'audiovisivo, prevede all'articolo 34, comma 3, una delega legislativa per il riordino delle fondazioni lirico-sinfoniche, oggetto di stralcio in Commissione che potrebbe, qualora sia confermata in Aula, contenere misure di risanamento di tali enti;

impegna il Governo:

ad adottare misure necessarie, in conformità con l'annunciato provvedimento derivante dallo stralcio dell'articolo 34 nel disegno di legge n. 2287, 649 e 1835-A, recante Disciplina del cinema e dell'audiovisivo, affinché al personale delle Fondazioni lirico-sinfoniche, di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, che risultino in possesso dei necessari requisiti anagrafici e contributivi alla data del 31 dicembre 2019, si applichino la disciplina in materia di decorrenza del trattamento pensionistico vigenti anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, attualmente previste solo per gli enti assoggettati alle disposizioni di cui al decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

G24.205

CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premessi che:

il comma 3-*septies*, dell'articolo 24, del decreto-legge in esame, nelle more della revisione e del riordino della materia delle concessioni demaniali marittime, dispone la validità dei rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 194 del 2000, che proroga fino al 31 dicembre 2020 la durata delle concessioni stesse, in scadenza il 31 dicembre 2015;

l'intervento non appare risolutivo del problema e non scongiura la possibilità che la Commissione europea possa aprire una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia;

la materia è sottoposta alla Direttiva 2006/123/CE «Bolkestein» cosiddetta «Direttiva Servizi» che prevede che, dal 1° gennaio 2016, le concessioni demaniali non potranno più essere rinnovate automaticamente, ma dovranno essere oggetto di un bando con procedura pubblica alla scadenza di ogni concessione;

sulla conformità della proroga delle concessioni al 31 dicembre 2020 alla normativa europea sono state sollevate questioni interpretative da parte dei tribunali amministrativi della Lombardia e della Sardegna che hanno rivolto una questione pregiudiziale alla Corte Europea, per verificare, appunto, la compatibilità dei due ordinamenti;

la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è pronunciata, con sentenza del 14 luglio 2016 sulla questione della proroga delle concessioni demaniali marittime e lacuali, stabilendo che il diritto comunitario non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati;

a seguito di tale pronuncia, appare fortemente a rischio la prosecuzione delle attività di molte imprese balneari, con il rischio che vadano persi migliaia di posti di lavoro e milioni di euro investiti dalle oltre 30.000 imprese attive sul territorio;

appare ormai non più procrastinabile un intervento di riforma del settore che superi l'impasse normativa legata al riconoscimento della proroga automatica delle concessioni, nell'ottica di tutelare gli interessi delle aziende coinvolte e gli investimenti da questi effettuate nel settore, avviando urgentemente l'esame del disegno di legge 2377, a mia prima firma,

impegna il Governo:

a presentare quanto prima al Parlamento una legge di revisione e di riordino della disciplina delle concessioni demaniali marittime, che permetta all'Italia di superare l'attuale impasse normativa, ispirandosi alle

proposte in materia, già depositate presso l'aula del Senato, ed in particolare, al sopra menzionato disegno di legge n. 2377.
